

(a cura di)
FABIO IADELUCA

**IL GRANDE DIZIONARIO ENCICLOPEDICO
DEI COMPONENTI CRIMINALI**

**Violenza di genere, minori,
tratta degli esseri umani e caporalato**



**Pontificia Academia
Mariana Internationalis**
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù

**VOLUME III
AGGIORNAMENTI**

**PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO**

Il dizionario enciclopedico è stato realizzato da:

- P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede, Accademico Pontificio, M.M.;
- P. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;

fatta eccezione per quanto riguarda le voci di seguito indicate con i rispettivi autori:

- Pres. Giovanni Mammine, Primo Presidente Emerito della Corte di cassazione;
Mercato del lavoro e caporalato: realtà e rimedi. Approfondimento n. 37, Vol. II, p. 982.
- Prefetto Vittorio Rizzi, Vice Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
La delinquenza femminile. Elementi criminologici e statistici. Approfondimento n. 36, Vol. II, p. 976.
- Proc. Maurizio Block, Procuratore generale militare della Corte di cassazione;
Donne e Forze armate: la parità in uniforme. Approfondimento n. 35, Vol. II, p. 972.
- Cons. Stefano Tocci, Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
La violenza di genere, Vol. I, p. 405.
- Prof. H.C. Pier Luigi Maria dell'Osso, già Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia;
La riduzione in schiavitù e la tratta degli esseri umani. La storia, la geografia, l'economia. Approfondimento n. 38, Vol. II, p. 987.
- Cons. Marisa Manzini, Sostituto procuratore generale di Catanzaro;
Violenza di genere e organizzazioni criminali: la ndrangheta e le donne, Vol. I, p. 165.
- Dott. Ubaldo Leo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani;
Misure di prevenzione, Vol. I, p. 254.
- Dott.ssa Giuseppina Latella, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori, di Roma;
La violenza dei ragazzi autori/vittime, Vol. I, p. 413.
- Cons. Stefania Papparazzo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
Violenza di genere, Vol. I, p. 394.
- Dott. Stefano Delfini, Dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale -Servizio Analisi Criminale.
La delittuosità in Italia nel 2022 (Analisi). Approfondimento n. 49, Vol. II, p. 1271;
- Prof. Francesco Callari, Professore di Ordinamento giudiziario nell'Università di Palermo;
Violenza di genere ed escussione dibattimentale della vittima. Approfondimento n. 48, Vol. II, p. 1260.
- Tenente Colonnello Anna Bonifazi, psicologo dell'Arma dei Carabinieri, Comandante del Nucleo di Psicologia della Legione Carabinieri Lazio, già Comandante della Sezione Psicologia Investigativa del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S. Carabinieri, psicologo-psicoterapeuta, dottore di ricerca in Scienze Forensi;
L'infanticidio, Vol. I., p. 235.
- Dott.ssa Giuliana La Marca, Ufficiale di Complemento della Riserva Selezionata dell'Arma dei Carabinieri in qualità di Capitano, psicologa, psicoterapeuta, Dirigente presso Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo;
- Dott. Francesco Pillitteri, cultore di Scienze Filosofiche, psicologo, psicoterapeuta, Dirigente della ASL Roma 2 c/o Unità Operativa Complessa Salute mentale Penitenziaria e Psichiatria Forense del Polo Penitenziario di Rebibbia;
Disturbi di personalità, Vol. I, p. 152.
- Dott.ssa Lucia Bruno, Accademico Pontificio;
Il processo penale minorile. Approfondimento n. 21, p. 635.



A Papa Francesco luce della nostra speranza

INDICE RAGIONATO DELLE VOCI**A**

Abbandono	3
Abuso intrafamiliare	3
Abuso sessuale su minore	3
Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età	3
Affetto	3
Aggressività	3
Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare	10
Allucinazioni	10
Ammonimento	10
Amore	16
Ansia (Angoscia)	16
Antisocialità	16
Antisocialità per impulsi proibiti dei genitori	16
Archiviazione	17
Arresti domiciliari	17
Arresto	17
Arresto da parte dei privati	17
Arresto e fermo di minorenni	18
Arresto facoltativo in flagranza	18
Arresto non consentito in presenza di cause di giustificazione o di non punibilità	19
Arresto obbligatorio in flagranza	19
Ascolto protetto	20
Attaccamento	20
Attività psichica	20
Autorizzazione a procedere	20
Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari	21
Azione penale	22
<i>Approfondimento: Ammonimenti e allontanamenti</i>	23

B

Beccaria Cesare (1738-1794)	31
Bentham Jeremy (1748-1832)	31
Braccialetto elettronico	31
Bullismo	31
Che cosa intendiamo per bullismo?	31
Gli attori delle condotte del bullismo: il bullo, la vittima e gli spettatori	32
Il bullo dominante	32
Il bullo gregario	33
La vittima	33
Gli spettatori	33
Conseguenze del bullismo	34
Conseguenze per i bulli	34
Conseguenze per le vittime	34
Sintomi/condotte da tenere in considerazione per le condotte bullizzanti	35
Sintomi del possibile bullo	35
Elenco degli illeciti penali più frequenti che ricadono	

nella nozione di bullismo	35
<i>Approfondimento: Indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti</i>	41
C	
Capacità d'agire	47
Capacità d'intendere	47
Capacità d'intendere e di volere	47
Carattere	48
Carriera scolastica e criminalità	48
Codice Rosso	48
Schema delle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso)	48
Schema delle modifiche al codice di procedura penale della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso)	55
La valutazione del rischio di recidiva o di escalation della violenza	55
Il ciclo della violenza	56
Collocamento in comunità	61
Condanna	61
Condannato (o definitivo)	61
Condizioni di procedibilità	61
La denuncia	61
La querela	61
L'istanza	62
La richiesta di procedimento	62
Autorizzazione a procedere	62
Il referto	62
Condotta criminale	62
Convalida di arresto o fermo	62
Convenzione di Istanbul	62
I requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio	71
Requisiti minimi Centri antiviolenza	71
Requisiti minimi Case Rifugio	72
Convenzione di Lanzarote	83
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.	95
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali	103
Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (Cedaw)	103
Coprofilia	110
Coprolagnia	110
Corpo del reato	110
Corruzione di minorenni	110
Corte di appello	110
Corte di Assise	110
Corte di Assise di Appello	111
Corte di Cassazione	111

Crimini d'odio	111	La diagnosi dei disturbi di personalità secondo il DSM-5-TR	152
Tipologia dei reati e vittime	111	La diagnosi dei disturbi di personalità secondo l'ICD-11	155
La cultura LGBTQ	112	Limiti del concetto stesso di diagnosi e diagnosi dei disturbi di personalità attraverso il PDM-2	157
Criminologia	113	Quale trattamento?	161
Custodia cautelare	113	Disturbi di personalità e capacità di intendere e di volere	162
Custodia cautelare in carcere	113	Divorzio	162
Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri	114	Donna	162
Custodia cautelare in luogo di cura	114	La figura della donna nella cultura africana e in Angola	162
Cyberbullismo	114	Donne	165
I rischi collegati alla sfera sessuale: sexting, sextortion e revenge porn	115	Violenza di genere e organizzazioni criminali: la 'ndrangheta e le donne	165
Le challenge	117	E	
Differenze tra bullismo e cyberbullismo	117	Edipo (complesso di)	173
Elenco degli illeciti penali più frequenti che ricadono nella nozione di cyberbullismo	119	Emozione	173
Legge 29 maggio 2017, n. 71	129	Esibizionismo	173
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo	129	F	
<i>Approfondimento: Le condotte illecite commesse tramite i social network</i>	133	Famiglia	177
Reati commessi sui social network	134	La famiglia nella storia	177
La diffamazione (art. 595 c.p.) via <i>web</i> nell'era dei <i>social network</i>	134	Studi sociologici sulla famiglia	179
Il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.p.), Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.),	135	Fattori comportamentali dell'agire umano	185
Il reato di calunnia (art. 368 c.p.)	135	Definizioni di aggressività	185
I sex crimes nell'era digitale	136	La violenza	191
La pedopornografia on line	137	Altri fattori comportamentali: la gelosia, l'odio, la rabbia, rancore, risentimento e l'invidia	195
Il cyberstalking (vds. approfondimento)	138	Femminicidio	199
D		Fermo di indiziato di delitto	199
Delinquente abituale	141	Fermo e arresto di minorenni	199
Delinquente per tendenza	141	Ferri Enrico	199
Delinquente pericoloso (socialmente)	141	Figlicidio	199
Delinquente professionale	141	Il fenomeno del figlicidio	200
Delinquenti recidivi generici	141	Le motivazioni del figlicidio materno	201
Delinquenti recidivi specifici	141	Comportamento della madre dopo l'uccisione del figlio	204
Delinquenza povera	141	Sentenze in materia di uccisione di neonati (artt. 575 e 577) della Cassazione	205
Delinquenza ricca	142	Alcuni casi di figlicidio	207
Delirio	142	Figlicidi e infanticidi: i dati statistici del Ministero dell'interno	207
Delittuosità in Italia	142	Follia transitoria	210
Delitti commessi da stranieri	142	Fratricidio	212
Delusione	146	Frotteurismo	212
Depressione	146	Frustrazione	212
Detenuto	146	G	
Devianza	146	Garofalo Raffaele	215
Diagnostica criminale psicoanalitica	146	Gelosia	215
Dibattimento	147	Gender	216
Dichiarazione universale dei diritti umani	147		
Discontrollo episodico	150		
Discriminazione	152		
Disturbi di Personalità	152		

Genere	216	Il procedimento applicativo e la decisione	258
Giudice	216	L'amministrazione giudiziaria dei beni personali	259
Giudice dell'Udienza Preliminare	216	I provvedimenti di urgenza	259
I		Gli effetti delle misure di prevenzione	259
Imputabilità del minore	219	Le impugnazioni e le vicende successive	
Imputato	219	all'applicazione	260
Imputazione	219	La riabilitazione	260
Incesto	219	Misure di prevenzione patrimoniali	261
Indagato	219	Il sequestro e la confisca	261
Indagini preliminari	219	I soggetti destinatari	261
Indice di occultamento	219	La titolarità della proposta	261
Infanticidio	219	Le indagini patrimoniali	262
L'infanticidio nella storia	220	Il sequestro	263
Lo studio di Johann Heinrich Pestalozzi:		I provvedimenti di urgenza	265
l'infanticida da criminale a vittima	223	Le misure alternative al sequestro	265
L'infanticidio come veniva sanzionato		L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad	
penalmente	224	attività economiche e delle aziende	265
La nuova disciplina dell'art. 578 c.p..		La confisca	267
Aspetti giuridici	228	Sequestro e confisca per equivalente	268
Aspetti psichiatrico-forensi dell'infanticida	231	Le impugnazioni	268
Casi e sentenze di infanticidio	233	La cauzione	269
Infanticidi e figlicidi: fenomenologia e aspetti		Misure di sicurezza	269
psico-criminologici	235	Misure di sicurezza detentive	269
Informativa di notizia di reato	238	Misure di sicurezza non detentive	270
Invidia	238	Mobbing	270
Irritabilità	239	Molestia	270
Istituto Penale Minorile	239	Monomania	270
Istituto penitenziario	239	<i>Approfondimento: Relazione sulle mutilazioni genitali</i>	
L		femminili	273
Lesbismo	243	Mutilazioni genitali femminili	274
M		La complessità del fenomeno e la sua diffusione	276
Malattie mentali e criminalità	247	Una ricostruzione storica delle origini e della	
Maltrattamento	251	diffusione delle mutilazioni genitali femminili	278
Masochismo	251	Una lettura in chiave antropologica del fenomeno	279
Masturbazione	251	Le misure di contrasto al fenomeno	
Matricidio	251	delle mutilazioni genitali femminili	280
Meccanismi di difesa	253	La legislazione italiana:	
Messa alla prova	253	non solo repressione penale	281
Misure di prevenzione	254	N	
Il sistema delle misure di prevenzione prima e dopo		Necrofilia	285
dell'avvento della costituzione	254	Numero oscuro	285
Le misure di prevenzione previste dal codice		O	
"antimafia" d.Lgs. 159/2011	255	Odio	289
Le misure di prevenzione personali applicate dal		Omicidio	289
questore. I soggetti destinatari	256	L'omicidio nel codice penale	289
Il foglio di via obbligatorio	256	L'omicidio nell'antica Roma: Crimen homicidii	291
L'avviso orale	256	L'omicidio nel diritto romano	293
Le misure di prevenzione personali applicate		L'omicidio nel diritto intermedio	298
dall'autorità giudiziaria	257	L'omicidio negli statuti	299
I soggetti destinatari	257	L'omicidio nel diritto canonico	300
La titolarità della proposta	258	Omicidio in famiglia	300
		Omosessualità	303

Ossessione	303	<i>Approfondimento: Stalking</i>	343
		Lo stalking sulle donne	344
		Le caratteristiche delle donne più spesso vittime di stalking	345
P		Lo stalking da parte dei partner precedenti: frequenza e durata	347
Parafilie	307	Lo stalking da parte dei partner precedenti: richiesta di aiuto e suoi esiti	347
Paranoia	307	Lo stalking da parte dei partner precedenti: strategie per proteggersi e conseguenze	350
Parenticidio	307	Lo stalking subito da parte di altre persone: frequenza e durata	351
Parricidio	308	Lo stalking subito da parte di altre persone: ricerca di aiuto e suoi esiti	351
Paura	311	Lo stalking da parte di altre persone: strategie per proteggersi e conseguenze	354
Pederastia	311	Nota metodologica. Gli obiettivi conoscitivi dell'indagine	355
Pedofilia	311	La definizione di stalking	355
Pedopornografia	311	La tecnica di indagine e le sperimentazioni condotte	356
Pericolosità sociale	311	Strategia di campionamento e valutazione degli errori campionari	357
Perizia psichiatrica	311	Procedimento per il calcolo delle stime	357
Persecuzione	315		
Piromania	315		
Pornografia	315		
Prostituzione	315		
Psicologia criminale	315		
Psicologia investigativa	315		
Storia della psicologia investigativa	316		
Modello F.B.I.	317		
Il Modello Canter	319		
Campi di applicazione	319		
Psicopatia	321		
Q		T	
Querulomania	325	Teorie criminologiche	361
		Struttura sociale e comportamento deviante	361
R		La teoria della disorganizzazione sociale	361
Rabbia	329	La teoria della tensione sociale:	
Rancore	329	l'anomia di Durkheim e Merton	364
Raptus	329	Le associazioni differenziali di Sutherland	366
Reati spia (violenza di genere)	330	I conflitti culturali di Sellin	367
Reato d'impeto e l'impulso irresistibile	333	Le sottoculture criminali	367
Risentimento	334	Le teorie del controllo sociale	369
		Le teorie del conflitto	370
S		La teoria dell'etichettamento	374
Sadismo	337		
Sadomasochismo	337	U	
Scopofilia	337	Uxoricidio	379
Scuola Classica	337	Casi di uxoricidio	380
I precursori della Scuola Positiva: la Scuola di Lione e la Scuola Frenologica. L'importanza della Scuola		V	
Statistica	337	Vergogna	385
Scuola Positiva	339	Violenza	385
Separazione	339	Violenza di genere	386
Sessuofobia	339	Quadro normativo della violenza di genere	388
Setting	339	Quadro normativo internazionale della violenza di genere	393
Stalker	339	Violenza di genere (di S. Paparazzo)	394
Il molestatore (lo stalker)	339	Violenza di genere (di S. Tocci)	405
I comportamenti di stalking	340	La violenza dei ragazzi autori/vittime (di G. Latella)	413
Le vittime	341	Violenza domestica	416
Stress	342		
Stupro	342		

Famiglia e violenza	416	I fattori che incidono sull'abuso intrafamiliare	422
I fattori a rischio di maltrattamenti	419	La sindrome di Munchausen per procura	422
I segni dei maltrattamenti fisici e degli abusi sessuali	420	L'incesto	423
La sindrome del bambino percosso	421	I maltrattamenti verso gli anziani	430
		Vittimologia	432

INDICE DEGLI APPROFONDIMENTI

1. I dati sulla violenza di genere	1	11. La violenza sessuale	269
2. Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere	123	Excursus storico della violenza sessuale	270
Come viene sanzionato negli altri Paesi il fenomeno della violenza di genere	124	Cenni storici riguardo la violenza sessuale nelle civiltà orientali del mondo antico	273
I. Francia	124	Cenni storici riguardo la violenza sessuale dal medio evo fino ai codici pre-unitari	274
II. La Germania	129	L'autore della violenza sessuale	277
III. Norvegia	135	12. Breve storia della condizione femminile dal Medioevo ad oggi	279
IV. Spagna	140	13. La donna nel mondo islamico	285
V. Inghilterra	144	14. Legge 26 luglio 1975, n. 354	291
VI. Argentina	150	15. Articoli di interesse del codice penale	387
VII. India	157	16. Articoli di interesse del codice di procedura penale	417
VIII. Kenya	164	17. I serial killer	435
3. Come viene sanzionato lo stalking negli altri paesi	171	Identikit del serial killer	439
4. Analisi dei dati forniti dal ministero dell'interno	175	La donna serial killer	440
5. Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11	179	Le vittime	441
6. Legge 23 aprile 2009, n. 38	193	Il processo di Donato Bilancia	442
7. Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93	199	Svolgimento del processo	443
8. Legge 19 luglio 2019, n. 69	225	Gli omicidi connessi al gioco d'azzardo	446
9. Breve storia dell'Islam	239	Gli omicidi a scopo di rapina	483
La successione di Muhammad.		Gli omicidi delle prostitute	527
Il califfato elettivo	243	Gli omicidi sui treni	555
I primi califfi elettivi	244	La questione dell'imputabilità	564
Le conquiste	245	Conclusioni	605
La dinastia omayyade	245	P. Q. M.	612
I califfi Omayyadi	246	18. Provvedimenti urgenti del governo in materia di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile	617
L'assedio di Costantinopoli	246	19. Disegno di legge di iniziativa governativa in materia di contrasto alla violenza sulle donne	621
Gli Abbasidi	246	20. Legge 11 gennaio 2018, n. 4	625
Elenco i califfi Abbasidi	246	21. Il processo penale a carico di imputati minorenni	635
I califfi omayyadi di Cordoba	247	22. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448	655
I califfi Fatimidi	247	23. Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272	677
Elenchi Dinastici completi	247	24. Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121	689
10. Il corano	251	25. La carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i Servizi minorili della giustizia	709
Versetti coranici	252		
La Sunna e la legge	253		
Pratiche fondamentali	254		
I cinque pilastri dell'Islam	254		
La jihad	256		
L'Islam in epoca moderna	256		
Breve glossario del Corano	259		

26. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Sezione statistica	719	I dati della criminalità femminile	977
		Donne e criminalità organizzata	978
27. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica	763	37. Mercato del lavoro e caporalato: realtà e rimedi	981
		Lavoro precario e sfruttamento.	
		Riferimenti storici	982
		Dalla legislazione regolatrice del mercato del lavoro alla repressione penale	982
28. Dipartimento della Pubblica Sicurezza		Il caporalato all'inizio del terzo millennio e la dimensione europea	984
Direzione Centrale della Polizia Criminale	825	Quali rimedi?	985
La devianza minorile	826		
I minori e l'illegalità	827	38. La riduzione in schiavitù e la tratta degli esseri umani	987
I minori e la criminalità organizzata	829		
Le bande giovanile (c.d baby-gang)	829		
Bullismo e Cyberbullismo	830		
29. Commissione parlamentare antimafia - XVII legislatura	833	39. Indagine conoscitiva sul caporalato in agricoltura	993
Minori e camorra	834		
Minori e 'ndrangheta	837	40. Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" in agricoltura	1027
Minori vittime	840		
30. Commissione parlamentare antimafia - XIII legislatura	841	41. Inchiesta sul caporalato in agricoltura	1107
Minori e camorra	842		
31. Commissione parlamentare antimafia - XIII legislatura	845	42. Relazione sul primo anno di attuazione del piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)	1133
L'evasione scolastica a Napoli	846		
32. Commissione antimafia - Assemblea regionale siciliana	849	43. Legge 29 ottobre 2016, n. 199	1137
33. Le difficoltà delle borgate	955	44. La tratta degli esseri umani in Italia	1149
34. Povertà economica e deprivazione materiale: dinamiche sociali		45. Relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani	1177
Impatto sul mondo dei minori	959	46. Convenzione sui diritti dell'infanzia	1199
Inquadramento del fenomeno (estratto)	960	47. Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	1245
La deprivazione materiale: dinamiche sociali e impatto sulla vita dei minori	963	48. Violenza di genere ed escussione dibattimentale della vittima	1259
La povertà come carenza di opportunità	965	L'esame incrociato nel dibattimento penale	1261
Scuola ed abbandono scolastico	966	L'escussione dibattimentale della vittima nei reati di violenza di genere	1267
La povertà educativa	968	Conclusioni	1270
35. Donne e Forze armate: la parità in uniforme	971	49. La delittuosità in Italia nel 2022	1271
36. La delinquenza femminile	975		
Elementi criminologici e statistici	976		

INDICE DEL PRESENTE VOLUME

Minori e criminalità

Decreto Caivano L. 159 del 13 novembre 2023 1

Decreto Caivano n. 123 del 15 settembre 2023

Relazione del Ministero della Giustizia 5

Relazione illustrativa 6

Legge del 17 maggio 2024, n. 70

Disposizioni delega del Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo 39

Il bullismo 40

Il cyberbullismo 45

Storie delle vittime di bullismo e cyberbullismo 47

Legge 69/2019 - "Codice Rosso"

La violenza domestica e di genere 49

Definizione di violenza domestica 50

Ciclo della violenza: caratteristiche 51

Legge n. 69/2019 52

1. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies C.P.) 52

2. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (ex art. 612-ter c.p.) 53

3. L'ampliamento delle informazioni 54

Legge n. 168 del 24 novembre 2023

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica 57

Storie di vittime di femminicidio 61

La devianza giovanile 65

Il fenomeno delle baby gang 69

Geolocalizzazione territoriale delle baby gang 71

Ammonimento per atti persecutori e per violenza domestica 73

1) L'ammonimento negli atti persecutori (ex art.8 d.l. 11/2009) 74

2. L'ammonimento per atti di violenza domestica 75

I crimini d'odio 77

Tipologia dei reati e vittime 78

Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori - Oscad 79

La cultura LGBTQ (condivisa dalle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer) 79

I minori vittime e autori di reato 83

Almeno nel contesto italiano, non si può rimanere colpiti dal carattere tragicamente costante assunto dalla violenza di genere, anche tra i giovanissimi. Papa Francesco è molto chiaro ed esplicito quando si tratta di studiare le radici di un simile fenomeno: «In troppi luoghi e troppe situazioni le donne sono messe in secondo piano, sono considerate “inferiori”, come oggetti: e se una persona è ridotta a una cosa, allora non ne vede più la dignità, la si considera solo una proprietà di cui si può disporre in tutto, fino addirittura a sopprimerla. Quante donne sono sopraffatte dal peso e dal dramma della violenza! Quante sono maltrattate, abusate, schiavizzate, vittime della prepotenza di chi pensa di poter disporre del loro corpo e della loro vita, obbligate ad arrendersi alla cupidigia degli uomini»¹.

Il dramma di questa situazione è purtroppo rafforzato anche da alcune interpretazioni religiose, cristiane e non, che resistono in alcune sacche di popolazione, facendo leva sulla stessa figura di Maria, che viene presentata come donna sottomessa, silenziosa, perennemente al servizio dei maschi, chiusa nelle mura domestiche, pronta ad accettare tutto senza recriminazioni.

All'interno del cristianesimo, non si finirà mai di sottolineare e ripetere le parole di san Paolo VI: «la donna contemporanea, desiderosa di partecipare con potere decisionale alle scelte della comunità, contemplerà con intima gioia Maria che, assunta al dialogo con Dio, dà il suo consenso attivo e responsabile non alla soluzione di un problema contingente, ma a quell'opera di secoli, come è stata giustamente chiamata l'incarnazione del Verbo; si renderà conto che la scelta dello stato verginale da parte di Maria, che nel disegno di Dio la disponeva al mistero dell'Incarnazione, non fu atto di chiusura ad alcuno dei valori dello stato matrimoniale, ma costituì una scelta coraggiosa, compiuta per consacrarsi totalmente all'amore di Dio. Così constaterà con lieta sorpresa che Maria di Nazaret, pur completamente abbandonata alla volontà del Signore, fu tutt'altro che donna passivamente remissiva o di una religiosità alienante, ma donna che non dubitò di proclamare che Dio è vindice degli umili e degli oppressi e rovescia dai loro troni i potenti del mondo (cf. Lc 1,51-53); e riconoscerà in Maria, che primeggia tra gli umili e i poveri del Signore, una donna forte, che conobbe povertà e sofferenza, fuga ed esilio (cf. Mt 2,13-23): situazioni che non possono sfuggire all'attenzione di chi vuole assecondare con spirito evangelico le energie liberatrici dell'uomo e della società; e non le apparirà Maria come una madre gelosamente ripiegata sul proprio Figlio divino, ma donna che con la sua azione favorì la fede della comunità apostolica in Cristo (cf. Gv 2,1-12) e la cui funzione materna si dilatò, assumendo sul Calvario dimensioni universali»².

Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato a quest'opera, che mi auguro ricca di frutti a sostegno delle donne, delle società e delle nazioni.

Prof. Stefano Cecchin, OFM
Presidente

¹ FRANCESCO, *Messaggio per la campagna nazionale contro la violenza sulle donne organizzata da Rai Radio1 Gr1 e CAD-MI D.I.Re*, del 27 ottobre 2023, in <<https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2023/documents/20231027-messaggio-controviolenza-sulledonno.html>>, visto il 13 novembre 2024.

² PAOLO VI, *Marialis cultus* 37, esortazione apostolica, del 2 febbraio 1974, in <https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19740202_marialis-cultus.html>, visto il 13 novembre 2024.

La violenza di genere sta diventando una tragica consuetudine, assumendo la forma dei femminicidi, la forma dell'eliminazione sistematica delle donne scomode, la forma della non protezione delle donne durante i conflitti armati.

Diverse possono essere le ragioni sottese a ciascuno di questi drammatici aspetti, ma tutti stanno a testimoniare il grande problema culturale del XXI secolo: il perdurare dell'incapacità di accogliere l'altro, già vissuto nel secolo XX. Dell'alterità, infatti, la donna è la concretizzazione, fin nel suo corpo.

Imbrigliare la donna significa imbrigliare l'altro; relegare la donna solo in alcuni ambienti significa relegare l'altro alla subalternità; cancellare la donna significa cancellare l'altro e condannarlo a morte.

Sulla pelle delle donne si gioca il futuro del mondo: l'espressione non è esagerata, anche se esposta a derive retoriche. Comprendere le radici della violenza che si scatena contro di loro significa comprendere le radici della violenza che sta tornando ad essere accettata come l'unica e vera forza politica, forza, cioè, regolatrice del pensiero e della vita.


È per questo che Papa Francesco afferma: «Davanti alla piaga degli abusi fisici e psicologici sulle donne c'è l'urgenza di riscoprire forme di relazioni giuste ed equilibrate, basate sul rispetto e sul riconoscimento reciproci. I condizionamenti di ogni tipo vanno contrastati con un'azione educativa che, a partire dalla famiglia, ponga al centro la persona con la sua dignità»¹.

A servizio di tale azione educativa si pone quest'opera, attenta a recepire quanto si muove nelle società e a riconsegnarlo alla libertà, alla consapevolezza e alla responsabilità di tutti.

Prof. Gian Matteo Roggio, MS
Direttore

¹ FRANCESCO, *Messaggio per la campagna nazionale contro la violenza sulle donne organizzata da Rai Radio1 Gr1 e CAD-MI D.I.Re*, del 27 ottobre 2023, in <<https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2023/documents/20231027-messaggio-controviolenza-sulledonno.html>>, visto il 13 novembre 2024.





MINORI E CRIMINALITÀ

Decreto Caivano L. 159 del 13 novembre 2023

A seguito dei gravi fatti di cronaca che si sono verificati a Caivano il governo ha emanato il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” entrato in vigore il 16 settembre 2023. Successivamente il D.L. è stato convertito, con modifiche, con la legge del 13 novembre 2023, n. 159.

Tale decreto introduce misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile e ha, tra i vari obiettivi, quello di coniugare la necessità di sanzionare e reprimere condotte delinquenti minorili con l'esigenza di avviare specifici percorsi socio-educativi, finalizzati al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose. Sono previsti, inoltre, interventi per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, mediante il rafforzamento dei meccanismi di controllo e verifica dell'adempimento dell'obbligo scolastico e l'introduzione di una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione, con l'introduzione di misure severe anche per i genitori. Ulteriori misure riguardano norme per il risanamento, la riqualificazione e la sicurezza del territorio del Comune di Caivano e per lo sviluppo economico e sociale dell'area e delle zone limitrofe.

Tra le misure che caratterizzano la l. n. 159/2023 si evidenzia in merito alle misure preventive l'applicabilità del c.d. “daspo urbano” (divieto di accesso a particolari aree della città) a maggiori di 14 anni. Il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore presso il tribunale dei minori.

Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per la vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale divieto è esteso alle scuole, alle università ed aree limitrofe.

È esteso il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (il c.d. “daspo Willy” contro la movida violenta) che potrà essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, di minaccia a pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Viene ampliata, poi, la platea dei soggetti verso i quali il Questore può disporre tali divieti.

La durata massima della misura è aumentata: si passa da una durata minima di sei mesi e massima di 2 anni a una durata minima di 1 anno e massima di

3 anni. In particolare si inaspriscono le pene per chi infrange tali divieti.

Per contrastare il fenomeno della violenza e delle *baby gang*, sono state modificate le norme di prevenzione personale dell'avviso orale. Attualmente, la misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con le nuove norme contenute nel provvedimento Caivano, l'avviso orale viene steso anche ai minorenni di età compresa tra i 12 e i 14 anni per i reati con pena inferiore ai 5 anni.

Viene introdotta una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore al massimo di 5 anni. Trattandosi di soggetti non sono imputabili, questi saranno convocati dal questore unitamente ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà inflitta una multa da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire i fatti criminosi.

Altra misura che è stata inserita nel decreto “Caivano” è quella della possibilità di vietare l'utilizzo del cellulare ai minori di anni 14: il Questore può proporre all'Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore di 14 anni, di possedere e di utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale.

Nello specifico, si deve osservare che se il minore viola le prescrizioni dell'avviso orale, può essergli imposto, come per i maggiorenni, la detenzione in carcere da 1 a 3 anni e la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Sul piano processuale viene inasprito il possibile accesso al carcere: viene abbassata da 9 anni a 6 anni la pena massima per procedere con il fermo, l'arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per i delitti non colposi ed è stato inoltre inserito il criterio di pericolo di fuga anche per i minori.

Si potenzia la facoltà dell'arresto in flagranza per il reato di “porto d'armi od oggetti atti ad offendere” e si inaspriscono, fino a raddoppiarle (si passa in alcuni casi da un massimo di 2 a un massimo di 4 anni di reclusione) le sanzioni relative a tale reato. Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni.

In merito al processo penale a carico di imputati

minorenni, si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per il quale si consente l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minore colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale; per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scende da 5 a 4 anni; si prevede, inoltre, che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possono essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale produzione e spaccio di stupefacenti).


Ma il provvedimento consente anche l'avvio di un percorso di rieducazione del minore. Il Pubblico ministero, nel caso di reati per i quali è prevista la pena non superiore nel massimo a 5 anni di reclusione, notifica al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento. Un tale percorso è condizionato al fatto che il minore "acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione che preveda il coinvolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit per lo svolgimento di attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi.

Inoltre, in merito alla presenza di organizzazioni mafiose in vaste aree del nostro paese che molte volte si traduce in abbandono scolastico, in quanto ragazzi che vivono in contesti familiari "difficili" non vedono altre opportunità di "realizzazione" se non quelle di aderire alla "cultura mafiosa" prima e "all'organizzazione criminale" dopo, al fine di sconfiggere la grave piaga sociale della dispersione scolastica ha previsto, con il decreto Caivano, l'introduzione di una nuova norma penale contro i genitori che non mandano a scuola i figli in età dell'obbligo scolastico, per i casi di elusione dal rispetto dell'adempimento dell'obbligo scolastico, con una pena massima di 1 anno di reclusione nel caso di abbandono scolastico; inoltre i soggetti che violano l'obbligo perdono il diritto di percepire l'assegno di inclusione.

Rappresenta una valorizzazione del loro ruolo il fatto che tra le misure urgenti entrate in vigore rintracciano anche i genitori e coloro i quali esercitano la spodesta genitoriali: le famiglie dovranno rispondere della devianza criminale dei figli.

La persona offesa da reati informatici (si pensi al *revenge porn*) potrà richiedere al *provider* del sito *internet* o al social di oscurare le proprie immagini finite illecitamente in rete. La richiesta può portare all'oscuramento, alla rimozione e al blocco dei dati personali della vittima, agendo tempestivamente sulla diffusione *internet*.





DECRETO CAIVANO N. 123 DEL 15 SETTEMBRE 2023

Relazione del Ministero della Giustizia

Relazione illustrativa

Il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla criminalità minorile e all'elusione scolastica, nonché per la tutela dei minori vittime di reato, considerate le caratteristiche di maggiore pericolosità e lesività acquisite nei tempi recenti dalla criminalità minorile. Ciò al fine di approntare una risposta sanzionatoria ed altresì dissuasiva, che mantenga l'attenzione per la specificità della condizione dell'autore di reato minorenni, intervenendo sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari ed altresì prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose. Il decreto detta altresì misure urgenti e necessarie per la tutela dei minori nello spazio cibernetico e nei servizi on-line, al fine di garantirne il benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale.

Il provvedimento consta di 16 articoli suddivisi in quattro Capi.

Il **Capo I** riguarda gli interventi infrastrutturali nel territorio del Comune di Caivano.

Art. 1 (Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano)

L'articolo in esame è finalizzato a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano.

Il **comma 1** prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sia nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre, d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario per la realizzazione di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del Comune di Caivano, nonché di interventi per la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il piano straordinario è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di 30 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.

Al **comma 2** si stabilisce che per la realizzazione dei predetti interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamen-

to, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Si prevede, inoltre, che per detti interventi il Commissario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza, con oneri posti a carico dello stanziamento di cui al comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4.

Al **comma 3** si prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di supporto per lo svolgimento dei compiti del Commissario straordinario, la quale opera alle dirette dipendenze del Commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico, pari a un anno, prorogabile di un ulteriore anno.

A tale struttura sono assegnate fino a cinque unità di personale di cui una di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con i predetti enti, in possesso di specifiche competenza e professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si stabilisce, altresì, che il personale della struttura sia collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, nonché che sia reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Si prevede, infine, che il DPCM istitutivo della struttura di supporto determini, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura, nonché il compenso del Commissario, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1, il quale può avvalersi anche delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato.

Al **comma 4** si stabilisce che con il piano stra-

ordinario siano effettuati anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue.

Per la realizzazione di tali interventi, si prevede che il Commissario straordinario sia avvalga del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute, che svolge altresì le funzioni di centrale di competenza, con oneri posti a carico dello stanziamento di cui al comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del 2 per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

Il **comma 5** stabilisce che spetta al Commissario prevedere anche criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato.

Al **comma 6** si prevede che vengano finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano, da destinare ad attività educative e formative. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), sono realizzati dalle istituzioni universitarie locali in raccordo con il Commissario straordinario e per essi operano le deroghe di cui al comma 2, primo periodo.

Il **comma 7** reca la copertura degli oneri di cui al comma 6 a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.

Ai **commi 8, 9 e 10** si autorizza il comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio.

Si quantificano, infine, gli oneri derivanti da tali assunzioni e si individua la relativa copertura finanziaria.

Art. 2 (Misure in favore dell'orientamento e del supporto agli studenti del Comune di Caivano)

L'articolo reca misure volte ad ampliare gli strumenti di intervento dello Stato al fine di fronteggiare

le situazioni di degrado, di vulnerabilità sociale e di povertà educativa nel territorio del Comune di Caivano, in coerenza con le finalità perseguite dal provvedimento, promuovendo specifiche azioni finalizzate al coinvolgimento delle istituzioni di alta formazione nel ricomporre il tessuto sociale e offrire nuove prospettive di sviluppo ai giovani del territorio.

In particolare, il **comma 1** interviene a destinare specifiche ed ulteriori risorse all'attività di orientamento universitario, da sviluppare in raccordo tra le istituzioni scolastiche del territorio e gli enti di alta formazione regionale, così da mettere a sistema l'offerta di servizi educativi e di prospettive professionali per i giovani e i giovani adulti di un territorio così provato da situazioni di marginalità sociale ed economica.

Si prevede che il Ministero dell'università e della ricerca possa sottoscrivere un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con una o più Università statali aventi sede in Campania, al fine di finanziare introdurre specifici percorsi di orientamento per il supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. Tali progetti hanno la finalità, quindi, di introdurre specifici percorsi di orientamento - da svolgersi anche in collaborazione con le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) - per il supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei territori limitrofi.

Si intende, in questo modo, e in coerenza con il quadro normativo delineato dal provvedimento in questione, intervenire, al fine di offrire una risposta mirata ed efficace, sulle importanti fragilità di ordine sociale e culturale che colpiscono i tanti ragazzi che vivono nel territorio del Comune di Caivano. A tal fine, si vuole ulteriormente promuovere, mediante la costruzione di progetti mirati organizzati dalle istituzioni universitarie site nella Regione campana, attività di orientamento in favore degli studenti delle scuole superiori per supportarli nel delicato percorso di crescita personale e di transizione verso l'università.

Il **comma 2** disciplina la copertura finanziaria delle misure disciplinate al comma 1.

Il **Capo II** reca disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile.

Art. 3 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

La disposizione reca alcune modifiche normative in materia di misure di prevenzione, accomunate dall'obiettivo di elevare ulteriormente il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni "luoghi-chiave" del contesto urbano e della vita comunitaria.

Viene potenziata, in particolare, la misura del divieto di accesso a determinati luoghi a tutela del decoro urbano e della sicurezza (D.A.C.U.R.), di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al fine di ampliarne e rafforzarne il raggio di applicazione.

Ulteriore intervento preventivo viene effettuato sull'istituto del foglio di via obbligatorio, per risolvere alcune criticità applicative e adeguarlo al mutato contesto sociale.

Il **comma 1, lettera a)** elimina la procedura di convalida da parte dell'A.G. per l'ipotesi "aggravata" di D.A.C.U.R. prevista dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 14/2017, atteso che la misura può risultare maggiormente incisiva con l'aumentare del suo termine di durata senza prevedere ulteriori prescrizioni che gravano sulle libertà del destinatario, come accade per il D.A.S.P.O., ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e per i D.A.C.U.R. di cui agli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge 14/2017.

Sempre in un'ottica di armonizzazione con la disciplina degli altri divieti di accesso previsti dagli articoli 13 e 13-bis del medesimo decreto-legge, viene inoltre chiarita l'applicabilità della misura di prevenzione in parola anche ai minorenni ultraquattordicenni, che nell'attuale assetto normativo è deducibile solo in via indiretta dall'interpretazione dell'ultimo periodo del comma 3: "Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni", limitandosi la lettera della vigente disposizione alla mera comunicazione con carattere, quindi, esclusivamente informativo al Procuratore della Repubblica. Con il **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'articolo 13 del riferito decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, recante ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi.

In tale contesto, al fine di incrementare l'efficacia della misura del divieto di accesso, se ne estende l'ambito oggettivo di applicazione a tutti i luoghi di spaccio individuati dal comma 1 dell'articolo 13 (scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, pubblici esercizi), anziché ai soli "locali o esercizi analoghi" menzionati dall'attuale disposizione. Sul versante dei reati- presupposto,

vengono, inoltre, incluse le condotte in materia di sostanze stupefacenti contemplate dall'articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (**n. 1**).

Per quanto concerne le prescrizioni aggiuntive contemplate dal comma 3 dell'articolo 13, si prevede che le stesse siano applicabili quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità.

Tale soluzione consente di potenziare la misura in argomento e di armonizzarla con la disciplina del D.A.C.U.R. di cui all'articolo 13-bis, che prevede l'applicabilità delle prescrizioni senza presupposti ulteriori rispetto al divieto di accesso.

Resta ferma, per entrambi i provvedimenti, la procedura di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (**n. 2**).

In coerenza con la richiamata logica di omogeneità delle disposizioni, la sanzione penale prevista per la violazione della misura viene aggravata, con la previsione della reclusione da uno a tre anni e della multa da 10.000 euro a 24.000 euro, in modo da garantire uniformità con le altre misure a carattere ordinativo/interdittivo volte a tutelare la sicurezza di determinati luoghi, in particolare con l'articolo 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di DASPO (**n. 3**).

Con il **comma 1, lettera c)**, viene modificato, mediante cinque mirati interventi, l'articolo 13-bis del surriferito decreto-legge 14/2017, al fine di rafforzare le misure in materia di prevenzione di disordini e violenze negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento (cd. "DASPO Willy").

Su questo fronte, nella prospettiva di rendere la misura ancora più incisiva, si dispone (**n. 1**) l'ampliamento del novero delle condotte-presupposto, aggiungendo alle fattispecie già previste dal comma 1, i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (porto di armi e di oggetti atti ad offendere) e agli articoli 336 e 337 del codice penale (resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale).

Viene aggiunta, inoltre, accanto all'arresto e al fermo, la sottoposizione ad una delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 284 (arresti domiciliari) e 285 (custodia cautelare in carcere) c.p.p., quale presupposto per l'applicazione della fattispecie aggravata di D.A.C.U.R., che consente al Questore di inibire l'accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia (**n. 2**).

Tale intervento è motivato da ragioni di coerenza intrinseca e di funzionalità del sistema: sulla base dell'attuale assetto normativo, infatti, tra i destinatari della misura di prevenzione in esame potrebbero figurare, ad esempio, i soggetti arrestati in flagranza,

che a seguito di convalida sono stati rimessi in libertà senza alcuna misura restrittiva, ma non i soggetti che sono stati colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dall'A.G., in ragione dell'accertamento di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari concrete ed attuali.

La delineata ratio di armonizzare la disciplina delle misure a carattere ordinativo/interdittivo è alla base, altresì, della rideterminazione (n. 3) della durata del divieto ("da 6 mesi a 2 anni, si estende "da 1 a 3 anni"), dell'individuazione (n. 4) di una durata specifica per le prescrizioni (fino a 2 anni, analogamente a quanto previsto per il provvedimento di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legge), nonché di adeguare (n. 5) l'entità della sanzione penale (prevedendo la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 euro a 24.000 euro), come nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Il **comma 2** modifica la struttura e la disciplina della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia e prevenzione).

Nell'attuale configurazione normativa, detta misura preventiva presenta infatti alcune criticità che rischiano ormai di comprometterne la flessibilità d'impiego e l'efficacia rispetto alle attuali dinamiche sociali e alle manifestazioni e tendenze illegali.

Ciò soprattutto con riferimento alla previsione dell'obbligo di rimpatriare il soggetto allontanato nel comune di residenza, che nella realtà odierna quasi sempre si allontana autonomamente prima dell'emissione o comunque della notifica del "foglio di via", rischiando di pregiudicare la validità e l'efficacia del provvedimento questorile per mancanza di una delle sue due parti essenziali (rimpatrio nel comune di residenza e divieto di ritorno dal comune da cui sono state allontanate).

Su questo punto, si registra una diversità interpretativa tra la giurisprudenza ordinaria e quella amministrativa.

La prima ha più volte affermato (*ex multis* Cass. Sez. I, n. 40832/2019) che "le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua legittima emissione", tanto che la mancanza di una delle due parti darebbe luogo ad illegittimità del provvedimento per difformità dal tipo legale. Nella prassi operativa, tale circostanza crea delle difficoltà soprattutto nei casi in cui, come anticipato, al momento della notifica della misura il soggetto destinatario abbia già lasciato il territorio del Comune per rientrare nel luogo di residenza,

rendendo così l'eventuale "ordine di rimpatrio" un mero formalismo, tale da metterne in discussione la ragionevolezza.

La Giurisprudenza amministrativa, invece, ha affermato la legittimità di un provvedimento di foglio di via obbligatorio privo dell'"ordine di rimpatrio" a carico di un soggetto che aveva già fatto rientro nel luogo di residenza, ritenendo che l'Amministrazione - in tale occasione - avesse correttamente utilizzato il potere di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, modulandone l'esercizio e gli effetti in modo da farli aderire alla situazione reale, con il minor sacrificio per il soggetto passivo: in altri termini, poiché il prevenuto non si trovava "fuori dei luoghi di residenza" (questo il tenore dell'art. 2 sopra citato) al momento dell'emissione del provvedimento, l'Amministrazione si è limitata alla sola inibizione del ritorno nel comune da quale il prevenuto è stato allontanato".

In effetti, proprio la facilità e la rapidità di movimento dei possibili destinatari del "foglio di via", unitamente alla disponibilità di numerosi mezzi di trasporto, sia convenzionali che non convenzionali, suggerisce di rimodulare l'istituto in parola nel senso di valorizzare la componente interdittiva del ritorno nel Comune da cui si viene allontanati, rispetto a quella del rimpatrio nel luogo di residenza, e di aggravare le conseguenze a carico di chi non ottempera all'ordine di allontanamento o rientra senza autorizzazione nel territorio inibito.

Per questa via, ferma restando l'adozione di un espresso ordine di lasciare il territorio comunale entro un massimo di 48 ore, il fuoco del nuovo "foglio di via" viene acceso sul divieto di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a 4 anni (attualmente, è fino a 3 anni), in un'ottica di armonizzazione con le misure di prevenzione a carattere ordinativo-interdittivo (come il divieto di accesso alle manifestazioni sportive-DASPO e il divieto di accesso ai centri urbani-DACUR) che rende autonomamente operante il divieto di ritorno anche nei casi in cui, al momento della notifica, il soggetto abbia già abbandonato il territorio comunale (**comma 2, lett. a**).

Sul piano sanzionatorio, la sanzione penale prevista dall'art. 76, comma 3, del citato d.lgs. n. 159/2011, per la violazione della misura de qua, che attualmente coincide con l'arresto da 1 a 6 mesi, viene tramutata in un delitto punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e la multa fino a 10.000 euro, e così uniformata a quella prevista per la violazione di altre misure preventive, come ad esempio il D.A.S.P.O. ex art. 6 della legge n. 401/1989 (**comma 2, lett. b**).

Art. 4 (Disposizioni per il contrasto dei reati

in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti)

L'intervento modifica alcune disposizioni di natura sia procedurale che sostanziale penale, allo scopo di potenziare le facoltà di arresto in flagranza della polizia giudiziaria per il reato di porto d'armi od oggetti atti ad offendere, in particolare quando concorrente con altro reato commesso con violenza o minaccia, e di inasprire il sistema sanzionatorio delle medesime fattispecie di porto d'armi e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle ipotesi di lieve entità.

Con il **comma 1** vengono "ritoccate" le sanzioni previste dall'art. 4, commi 3-5, della legge n. 110/1975 per il porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il **comma 2**, in coerenza con l'inasprimento sanzionatorio realizzato dal comma 1 sulle sanzioni penali dell'art. 4 della legge n. 110/1975, aumenta da 3 a 4 anni nel massimo la pena dell'arresto per il reato di porto abusivo di armi per cui non è ammessa licenza, ai sensi dell'art. 699, secondo comma, del codice penale.

Il **comma 3** modifica il comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico delle sostanze stupefacenti e psicotrope), inerente ai fatti di spaccio di stupefacenti connotati da "lieve entità", per aumentarne la forbice edittale da sei mesi a 5 anni (attualmente, è da 6 mesi a 4 anni).

Art. 5 (Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

La disposizione reca interventi urgenti volti a contrastare, sul piano della prevenzione "sociale", il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al crescente e allarmante fenomeno delle "bande giovanili" (cd. baby-gang), ossia dei gruppi di minorenni dediti o inclini alla commissione di svariate fattispecie incriminatrici, la maggior parte delle quali connotate dall'uso della violenza fisica e/o psicologica e incidenti soprattutto su beni giuridici quali l'incolumità e la libertà individuale e il patrimonio altrui.

Il **comma 1, lettera a)**, anche per adeguare la normativa vigente alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2023 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione, da qui anche "Codice antimafia e prevenzione"), nella parte in cui consentiva al Questore, con l'avviso orale, di imporre a coloro che sono stati definitivamente condannati per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, anche i telefoni cellulari, in violazione dell'art. 15 Cost. che consente la limitazione della libertà di comunicazione soltanto con atto motivato

dell'Autorità giudiziaria - modifica alcuni aspetti della misura di prevenzione personale dell'avviso orale, di cui all'art. 3 del Codice antimafia e prevenzione.

Innanzitutto, con il **numero 1)** della citata lett. a), la misura preventiva in discorso viene resa applicabile anche ai minori ultra-quattordicenni, conformemente a quanto previsto per gli ulteriori provvedimenti interdittivi già applicabili de iure condito ai minorenni (ammonimento per cyber-bullismo ex art. 7 della legge n. 71/2017, divieto di accesso alle manifestazioni sportive-DASPO ai sensi dell'art. 6 della legge n. 14/2017, divieto di accesso a pubblici esercizi e ai locali di pubblico spettacolo-DACUR di cui agli artt. 13 e 13-bis del decreto-legge n. 14/2017).

È bene precisare che la nuova tipologia di avviso orale si applicherebbe solo ai minorenni suscettibili nelle particolari categorie di pericolosità sociale previste dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c), del Codice antimafia e prevenzione, ovverosia ai minori che:

per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (lett. b);

per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale di altri minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (lett. c).

La misura preventiva dell'avviso orale cesserebbe con il compimento della maggiore età, momento a partire dal quale potrebbero dispiegarsi, in ipotesi, ulteriori e più rigorosi strumenti preventivi (come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) e penalistici.

Il **numero 2)** della lett. a), in coerenza con la suindicata modifica del comma 3-bis, interviene sul successivo comma 4 del medesimo articolo 3, concernente le prescrizioni aggiuntive all'avviso orale, per consentire al Questore di imporre (anche) ai minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni, siano stati destinatari di un avviso orale e risultino condannati per delitti non colposi, il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, una serie di oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di reati o alla messa in pericolo della sicurezza pubblica, quali armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone (come lo spray al peperoncino di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 110/1975, e al d.m. n. 103/2011,

che lo rende disponibile per i minori tra i sedici e i diciotto anni), prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme.

Il **numero 3)** della stessa lett. a) è invece destinato ad adeguare l'avviso orale, nella parte relativa alle prescrizioni sul possesso o l'uso dei cellulari, alla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n. 2/2023, rendendola al contempo applicabile anche ai soggetti minori.

Con il nuovo comma 6-bis che si introduce nel citato art. 3 del Codice antimafia, infatti, viene previsto che il divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, sia disposto, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale direttamente dall'Autorità giudiziaria, individuata (per ragioni sistematiche e di uniformità, atteso che il medesimo giudice è già competente a decidere in merito all'opposizione all'avviso orale ai sensi dell'attuale comma 6 dell'art. 3) nel Tribunale in composizione monocratica competente per le misure di prevenzione, su proposta avanzata dal Questore, nelle ipotesi in cui il soggetto da avvisare oralmente risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio, ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti.

Tali presupposti applicativi, si evidenzia, consentirebbero un adeguato campo di applicazione al provvedimento inibitorio, includendo, ad esempio, anche i condannati per determinati delitti colposi, come quelli in materia di circolazione stradale determinati dall'uso alla guida del cellulare o di altri dispositivi elettronici.

Il nuovo comma 6-ter stabilisce che sulla proposta del Questore il Tribunale debba decidere entro 30 giorni, e che il divieto di possedere od utilizzare cellulari non possa avere una durata superiore a 2 anni, con modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento ablatorio.

Il nuovo comma 6-quater prevede la ricorribilità in Cassazione del decreto giudiziario che dispone il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, cellulari o piattaforme informatiche o telematiche. Con la **lettera b) del comma 1**, infine, la sanzione penale prevista dall'art. 76, comma 2, del Codice antimafia e prevenzione, viene estesa alla violazione delle prescrizioni applicate al minorenne.

I **commi da 2 a 4** introducono una figura di

ammonimento analogo a quello previsto in materia cyber-bullismo, di cui all'art. 7 della legge n. 71/2017, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento. Gli effetti di tale ammonimento cessano comunque al compimento della maggiore età.

I **commi da 5 a 8**, infine, introducono, nell'ottica della prevenzione della recrudescenza della devianza giovanile, una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

Per tali soggetti, che notoriamente non sono imputabili penalmente ex art. 97 del codice penale, anche prendendo spunto dall'art. 224 dello stesso codice, che contempla ipotesi restrittive adottate dall'Autorità giudiziaria nei confronti di soggetti di età inferiore ai 14 anni che abbiano commesso delitti e siano pericolosi, si prevede il Questore li convochi ai fini dell'ammonimento unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Gli effetti dell'ammonimento in parola terminano in ogni caso al raggiungimento della maggiore età. Al fine di responsabilizzare questi ultimi nella cura e nella vigilanza sul minore, inoltre, viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.

Il **comma 9** dispone che l'Autorità competente a irrogare la predetta sanzione è individuata nel Prefetto, e viene fatto rinvio, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative.

Art. 6 (Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori)

La previsione apporta mirate modifiche al d.P.R. n. 448/1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

Vengono modificate, in particolare, alcune disposizioni concernenti i provvedimenti in materia di libertà personale, per adeguare l'apparato normativo al crescente e allarmante fenomeno dei minori che si rendono protagonisti di delitti anche particolarmente gravi per le modalità di aggressione dei beni giuridici protetti dall'ordinamento penale.

Al **comma 1, lettera a)**, viene rimodulato il parametro edittale contenuto nell'art. 18-bis del citato d.P.R. n. 488/1988 per consentire l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto

in flagranza di un delitto non colposo, e ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna all' esercente la responsabilità genitoriale o all' affidatario o a persona da questi incaricata. Con la modifica effettuata, la pena della reclusione prevista per il delitto non colposo commesso dal minore scende da 5 a 3 anni nel massimo, così da rendere possibile lo strumento dell' accompagnamento a seguito di flagranza in un maggior numero di ipotesi, corrispondenti a frequenti episodi pratici.

L' accompagnamento viene, altresì, esteso anche ai delitti di lesioni, furto, danneggiamento aggravato, nonché alle contravvenzioni in materia di porto illegale di armi da punta e taglio nonché di oggetti atti ad offendere previsti dall' articolo 699 c.p. o dell' articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il **comma 1, lettera b)**, novella l' articolo 19, comma 4, del citato decreto, al fine di ridurre da cinque a quattro anni il limite edittale previsto per l' applicazione delle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare.

Ulteriori modifiche riguardano il **comma 1, lettera c)**, con cui viene revisionato l' art. 23 del decreto sopra citato, che disciplina le ipotesi di applicazione di eventuali misure cautelari e, in virtù del rinvio effettuato dagli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, anche i casi di arresto dei minori in flagranza di reato e di fermo di minore indiziato di delitto.

Al riguardo, si evidenzia che l' esperienza investigativa e giudiziaria ha mostrato come con l' attuale formulazione dell' art. 23, che richiede per l' arresto in flagranza e l' applicazione di misure cautelari la commissione da parte di un minore di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell' ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni (oltre ad altre ipotesi tassativamente previste dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 23), sfuggano all' arresto facoltativo in flagranza di reato e alle potenziali misure cautelari una serie di delitti, perpetrati di frequente da soggetti minorenni, come i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), la violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), lo spaccio di stupefacenti di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990).

Con la modifica predisposta al **n. 1)**, premesso che tanto l' arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto quanto la custodia cautelare restano "facoltativi" per i minorenni, e dunque subordinati volta per volta alla valutazione delle condizioni oggettive e soggettive previste dall' art. 16, comma 3, e dall' art. 23, comma 2, la soglia edittale che consente di applicare le suddette misure pre-cautelari e cautelari scende da 9 a 6 anni, e vengono aggiunte ulteriori e specifiche

ipotesi di arresto facoltativo in flagranza così da ricomprendere ipotesi quali, la violenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti, comprese le ipotesi di lieve entità, di cui sempre più spesso si rendono responsabili soggetti minori.

Con il **n. 2)**, invece, viene modificato il comma 3 dello stesso art. 23, concernente i termini di durata massima della custodia cautelare, che per i minorenni sono attualmente ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici. Anche in questo caso, nell' ottica di valorizzare i profili di responsabilità di soggetti legalmente minorenni ma sostanzialmente e tendenzialmente sempre più precoci e sviluppati sul piano psico-fisico e comportamentale-relazionale, la durata massima dei citati termini di custodia cautelare, in ossequio al principio del *favor minoris*, viene mantenuta "attenuata" rispetto ai maggiorenni, ma la riduzione diviene di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici.

Art. 7 (Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale)

L' articolo intende approntare una tutela anticipata nei casi di delitti di particolare gravità, quali l' associazione a delinquere di stampo mafioso - articolo 416-bis del codice penale - e l' associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - articolo 74 del D.P.R. 309/1990 -, nelle cui indagini emerga una situazione di pregiudizio per un minore. Il riferimento alla "situazione di pregiudizio", dunque non la partecipazione del minore al delitto in forma concorsuale, che di per sé darebbe luogo al coinvolgimento del procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ripete una dizione sperimentata nella legislazione minorile e, unitamente al dovere di segnalazione del pubblico ministero precedente, consente di contemperare le esigenze investigative con la protezione del soggetto in formazione esposto a pericolo dalla condotta genitoriale. La trasmissione selezionata degli atti di indagine al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, permette di adottare, eventualmente, i provvedimenti convenienti per rimediare al cattivo uso della responsabilità genitoriale, grazie alla legittimazione ad agire prevista dall' articolo 336 del Codice civile.

La nuova disposizione, consentendo la segnalazione già durante la fase delle indagini preliminari, se da un lato anticipa la tutela al momento di emersione della situazione pregiudizievole, dall' altro andrà letta sistematicamente, in modo da salvaguardare il segre-

to d'indagine.

Art. 8 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore)

L'articolo interviene su aspetti puntuali del D.P.R. 448/1988, che reca una disciplina specifica per il processo a carico di minorenni o di soggetti che, pur ultra-diciottenni, abbiano commesso un reato da minori.

Attualmente, il processo penale minorile non consente di applicare la custodia cautelare in carcere per il pericolo di fuga, in ciò distinguendosi dal processo nei confronti degli adulti. Ed infatti, sebbene l'articolo 23, "Custodia cautelare", del DPR 448/1988, alla lettera b) preveda la possibilità di disporre la misura cautelare massimamente afflittiva «se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga», la Corte costituzionale, con la sentenza n. 359 del 26 luglio 2000, ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale.

Il vuoto normativo è però emendabile, dal momento che la dichiarazione di incostituzionalità è dipesa da un cattivo uso del potere di delega legislativa e non da ragioni di contrasto inerenti alla tutela di diritti fondamentali. Ed infatti, come argomenta la Corte, «il legislatore delegato ha [...] violato i criteri della delega, consentendo il ricorso alla custodia in carcere per i minori in una ipotesi nella quale la delega non lo prevedeva: la relativa disciplina è dunque illegittima per contrasto con l'art. 76 della Costituzione».

Quali possano essere state le ragioni del legislatore delegante, occorre osservare che ormai il minorene ha, in diritto ed in fatto, maggiori possibilità di "darsi alla fuga".

L'opinione tradizionale faceva affidamento sulla circostanza che il minorene non avesse un diritto di allontanarsi dal domicilio stabilito per lui dai genitori. L'articolo 318 del Codice civile stabilisce, infatti, che «Il figlio, sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare». La disposizione viene, però, generalmente interpretata ed applicata non già in senso letterale, ma coordinandola, specie dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, con i principi ispiratori della disciplina dei rapporti tra genitori e figli¹ ed è ammissibile che, qualora il Giudice tutelare rigetti il ricorso dei genitori, il Tribunale per i minorenni autorizzi il fi-

glio a stabilire autonomamente il proprio domicilio.

Oltre a tale considerazione, sono sempre maggiori gli spazi di autonomia giuridica riconosciuti ai minorenni, senza contare l'alto numero di quelli che, per ragioni varie (migratorie, estremo disagio economico o educativo, contiguità ad ambienti criminali), non sono, in fatto, sottoposti alla autorità di alcuno.

Una ulteriore incongruenza è rappresentata dal fatto che il minorene può essere sottoposto a fermo di indiziato di delitto per pericolo di fuga, ma per la stessa esigenza cautelare non può essere sottoposto alla custodia in carcere.

L'intervento normativo, in continuità con quanto previsto dall'articolo 274, comma n. 1, lettera b), del codice di procedura penale, introduce la dizione "se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga", invece che quella originaria del D.P.R. 448/1988, per evidenti ragioni di uguaglianza (**comma 1, lett. a).**

Inoltre, con il **comma 1, lett. b).**, si introduce un nuovo articolo 27-bis, rubricato "Percorso di rieducazione del minore", posto immediatamente dopo la disciplina della messa alla prova, per il quale l'esito positivo di un percorso di reinserimento e di rieducazione, accertato dal giudice precedente in apposita udienza, implica l'estinzione del reato a fronte del quale era stata disposta la sospensione del processo. In caso di valutazione negativa, invece, l'iter processuale riprende il proprio corso, sicché il giudice «restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale», con esclusione dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova.

La novella, dunque, introduce un ulteriore istituto di *diversion* che, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, consente il minor pregiudizio per lo sviluppo del minore a fronte di fatti di non particolare gravità.

Art. 9 (Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

L'articolo interviene sul decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, che prevede il collocamento negli Istituti penali per i minorenni degli autori di reato in esecuzione pena fino al compimento dei 25 anni. In particolare, si introduce il nuovo comma 3-bis, il quale prevede che al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1- mutuate dall'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale" - su richiesta del direttore dell'istituto di pena per i minorenni e su decisione del magistrato

di sorveglianza, il detenuto può essere trasferito in un istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La disposizione distingue tra due fasce di età:

per il detenuto che abbia compiuto i diciotto anni ma non ancora i ventuno, le condizioni richiamate devono ricorrere congiuntamente;

per il detenuto che abbia compiuto i ventuno anni e fino al compimento dei venticinque, è sufficiente il ricorrere di una tra le tre condizioni.

Il nulla osta potrà essere negato solo nel caso in cui il magistrato di sorveglianza, sussistendo le condizioni di cui al comma 1, rinvenga ragioni di sicurezza, legate anche, ma non soltanto, alla persona del detenuto.

La norma intende limitare l'esposizione dei detenuti ancora minorenni a condotte di sopraffazione o comunque gravemente lesive per la sicurezza dei ristretti e dell'istituto, oppure influenti negativamente sul percorso rieducativo, realizzate da condannati che, per una età più matura, possono instaurare nell'Istituto dinamiche violente e coagulare spinte antisociali collettive.

Il **Capo III** reca disposizioni in materia di offerta educativa.

Art. 10 (Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud")

La disposizione, che novella l'articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 2023, è volta a rafforzare l'offerta educativa nelle scuole del SUD caratterizzate da alta dispersione scolastica. In particolare, al **comma 1**, si prevede l'attivazione di incarichi temporanei e aggiuntivi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) fino al 31 dicembre 2023, presso le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, necessari per lo svolgimento dei progetti previsti dal piano Agenda Sud e per l'apertura pomeridiana delle scuole. A tal fine, l'attuale fondo destinato agli incarichi aggiuntivi di personale ATA di 50 milioni viene incrementato di ulteriori 12 milioni per l'anno 2023 e viene individuata la copertura finanziaria.

Con il **comma 2**, si autorizza per l'A.S.2023/2024 la spesa di 3.333.000 (anno 2023) e di 10.000.000 euro (anno 2024) per potenziare l'organico dei docenti coinvolti nei progetti pilota del piano "Agenda Sud", e viene individuata la copertura finanziaria.

Al **comma 3**, si autorizza la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse relative al POC per la Scuola 2014-2020, destinata alle istituzioni scolastiche statali del mezzogiorno, individuate sulla base

delle rilevazioni nazionali INVALSI, per realizzare progetti destinati a rafforzare le competenze di base dei giovani, promuovere l'apprendimento attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica, sostenere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine e attivare il supporto socio-educativo.

Il **comma 4**, novellando l'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto legislativo n. 59 del 2017, reca una modifica di ordine sistematico.

Il **comma 5** prevede l'incremento di 6 milioni di euro sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire l'abbandono scolastico attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa con progetti specifici, anche extracurricolari e incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate, garantendo la continuità didattica. A quest'ultimo scopo, in favore dei docenti a tempo indeterminato, si introducono misure incentivanti di ordine economico (attribuzione di una quota pari al 50% dell'incremento del Fondo, secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica) nonché di ordine premiale ai fini della carriera scolastica (attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.).

Al **comma 6** si prevede che per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Si individua infine la copertura finanziaria.

All'uopo, con il **comma 7** si abroga l'articolo 49-bis (Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro) del decreto-legge n. 34 del 2019, che riconosce un parziale esonero contributivo in favore di determinati datori di lavoro, con copertura dei relativi oneri a carico del predetto fondo MEF.

Art. 11 (Potenziamento del Piano asili nido fascia di età 0-2 anni)

L'articolo interviene al fine di rafforzare e assicurare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dall'investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'intervento, in particolare, è fondamentale per colmare il divario tra nord e sud, per rimuovere gli ostacoli al lavoro femminile e sostenere le famiglie

con azioni concrete.

A tal fine, con il **comma 1**, si autorizza un nuovo piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni, i cui interventi saranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** provvede ad individuare le risorse a sostegno della misura

Art. 12 (Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico)

L'articolo è volto a rafforzare il rispetto dell'obbligo scolastico mediante l'abrogazione dell'articolo 731 del codice penale, meramente contravvenzionale e la cui tutela era limitata all'istruzione elementare, con la contestuale introduzione dell'articolo 570-ter nel codice penale, inserito, in maniera più appropriata da un punto di vista sistematico, tra i delitti contro l'assistenza familiare.

La disciplina penale è costruita facendo riferimento, anche mediante incorporazione, all'art. 114, "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico", del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", secondo il quale: «1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli adempimenti

L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.

Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.

Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.

Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101».

Il **comma 1** introduce l'articolo 570-ter codice penale, rubricato "Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori" con il quale è disciplinata, al primo comma, l'ipotesi di dispersione assoluta - quella del minore mai iscritto a scuola nonostante l'ammonizione - punita con una pena fino a due anni di reclusione. Nel secondo comma della medesima disposizione si disciplina l'ipotesi dell'abbandono scolastico, ossia la condotta del minore che, pur iscritto, faccia un elevato numero di assenze tali da eludere, di fatto, l'obbligo scolastico, che è punita con una pena fino ad un anno di reclusione.

Il soggetto attivo non è solo il titolare della responsabilità genitoriale ma anche il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico: si è mutuata la dizione della disciplina settoriale, anche per i minori affidati a comunità o i cui genitori siano limitati o privati del munus genitoriale.

Il riferimento alla disciplina del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, permette di giungere alla sanzione penale solo laddove non abbia funzionato il meccanismo amministrativo dell'ammonizione di cui all'art. 114, comma 4, ed entro una settimana dallo stesso, volto a garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico, dunque con gradualità.

Il **comma 2** prevede che l'esercizio dell'azione penale per il reato di cui all'articolo 570-ter c.p. è accompagnato dalla segnalazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile, dunque per l'intervento sulla responsabilità genitoriale.

Con il **comma 3** viene abrogato l'art. 731 del codice penale.

Il rinnovato bene giuridico consente di intervenire appropriatamente sul decreto-legge 4 maggio 2023, 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, mediante l'introduzione di due nuove misure (**comma 4**):

- l'esclusione dal diritto all'Assegno di inclusione per il nucleo familiare derivante dalla omessa documentazione sulla regolare frequenza della scuola dell'obbligo dei componenti minorenni del medesimo nucleo.
- la sospensione dell'Assegno di inclusione fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Il **Capo IV** reca disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale

L'esposizione dei minori a contenuti inadeguati, violenti e/o pornografici mina il rispetto della loro dignità e della loro privacy potendo compromettere in concreto il loro benessere e pieno sviluppo psico-fisico.

Un'adeguata protezione dei minori, costituzionalmente garantita dall'articolo 31 della Costituzione, finalisticamente orientata ad uno sviluppo armonioso e completo della loro personalità così come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, costituisce il fulcro di plurimi interventi a tutela dei minori, tra cui: la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, c.d. Convenzione di Lanzarote, del 25 ottobre 2007, e la sua ratifica del Parlamento Italiano con legge 1 ottobre 2012, n. 172; la Risoluzione 1835 (2011) e la Raccomandazione 1981 (2001) del Consiglio d'Europa sulla "Pornografia violenta ed estrema"; la Risoluzione 2119 (2016) e la Raccomandazione 2092 (2016) del Consiglio d'Europa per "Combattere l'eccessiva sessualizzazione dei bambini"; la Risoluzione 2929 (2022) e la Raccomandazione 2225 (2022) del Consiglio d'Europa "Per una valutazione dei mezzi e delle disposizioni per combattere l'esposizione dei bambini ai contenuti pornografici"; la dir. 2018/1808/UE, attuata dal legislatore nazionale con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, tesa ad estendere le tutele previste per i minori nell'ambito delle comunicazioni audiovisive alle piattaforme di condivisione video e ai contenuti audiovisivi condivisi sui social media (artt. 37, 38, 41 e 42); l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di "Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio", convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70, come attuato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera 9/23/CONS del 25 gennaio 2023 e allegata linea guida, che ne limita l'applicazione ai soli pacchetti di offerte destinate ai minori.

L'articolato quadro normativo, come comprovato dai plurimi, anche recenti, episodi di cronaca, agevolati da una sovraesposizione dei minori a modelli comportamentali diseducativi per il tramite di un accesso indiscriminato ai contenuti presenti in rete, mostra la necessità di un rafforzamento, rendendo dunque necessaria ed urgente l'adozione di misure più efficaci per assicurare la fruibilità di uno spazio digitale nel quale siano minimizzati i rischi impattanti sulle personalità più vulnerabili. In quest'ottica, è urgente l'introduzione di un sistema di protezione

integrato che coinvolga, a diverso titolo, istituzioni, famiglie e operatori economici del mondo digitale, per un'operazione congiunta e sistemica che miri a rafforzare le misure volte all'alfabetizzazione digitale e a garantire ai minori la fruibilità di ambienti e contenuti digitali sicuri e non pregiudizievoli delle loro esigenze educative.

In tali termini, l'intervento normativo prevede - nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi di comunicazione elettronica, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale - specifici obblighi in capo ai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica per assicurare la disponibilità dei predetti sistemi nell'ambito dei contratti di fornitura dei servizi, nonché una robusta campagna di divulgazione, da parte delle istituzioni anche territoriali (come i centri per la famiglia) e degli stessi produttori, sull'importanza dell'uso di sistemi di controllo parentale per garantire, con immediatezza, alle famiglie un consapevole ed informato affiancamento dei minori nell'utilizzo della rete globale e dei suoi contenuti.

L'articolo 13 (Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica)

L'art. 13 mira a garantire un ambiente digitale sicuro per i minori, attraverso l'introduzione di specifiche misure relative alle applicazioni di controllo parentale, anche di carattere informativo, nel rispetto dei dati personali raccolti.

Il **comma 1** reca le definizioni dei termini principali che trovano applicazione nel Capo IV. In particolare, vengono definiti: alla lettera a) il controllo parentale, consistente nella possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo; alla lettera b) i dispositivi di comunicazione elettronica, comprendenti gli smartphones, i computers, i tablets e, ove compatibili, le consolle di videogames e altri possibili oggetti connessi come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di "Internet delle cose"; alla lettera c) le applicazioni di controllo parentale, consistenti in elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.

Al **comma 2** è previsto, nelle more che i produt-

tori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi di comunicazione elettronica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni di parental control, l'obbligo, in capo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

Il comma 3 stabilisce che i produttori di dispositivi di comunicazione elettronica, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informino l'utente circa la possibilità e l'importanza di installare le applicazioni di controllo parentale. Tale informativa può essere fornita anche mediante uno specifico foglio illustrativo da inserire nelle confezioni di vendita ovvero di uno specifico supporto adesivo da applicare sulla confezione. Si precisa, al riguardo, che il foglio illustrativo o il supporto adesivo devono contenere, mediante apposita evidenziazione grafica, chiara e semplice indicazione della presenza delle applicazioni di controllo parentale potenzialmente attivabili, nonché il rinvio, per un maggiore approfondimento sui contenuti informativi, ai siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento deve essere assicurato entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Al comma 4 si prevede che sia consentito, su richiesta dell'utente, senza alcun costo aggiuntivo, il servizio di attivazione delle applicazioni di controllo parentale, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica.

In sede di prima applicazione, per la definizione dei contenuti da filtrare e/o bloccare e delle modalità di realizzazione della tecnica del filtro o del blocco, è prevista l'applicazione delle disposizioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (delibera AGCOM n. 9/23/CONS, contenente indicazioni per l'implementazione di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio) ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70. Tale disciplina prevede, infatti, per i pacchetti di offerte dedicate ai minori (vedi comma 5), l'applicazione, tra i servizi preattivati, di sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati, nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica

disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259). Tali servizi preattivati sono gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto. Si prevedono, inoltre, obblighi informativi a carico degli operatori, nonché l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in caso di violazione degli obblighi previsti dalle predette disposizioni.

Al comma 5 viene confermata, per i pacchetti di offerte dedicate ai minori, l'applicazione delle disposizioni AGCOM adottate alla luce dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70 (cfr. comma 4).

Il comma 6 stabilisce il divieto di utilizzo, per scopi commerciali e di profilazione, dei dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni.

Al comma 7 viene introdotta una previsione di raccordo con riguardo ai dispositivi già in uso. Nel dettaglio, viene previsto l'obbligo, in capo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di inviare una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilità e all'importanza di installare le applicazioni di controllo parentale sui dispositivi di comunicazione elettronica già in uso, o comunque di richiederne l'attivazione. La comunicazione deve essere inviata nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 8 dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigili sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applichi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, ai sensi del quale: "I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 (lire venti milioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni). Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato

nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità".

L'articolo 14 (Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative)

L'art. 14 introduce misure di informazione e sensibilizzazione per un uso consapevole dei servizi di comunicazione elettronica e della rete.

Il **comma 1** prevede, ad opera del Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, la promozione di studi e l'elaborazione di linee guida destinate ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, e in particolare agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.

Il **comma 2** prevede l'offerta, da parte dei Centri per la Famiglia, di servizi di consulenza e di alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla tutela dei minori rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal riguardo, è prevista la realizzazione di un'intesa in sede di Conferenza Unificata per la fissazione dei criteri e delle modalità di attuazione di tali servizi.

Il **comma 3** introduce l'avvio di campagne informative annuali, a cura del Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, relative all'uso consapevole della rete e ai rischi connessi, con particolare focus sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.

Il **comma 4** prevede la predisposizione, a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di una relazione destinata all'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia. Tale relazione, che va predisposta entro il 31 gennaio di ogni anno, concerne l'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riguardo all'uso dell'applicazione del controllo parentale.

Il **comma 5** prevede poi che l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia, entro il 31 maggio di ciascun anno, presenti una relazione al Parlamento sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla violenza domestica, operante

presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

All'articolo 15 (Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali)

Con l'articolo in esame si provvede alla designazione del Coordinatore dei Servizi Digitali (Digital Service Act Coordinator) richiesta dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali che modifica la direttiva 2000/31/CE.

Si tratta del provvedimento europeo meglio noto come "legge sui servizi digitali" (Digital Services Act) che rappresenta una delle misure chiave nell'ambito della Strategia europea per il digitale.

In linea con quanto preannunciato dalla Commissione europea nella Comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", la legge sui servizi digitali, unitamente alla "legge sui mercati digitali" (Digital Market Act), nell'ottica di una revisione complessiva del corpus regolativo di matrice europea, mira, da un lato, ad accrescere e armonizzare le responsabilità delle piattaforme online e dei fornitori di servizi d'informazione, rafforzando anche il controllo sulle politiche di contenuto delle piattaforme nell'UE e, dall'altro, a introdurre regole per assicurare l'equità e la contendibilità dei mercati digitali.

Nello specifico, la legge sui servizi digitali integra e sostituisce parzialmente le norme di armonizzazione dell'attività di prestazione transfrontaliera di servizi digitali nel mercato unico europeo attualmente contenute nella direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (direttiva e-commerce).

In particolare, la legge sui servizi digitali intende garantire il corretto funzionamento del mercato unico per quanto riguarda la fornitura di servizi intermediari a livello transfrontaliero. Essa stabilisce una serie di obiettivi specifici quali: il mantenimento di un ambiente online sicuro in specie in relazione ai rischi incombenti sui minori; il miglioramento delle condizioni per i servizi digitali transfrontalieri innovativi; il conferimento di maggiore potere agli utenti e la protezione dei loro diritti fondamentali online; l'istituzione di una vigilanza efficace sui servizi digitali e di una collaborazione tra le autorità.

La nuova disciplina introduce, tra l'altro, nuove procedure armonizzate per una rimozione più rapida di contenuti/prodotti/servizi illegali; una protezione più efficace dei diritti degli utenti online e sistemi interni di gestione dei reclami (tra l'altro meccanismi per le segnalazioni da parte degli utenti e nuovi obblighi in materia di tracciabilità dei venditori);

un quadro generale di enforcement della normativa attraverso la designazione della nuova figura del coordinatore dei servizi digitali (digital services coordinator), che attuerà il necessario coordinamento con le autorità competenti (nazionali ed europee). Pertanto, il coordinatore dei servizi digitali svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'efficacia dei diritti e degli obblighi stabiliti dal regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi. L'articolo in esame, al **comma 1**, designa quale coordinatore dei servizi digitali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche AGCom o semplicemente l'Autorità) in considerazione delle competenze e delle funzioni dalla stessa già svolte nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei media e dei servizi digitali.

Come noto, l'AGCom nasce, nel 1997, come autorità convergente, titolare di competenze regolatorie, di vigilanza e sanzionatorie nei settori dell'audiovisivo e delle telecomunicazioni, successivamente estese al settore dei servizi postali e, più recentemente, al settore dei servizi digitali (diritto d'autore online, secondary ticketing, platform to business e motori di ricerca, etc.). Detta attitudine convergente ha assunto ancor maggiore rilievo in questi ultimi anni, a seguito dell'evoluzione della tecnologia, che ha portato alla digitalizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche e dei servizi da esse veicolati. Pertanto, l'Autorità è senz'altro l'autorità di regolazione più idonea a svolgere le funzioni di coordinatore dei servizi digitali.

In questo senso, peraltro, si era già espressa la IX Commissione della Camera dei deputati (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni), nel parere reso il 23 giugno 2021 in occasione dell'esame della proposta legislativa europea. Ciò assume maggior rilievo ove si considerino le specifiche competenze in capo al Coordinatore dei servizi digitali, tra le quali il monitoraggio dei mercati e la raccolta di dati e informazioni; la gestione delle segnalazioni e dei reclami degli utenti commerciali, anche di piccole dimensioni; il contributo alla specificazione degli obblighi regolamentari sulla base dell'analisi di mercato. Attività rispetto alle quali l'AGCom ha già una consolidata esperienza nei settori di interesse.

Al **comma 2** è stabilita una collaborazione tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e le eventuali altre autorità che potrebbero esser competenti sull'applicazione nazionale di taluni profili del regolamento.

Ai sensi dell'articolo 49 del citato Regolamento UE 2022/2065, il Coordinatore dei Servizi Digitali garantisce, infatti, il coordinamento dell'azione am-

ministrativa nazionale al fine di assicurare l'efficace e corretta applicazione del Regolamento medesimo e ne è responsabile. In ragione dei poteri attribuiti al Coordinatore dei Servizi Digitali, in conformità ai considerando 111, 112 e 114 che fanno espresso riferimento alla necessaria indipendenza del coordinatore, al **comma 3** si prevede che l'AGCom eserciti i propri poteri in modo imparziale, trasparente, tempestivo. A tal fine è previsto che l'AGCom, con successivo provvedimento, definisca in modo chiaro e trasparente le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri assegnati dal Regolamento (UE) 2022/2065.

Al **comma 4** si provvede ad adeguare la legge istitutiva dell'Autorità (la legge 31 luglio 1997, n. 249) alle nuove funzioni attribuite alla stessa e quindi si disciplinano le sanzioni per il caso di violazione degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022. All'applicazione delle sanzioni l'Autorità provvede, secondo le procedure già stabilite dal proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio. Le sanzioni sono calcolate da Agcom facendo riferimento al "fatturato mondiale annuo", criterio individuato anche nelle relative norme del DSA, e non già al "reddito" in quanto il fatturato è una nozione in uso nella pertinente normativa di settore nazionale. Si prevede un analogo tetto al 1% alle sanzioni comminate in caso di comunicazione o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione. Si prevede che la penalità di mora massima che l'autorità può applicare è pari al 5% del fatturato annuo mondiale e che nella comminazione delle predette sanzioni l'Autorità tiene conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate.

Al **comma 5** si prevede l'incremento della pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in misura di 23 unità, di cui 1 dirigente, 20 funzionari e 2 operativi, oltre a provvedere alla copertura dei conseguenti oneri.

Come evidenziato dal Regolamento all'art. 50, infatti, una sufficiente dotazione finanziaria, tecnica e di risorse umane è ritenuta una condizione necessaria per garantire la tempestività, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione del coordinatore, oltre che per assicurarne la piena indipendenza. Le molteplici responsabilità in capo al Coordinatore previste dal Regolamento e le attività, che esso è chiamato a svolgere, si accompagnano inevitabilmente alla necessità di prevedere l'acquisizione di risorse umane e tecniche, con un conseguente onere economico.

Al **comma 6** è prevista in fase transitoria l'utiliz-

zazione di personale posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, nel limite di un contingente massimo di 10 unità, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico fondamentale a carico dell'amministrazione di provenienza e con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio spettante.

Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'Autorità, è individuato a seguito di apposito

interpello, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Art. 16 (Entrata in vigore): disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

LEGGI 13 novembre 2023, n. 159

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale. (23G00172)

(GU n.266 del 14-11-2023)

Vigente al: 15-11-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 novembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 2023, N. 123

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «nell'ambito del» sono sostituite dalle seguenti: «funzionale al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla poverta' educativa e per l'integrazione»;

al secondo periodo, dopo la parola: «Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «comma 1, si provvede» sono

sostituite dalle seguenti: «comma 1 si provvede» e la parola: «relative» e' soppressa;

al secondo periodo, dopo le parole: «articolo 63 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo la parola: «comunque» il segno di interpunzione «,» e' soppresso;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «ulteriore anno» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al secondo periodo, le parole: «una dirigenziale di livello non generale e quattro unita' di personale» sono sostituite dalle seguenti: «una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale» e le parole: «in materia di ricostruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,»;

al terzo periodo, dopo le parole: «rispettivi ordinamenti» sono inserite le seguenti: «, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66»;

al quinto periodo, le parole: «dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale,» sono sostituite dalle seguenti: «dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,»;

al sesto periodo, dopo le parole: «amministrazioni locali e» sono inserite le seguenti: «degli enti territoriali, nonche'»;

dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: «Il Commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma 1, puo' altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico»;

al settimo periodo, le parole: «con il decreto di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo», le parole: «n. 98.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 98,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

al comma 4, le parole: «Societa' Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «societa' Sport e Salute Spa», dopo le parole: «articolo 63 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo la parola: «comunque» il segno di interpunzione «,» e' soppresso;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

al comma 5, dopo la parola: «Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario» e le parole: «e Corpi civili dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e dei corpi civili dello Stato»;

al comma 6, le parole: «nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «nella regione Campania»;

dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare "Legalita'" 2014-2020»;

al comma 8, le parole: «semplificate di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «semplificate ai sensi dell'articolo», le parole: «di cui all'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 30 e 34-bis» e dopo le parole: «medesimo decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «n. 165 del 2001»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unita' di personale non dirigenziale della professionalita' di servizio sociale.

10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano e' altresì autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-bis, 6 unita' di personale non dirigenziale della professionalita' degli educatori scolastici.

10-quater. Le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM.

10-quinqüies. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

10-sexies. Il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano

strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale anti violenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis (Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale nonché di anagrafe e affari generali e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse dell'Unione europea, nazionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 mediante il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi dell'associazione Formez PA, nonché di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano può richiedere al prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea e in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267.

Art. 1-ter (Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano).
- 1. L'Agenzia italiana per la gioventu' destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attivita' giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.

2. Il progetto finanziato per Caivano e' selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune, ed e' finalizzato a migliorare l'accesso a opportunita' educative, culturali e formative per i giovani locali.

3. L'Agenzia italiana per la gioventu' e' responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformita' con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili.

4. La regione Campania collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorita' locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «con una o piu' Universita' statali aventi sede in Campania» sono inserite le seguenti: «, anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 4, le parole: «Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo» sono sostituite dalle seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo»;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «il delitto di cui all'articolo 73» sono sostituite dalle seguenti: «i delitti di cui all'articolo 73»;

al numero 2), dopo le parole: «comma 3,» e' inserita la seguente: «alinea,»;

dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:

«3-bis) al comma 7, le parole: "puo' essere" sono sostituite dalle seguenti: "e' sempre"»;

alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «604-ter del codice penale» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, lettera b), le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attivita' di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni.

2-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, le parole: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro".

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis (Osservatorio sulle periferie). - 1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;

b) incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto;

d) promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalità;

e) effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonché l'individuazione delle best practice adottate.

2. L'Osservatorio è tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione online nel sito web del Ministero dell'interno, i risultati ottenuti dalle attività di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio.

5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 3-ter (Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città). - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 676, le parole: "15 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "19 milioni di euro";

b) i commi 777 e 778 sono abrogati.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

All'articolo 4:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «legge 1975» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 aprile 1975»;
alla lettera c), il segno di interpunzione «;» e' sostituito dal seguente: «.»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Porto di armi per cui non e' ammessa licenza). -
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso:
a) da persone travisate o da piu' persone riunite;
b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica"»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 699 del codice penale, il secondo comma e' abrogato»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quinquies) e' aggiunta la seguente:
"m-sexies) porto di armi per cui non e' ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110".
2-ter. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "nonche' per i delitti" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli".
2-quater. Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 e' inserito il seguente:
"Art. 421-bis (Pubblica intimidazione con uso di armi). - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a otto anni".
2-quinquies. L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' abrogato.
2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: "condannati" sono inserite le seguenti: "per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale o"»;
al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500

a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità";

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "esclusa la fattispecie di cui al comma 5," sono soppresse».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera a):

al numero 1), capoverso 3-bis, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore»;

dopo il numero 2) e' inserito il seguente:

«2-bis) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne e' opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenni e' opponibile davanti al tribunale per i minorenni";

al numero 3):

al capoverso 6-bis, le parole: «la persona, il patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «la persona o il patrimonio», le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «per i minorenni», le parole: «il divieto» sono sostituite dalle seguenti: «del divieto» e le parole: «radio trasmittente» sono sostituite dalla seguente: «radiotrasmittente»;

al capoverso 6-ter, primo periodo, dopo le parole: «Il giudice» sono inserite le seguenti: «, sentito il pubblico ministero,» e dopo la parola: «proposta» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 6-bis»;

al comma 1, lettera b), il segno di interpunzione «;» e' sostituito dal seguente: «.»;

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore»;

dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. Il provvedimento di cui al comma 5 e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore»;

al comma 8, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5,».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto»;

alla lettera a) e' premessa la seguente:

«0a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Servizi minorili). - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale";

alla lettera a), le parole: «per uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei delitti», le parole: «h), m)» sono sostituite dalle seguenti: «h) e m)», le parole: «per uno dei reati» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei reati» e dopo le parole: «n. 110» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) all'articolo 19, comma 5, le parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e

successive modificazioni" sono soppresse;

b-ter) all'articolo 22, comma 4, le parole: ", per un tempo non superiore a un mese," sono soppresse e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

b-quater) all'articolo 22, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

"4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23";

alla lettera c):

al numero 1), le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo», le parole: «e-bis), g)» sono sostituite dalle seguenti: «e-bis) e g)», le parole: «delitti consumati o tentati,» sono sostituite dalle seguenti: «delitti, consumati o tentati,», dopo le parole: «agli articoli 336» sono inserite le seguenti: «, primo comma,» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

dopo il numero 1) e' inserito il seguente:

«1-bis) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

"a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga";

dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

«c-bis) all'articolo 28 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale";

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-ter) e c), numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto» e le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni»;

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "ne da' notizia al" sono inserite le seguenti: "procuratore della Repubblica presso il"».

All'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto»;

la lettera a) e' soppressa;

la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente:

"Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). - 1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravita', puo' notificare al minore e all'esercente la responsabilita' genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda,

sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis."» sono sostituite dalle seguenti: «Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è inserito il seguente: "Art. 10-bis (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti). -"»;

al comma 1, capoverso 3-bis:

al comma 1, alinea, le parole: «istituto penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «istituto penale per i minorenni» e le parole: «Dipartimento della amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia»;

al comma 2, le parole: «ivi indicate alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1»;

al comma 3, le parole: «comma n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo la parola: «individuato» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 10:

al comma 1, capoverso 4-bis.1, dopo le parole: «"Agenda Sud"» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023,», la parola: «INVALSI» è sostituita dalle seguenti: «Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

(INVALSI)» e le parole: «per l'anno 2023 si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, si provvede mediante»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «10.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 di euro» e, al secondo periodo, le parole: «All'attuazione del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo»;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: «2014-2020» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), le parole: «fuori contesto» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dal contesto»;

alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

«d-bis) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale»;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018,» e dopo le parole: «6 milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui»;

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

alla lettera b), il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilita' d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilita' condizionata», al quarto periodo, le parole: «di assegnazione provvisoria, di utilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di assegnazione provvisoria o di utilizzazione» e le parole da: «di 10 punti» fino a: «2 punti» sono sostituite dalle seguenti: «, nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e»;

al comma 6, le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2023» e le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"».

Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud").
- 1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilita' negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: «Investimento 1.1» sono inserite le seguenti: «del PNRR,»;

al comma 2, dopo le parole: «Componente 1 del PNRR» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «Fondo opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "4 milioni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuita' didattica nell'anno scolastico 2023/2024"»;

alla rubrica, le parole: «Piano asili nido» sono sostituite dalle seguenti: «Piano per asili nido per la».

All'articolo 12:

al comma 1 e' premesso il seguente:

«01. L'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:

"Art. 114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione). - 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonche' le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinche' questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto

del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

al comma 1, capoverso Art. 570-ter:

al primo comma, le parole: «obbligo scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «obbligo di istruzione», le parole: «comma 4 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo» e le parole: «l'assenza del minore dalla scuola,» sono sostituite dalle seguenti: «la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione,»;

al secondo comma, le parole: «obbligo scolastico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «obbligo di istruzione», le parole: «comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo»;

al comma 2, le parole: «Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo», dopo le parole: «ne informa» sono inserite le seguenti: «senza ritardo» e le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni»;

al comma 4:

la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) all'articolo 2, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione"»;

alla lettera c), numero 3), le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3» e le parole: «ai commi 3 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3-bis»;

dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera b) del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

alla rubrica, le parole: «obbligo scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «obbligo di istruzione».

All'articolo 13:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 14»;

alla lettera b), le parole: «smartphones, computers, tablets e, ove compatibili, consolle di videogames» sono sostituite dalle seguenti: «smartphone, computer, tablet e, ove compatibili, consolle di videogiochi» e dopo le parole: «oggetti connessi» sono inserite le seguenti: «che consentano l'accesso ai browser,»;

alla lettera c), le parole: «, di seguito "applicazioni"» sono soppresse;

al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore», dopo la parola: «applicazioni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di controllo parentale» e dopo la parola: «codice» sono inserite le seguenti: «delle comunicazioni elettroniche,»;

al comma 3, le parole: «sull'importanza di installare applicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale», dopo le parole: «delle applicazioni» sono inserite le seguenti: «di controllo parentale» e le parole: «siti della Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «siti internet della Presidenza»;

al comma 4, dopo la parola: «applicazioni» sono inserite le seguenti: «di controllo parentale»;

al comma 6, dopo la parola: «applicazioni» sono inserite le seguenti: «di controllo parentale»;

al comma 7, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole: «di cui al comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di controllo parentale»;

al comma 8, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalita' di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di streaming o social".

8-ter. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Disposizione per la verifica della maggiore eta' per l'accesso a siti pornografici). - 1. E' vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignita' e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore eta' degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore eta' degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità'.

All'articolo 14:

al comma 2, le parole: «di tali servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma»;

al comma 3, le parole: «per le imprese ed il» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del»;

al comma 4, le parole: «con delega alla famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «con delega alle politiche per la famiglia», le parole: «uso dell'applicazione del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «uso delle applicazioni di controllo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici»;

al comma 5, le parole: «sull'attuazione della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attuazione degli articoli 13 e 13-bis e del presente articolo» e le parole: «contro le donne» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti delle donne»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2»;

al comma 4, lettera b), capoverso 32-bis:

al primo periodo, le parole: «artt. 9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) 2022/2065» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065», le parole: «artt. 51 e 52» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 51 e 52» e le parole: «nazionale ed europeo» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale e dell'Unione europea»;

al secondo periodo, le parole: «artt. 51 e 52» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 51 e 52» e le parole: «nazionale ed europeo» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale e dell'Unione europea»;

al quarto periodo, le parole: «ed eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'eventuale»;

al quinto periodo, le parole: «ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal presente comma»;

al comma 5, al secondo periodo, le parole: «nel 2024», «nel 2025», «nel 2026», «nel 2027», «nel 2028», «nel 2029», «nel 2030», «nel 2031» e «nel 2032» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2024», «per l'anno 2025», «per l'anno 2026», «per l'anno 2027», «per l'anno 2028», «per l'anno 2029», «per l'anno 2030», «per l'anno 2031» e «per l'anno 2032» e le parole: «dal 2033»

sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2033» e, al sesto periodo, le parole: «di ISTAT e Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia»;

al comma 6, le parole: «fuori ruolo, aspettativa» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o aspettativa», dopo le parole: «collocamento fuori ruolo» il segno di interpunzione «,» e' soppresso e le parole: «Tale personale» sono sostituite dalle seguenti: «Il personale di cui al primo periodo».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-bis (Misure per il rafforzamento e l'operativita' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta.

1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 1 e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacita' operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia e' autorizzato ad attivare, con proprio provvedimento, le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti";

b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica e' progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacita' operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica e' data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR";

c) all'articolo 17, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:

"4-ter. Al fine di consentire la piena operativita' dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico".

Art. 15-ter (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: "puo' ordinare" sono sostituite dalla seguente: "ordina";

2) al comma 2, le parole: "ove tecnicamente possibile" sono soppresse;

3) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "L'Autorita', con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento";

4) al comma 4, terzo periodo, le parole: "dall'Autorita' ai soggetti destinatari del provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "tramite la piattaforma all'Autorita' e ai soggetti destinatari del provvedimento";

5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 e' notificato immediatamente dall'Autorita' ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della societa' dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, nonche' alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorita' senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilita' dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorita' ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4";

6) al comma 6, secondo periodo, le parole: "in tempi ragionevoli" sono sostituite dalla seguente: "tempestivamente";


b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "l'Autorita' applica" sono inserite le seguenti: ", per ogni violazione riscontrata,";

c) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita', in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma e' realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operativita' della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013".

Art. 15-quater (semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive). - 1. All'articolo 1, comma 1031-bis,

ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive," sono soppresse e dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».



LEGGE DEL 17 MAGGIO 2024, N. 70

**Disposizioni delega del Governo in materia di prevenzione e contrasto
del bullismo e del *cyberbullismo***

Con la legge del 17 maggio 2024, n.70 “Disposizioni delega del Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*”, che modifica la legge del 29 maggio 2017, n.71, viene data una definizione di bullismo, intendendosi come tale *l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.*

In particolare, il provvedimento, all’art. 1, interviene sulla legge n. 71/2017, oltre a fornire la definizione di bullismo, estendendo il perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo *cyberbullismo* anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, incrementando le risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione, prevedendo l’adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*, nonché la predisposizione per gli istituti scolastici, da parte delle regioni, di servizi di sostegno psicologico, oltre all’obbligo, a carico del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di *cyberbullismo*, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo. Inoltre, **l’art. 2** interviene sul regio decreto-legge 1404/1934 (cd. “legge minorile”) e, in particolare, sulla disciplina delle misure coercitive non penali che possono essere adottate dal tribunale per i minorenni, inserendo espressamente, tra i presupposti per l’adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l’adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, all’esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l’affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità (delle ultime due misure è stabilito il carattere temporaneo). **L’art. 3**, invece, reca una delega legislativa al Governo per l’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del *cyberbullismo*. Si prevedono, fra l’altro, l’implementazione del numero pubblico di emergenza 114, rilevazioni statistiche da parte dell’ISTAT, l’obbligo di richiamare espressamente nei contratti con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica le disposizioni civilistiche in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori e le avvertenze del regolamento europeo in materia di servizi digitali e campagne di prevenzione e sensibilizzazione da parte della Presidenza del Consiglio.

Viene istituita con **l’art. 4** la “Giornata del rispetto” il 20 gennaio, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. E’ prevista, nella settimana che precede la Giornata del rispetto, che le scuole possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge. Inoltre, **l’art. 5** prevede che siano apportate le opportune modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1988), prevedendo, fra l’altro, nell’ambito dei diritti e doveri degli studenti, l’impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l’emersione di episodi di bullismo e *cyberbullismo*, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

Novità vanno segnalate anche in tema di “ammonimento”, in quanto l’art. 7 della l. 71/2017 modificata dalla l. 70/2024 prevede che:

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, (595, 612 e 612-ter) del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, (anche) mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

Il bullismo

Il bullo dominante

Di questo gruppo fanno parte quei ragazzi comunemente identificati come i “classici” bulli. Il bullo

dominante:

- è un soggetto più forte della media dei coetanei e della vittima in particolare;
- ha un forte bisogno di potere, di dominio e di autoaffermazione: prova soddisfazione nel sottomettere, nel controllare e nell'umiliare gli altri;
- è impulsivo e irascibile: ha difficoltà nel controllo delle pulsioni e una bassa tolleranza alle frustrazioni;
- ha difficoltà nel rispettare le regole;
- assume comportamenti aggressivi non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti), nei confronti dei quali si mostra oppositivo e insolente;
- approva la violenza come mezzo per ottenere vantaggi e acquisire prestigio;
- mostra scarsa empatia (cioè capacità di mettersi nei panni dell'altro) e quindi non riesce a comprendere gli stati d'animo della vittima e la sua sofferenza;
- manca di comportamenti prosociali (altruistici);
- ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle prepotenze commesse, non mostra sensi di colpa ed è sempre pronto a giustificare i propri comportamenti, rifiutando di assumersene le responsabilità (penso che la vittima "si merita di essere trattata così");
- ha un'autostima elevata (nella media o al di sopra) e un'immagine positiva di sé, che ostacola la motivazione al cambiamento;
- non soffre di ansia o insicurezza;
- il suo rendimento scolastico, variabile durante la scuola elementare, tende a peggiorare progressivamente, fino a portare talvolta all'abbandono scolastico;
- è spesso abile nello sport e nelle attività di gioco;
- la sua popolarità presso i coetanei è nella media, o addirittura al di sopra di essa soprattutto tra i più piccoli, che subiscono il fascino della sua maggiore forza fisica. Sebbene con il passare del tempo la sua popolarità diminuisca, il bullo non raggiunge mai i livelli di impopolarità della vittima.

Il bullo gregario

I bulli gregari, definiti anche bulli passivi, costituiscono il gruppetto di due o tre persone che assumono il ruolo di "sobillatori" e "seguaci" del bullo dominante. Pur non prendendo iniziative, i bulli gregari intervengono rinforzando il comportamento del bullo dominante ed eseguendo i suoi "ordini". Tale gruppo presenta caratteristiche più eterogenee rispetto al primo. Il bullo gregario:

- aiuta e sostiene il bullo dominante;
- spesso agisce in piccolo gruppo;
- non prende l'iniziativa di dare il via alle prepotenze;
- spesso è un soggetto ansioso e insicuro;
- ha un rendimento scolastico basso;
- gode di scarsa popolarità all'interno del gruppo dei coetanei;
- crede che la partecipazione alle azioni bullistiche gli dia la possibilità di affermarsi e di accedere al gruppo dei "forti";
- è possibile che provi senso di colpa per le prepotenze commesse e una certa empatia nei confronti della vittima.

La vittima

Si distinguono nella categoria delle passive (quindi vulnerabili per ragioni psico-fisiche, familiari, sociali) e in quella delle provocatrici. Queste ultime reagiscono trasformandosi in bulli (molto difficile che il bullo diventi successivamente vittima).

Per Telefono Azzurro¹ nella categoria delle vittime passive rientrano sia maschi che femmine, caratterizzati da livelli di autostima più bassi della norma, da ansia e insicurezza, dalla carenza di una rete di amicizie di buona qualità, da solitudine e moderate capacità relazionali e di *problem solving*, dalla tendenza alla sottomissione, quindi, da scarse capacità di reagire sia a livello psicologico che materiale.

È la "classica" vittima a cui si pensa solitamente:

¹ Telefono Azzurro, *op. cit.* pp. 15-16.

- è un soggetto più debole della media dei coetanei e del bullo in particolare;
- è ansioso e insicuro;
- è sensibile, prudente, tranquillo, fragile, timoroso;
- è incapace di comportamenti assertivi;
- ha una bassa autostima, un'opinione negativa di se stesso e delle proprie competenze, che viene ulteriormente svalutata dalle continue prevaricazioni subite;
- a scuola spesso è solo, escluso dal gruppo dei coetanei e difficilmente riesce a crearsi delle amicizie;
- ha bisogno di protezione: a scuola cerca la vicinanza degli adulti;
- se attaccato, è incapace di difendersi: spesso reagisce alle prepotenze piangendo e chiudendosi in se stesso;
- è contrario ad ogni tipo di violenza;
- il suo rendimento scolastico, vario nella scuola elementare, tende a peggiorare nel corso della scuola media;
- ha una scarsa coordinazione corporea ed è poco abile nelle attività sportive e di gioco; talvolta ha paure relative al proprio corpo (per es. ha paura di farsi male);
- nega l'esistenza del problema e la propria sofferenza e finisce per accettare passivamente quanto accade; spesso si autocolpevolizza;
- non parla con nessuno delle prepotenze subite perché si vergogna, per timore di "fare la spia" e per paura che le prepotenze diventino ancora più gravi.

Sembra che le vittime "segnalino" agli altri la propria vulnerabilità: ciò le renderebbe bersagli ancora più facili da individuare per i bulli. Alcune categorie di bambini e ragazzi sembrerebbero maggiormente a rischio di vittimizzazione in quanto più vulnerabili: tra di essi i bambini appartenenti ad una diversa cultura, o coloro che presentano disabilità.

La vittima provocatrice è un soggetto che, con il suo comportamento, provoca gli attacchi degli altri.

Le vittime provocatrici, invece, presentano una combinazione dell'ansia delle vittime passive e dell'aggressività dei bulli, tanto da utilizzare nei loro confronti l'espressione "bullo-vittima".

Contrariamente alla vittima passiva (che subisce senza reagire), spesso la vittima provocatrice contrattacca le azioni aggressive dell'altro, ricorrendo talvolta alla forza (anche se in modo poco efficace). Proprio perché sia agisce, sia subisce le prepotenze, questo soggetto viene definito anche "bullo-vittima". Il bambino/ragazzo vittima provocatrice:

- è generalmente un maschio;
- è irrequieto, iperattivo, impulsivo;
- talvolta è goffo e immaturo;
- ha problemi di concentrazione;
- assume comportamenti e abitudini che causano tensione e irritazione nei compagni (non solo nei bulli, ma nell'intera classe) e perfino negli adulti, provocando reazioni negative a proprio danno;
- è ansioso e insicuro;
- ha una bassa autostima;
- è preoccupato per la propria incolumità fisica.

Gli spettatori

Di solito quando si parla di bullismo si pensa esclusivamente al coinvolgimento dei bulli e delle vittime. Accanto a loro, però, vi è una grande maggioranza di bambini e ragazzi che assiste alle prevaricazioni o ne è a conoscenza: circa l'85% degli episodi di bullismo avviene infatti in presenza del gruppo dei pari. Questi soggetti, definiti "spettatori", possono con il loro comportamento favorire o frenare il dilagare del fenomeno. Poiché nella maggior parte dei casi le prepotenze non vengono denunciate e il gruppo non interviene per fermarle, viene utilizzato il termine "maggioranza silenziosa". Il bullismo è quindi un fenomeno di gruppo che coinvolge la totalità dei soggetti, i quali possono assumere diversi ruoli sostenendo il bullo, difendendo la vittima o mantenendosi neutrali.

Sostenitore del bullo, agisce in modo da rinforzare il comportamento del bullo (per es. incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare);

Difensore della vittima (soprattutto femmine), prende le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze;

Maggioranza silenziosa: esterno, indifferente, *outsider*, davanti alle prepotenze non fa nulla e cerca di rimanere al di fuori della situazione.

Proprio la maggioranza silenziosa costituisce una risorsa di grandissimo valore ed è fondamentale fare leva su di essa per ridurre la portata del bullismo: la mancanza di opposizione e l'adesione a una logica di omertà, infatti, contribuiscono a legittimare i comportamenti prepotenti e incentivano la loro perpetuazione. Le strategie che gli "spettatori" possono utilizzare per fermare le prepotenze possono essere più o meno dirette (Sharp e Smith 1994).

Telefono Azzurro indica delle strategie passive/attive per fermare le condotte bullizzanti che si contraddistinguono in:

STRATEGIE "ATTIVE"	STRATEGIE "PASSIVE"
- Richiedere l'aiuto di un adulto	- Rifiutare di prendere parte alla situazione;
- Esprimere apertamente a livello verbale la disapprovazione per i comportamenti prevaricatori (per es. dicendo esplicitamente al bullo di smetterla);	- Esprimere a livello non verbale il rifiuto di prendere parte alle prepotenze;
- Cercare di aiutare la vittima a sottrarsi alla situazione;	- Aprire il proprio gruppo alla vittima;
- Sollecitare i compagni a non appoggiare i bulli;	

È importante che la vittima si senta ascoltata dai compagni e riconosca in loro delle persone a cui poter chiedere aiuto nei momenti di difficoltà; allo stesso modo bisogna far passare al bullo il messaggio che i suoi comportamenti prepotenti ricevono.

Conseguenze del bullismo

Per quanto riguarda le conseguenze del bullismo si segnala che lo stesso produce effetti che si protraggono nel tempo e che comportano dei rischi evolutivi tanto per chi agisce quanto per chi subisce prepotenze. Il bullo acquisisce modalità relazionali non appropriate in quanto caratterizzate da forte aggressività e dal bisogno di dominare sugli altri; tale atteggiamento può diventare trasversale ai vari contesti di vita poiché il soggetto tenderà a riproporre in tutte le situazioni lo stesso stile comportamentale. Di conseguenza, a lungo termine si delinea per il bullo il rischio di condotte antisociali e devianti in età adolescenziale e adulta. La vittima, nell'immediato, può manifestare disturbi di vario genere a livello sia fisico che psicologico e può sperimentare il desiderio di non frequentare più i luoghi dove solitamente incontra il suo persecutore, luoghi percepiti come pericolosi e quindi da evitare. La vittima vive una sofferenza molto profonda, che implica spesso una svalutazione della propria identità. A distanza di tempo possono persistere tratti di personalità insicura e ansiosa tali da portare, in alcuni casi e con più probabilità rispetto ad altri, a episodi di depressione. È possibile individuare specifiche conseguenze a breve e a lungo termine, sia per i bulli sia per le vittime.

Conseguenze per i bulli

A breve termine	A lungo termine
• Basso rendimento scolastico;	• Ripetute bocciature e abbandono scolastico
• Disturbi della condotta per incapacità di rispettare le regole;	• Comportamenti devianti e antisociali: crimini, furti, atti di vandalismo, abuso di sostanze;
• Difficoltà relazionali;	• Violenza in famiglia e aggressività sul lavoro

Conseguenze per le vittime di bullismo

A breve termine	A lungo termine
<ul style="list-style-type: none">• Sintomi fisici: mal di pancia, mal di stomaco, mal di testa (soprattutto alla mattina prima di andare a scuola);• Sintomi psicologici: disturbi del sonno, incubi, attacchi d'ansia;• Problemi di concentrazione e di apprendimento, calo del rendimento scolastico;• Riluttanza nell'andare a scuola, disinvestimento nelle attività scolastiche;• Svalutazione della propria identità, scarsa autostima.	<ul style="list-style-type: none">• Psicopatologie:<ul style="list-style-type: none">- Depressione;- Comportamenti autodistruttivi/ auto lesivi;• Abbandono scolastico;• A livello personale: insicurezza, ansia, bassa autostima, problemi nell'adattamento socio affettivo;• A livello sociale: ritiro, solitudine, relazioni povere.

Si osserva, inoltre, che le conseguenze del bullismo siano diverse per i bulli e per le vittime, non va dimenticato che, generalmente, entrambi presentano difficoltà sul piano relazionale. Secondo alcune ricerche, i ruoli di bullo e di vittima tenderebbero a persistere nel tempo: bambini che iniziano a subire prepotenze già agli inizi della carriera scolastica possono mantenere questo ruolo negli anni. Ciò non significa che sia impossibile per i bulli e le vittime uscire da questi ruoli: il cambiamento è possibile, anche se è difficile che avvenga spontaneamente. In molti casi, infatti, è necessario non solo un intervento da parte dei genitori, degli insegnanti e di altre figure significative per il bambino/ragazzo, ma anche di professionisti della salute mentale che lo aiutino a recuperare un positivo adattamento.

Sintomi/condotte da tenere in considerazione per le condotte bullizzanti

- torna da scuola con vestiti stracciati o squalciti e con libri o oggetti rovinati
- ha lividi, ferite, tagli e graffi di cui non si può dare una spiegazione naturale
- non porta a casa compagni di classe o coetanei e raramente trascorre del tempo con loro
- non ha nessun amico per il tempo libero
- non viene invitato a feste
- è timoroso e riluttante nell'andare a scuola la mattina (ha scarso appetito, mal di stomaco, mal di testa...)
- sceglie percorsi più lunghi per il tragitto casa-scuola
- dorme male e fa brutti sogni
- il rendimento scolastico e l'interesse per la scuola diminuiscono
- ha frequenti sbalzi d'umore: sembra infelice, triste e depresso e spesso manifesta irritazione e scatti d'ira
- chiede o ruba denaro alla famiglia (spesso per assecondare i bulli)

Sintomi del possibile bullo

- prende in giro ripetutamente e in modo pesante
- rimprovera
- intimidisce
- minaccia
- tira calci, pugni, spinge
- danneggia cose

I bulli possono mettere in atto tali comportamenti nei confronti di più compagni, ma tendono a rivolgersi in particolare ai più deboli e indifesi.

Elenco degli illeciti penali che ricadono nella nozione di bullismo

Istigazione al suicidio <i>ex art. 580 c.p.</i>
Percosse <i>ex art. 581 c.p.</i>
Lesione personale <i>ex art. 582 e 583 c.p.</i>
Ingiuria <i>ex art. 594 (depenalizzato)</i>
Diffamazione <i>ex art. 595 c.p.</i>
Produzione, distribuzione, divulgazione, diffusione, cessazione di materiale pedopornografico <i>ex art. 600-ter c.p.</i>
Detenzione di materiale pedopornografico <i>ex art. 600-quarter c.p.</i>
Sequestro di persona <i>ex art. 605 c.p.</i>
Violenza sessuale <i>ex art. 609-bis c.p.</i>
Violenza sessuale di gruppo <i>ex art. 609-octies c.p.</i>
Violenza private <i>ex art. 610 c.p.</i>
Minaccia <i>ex art. 612 c.p.</i>

Elenco degli illeciti penali che ricadono nella nozione di bullismo

Atti persecutori <i>ex art. 612-bis c.p.</i>
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti <i>ex art. 612-ter c.p.</i>
Tortura <i>ex art. 613-bis c.p.</i>
Molestia o disturbo alle persone <i>ex art. 660 c.p.</i>
Furto <i>ex art. 624 c.p.</i>
Rapina <i>ex art. 628 c.p.</i>
Estorsione <i>ex art. 629 c.p.</i>
Danneggiamento <i>ex art. 635 c.p.</i>
Aggravante di cui all'art. 61, n.11-ter c.p.
Aggravante dell'odio razziale <i>ex art. 604-ter c.p.</i>

Il cyberbullismo

Elenco dei fenomeni consumati via *web* e dalle piattaforme di messaggistica

- Il “sexting” - neologismo coniato nel 2005 da una rivista australiana e derivante dalla fusione di due parole inglesi sex e texting - con questo termine si intende lo scambio di messaggi elettronici contenenti testi e/o immagini sessualmente esplicite in base alla libera volontà delle parti, generalmente adolescenti. Tale condotta, stante la consapevolezza e la volontà degli autori dello scambio, non costituisce illecito, diversamente da quando il contenuto sessualmente esplicito viene divulgato a terzi senza il consenso di chi è in esso ritratto; in quest'ultimo caso si configura il reato di revenge porn;
- Il “revenge porn” consiste nella diffusione, senza l'autorizzazione della vittima, di video o immagini private della stessa, generalmente realizzate con il suo consenso ovvero carpite durante momenti intimi. In materia, è stato recentemente¹⁵ introdotto l'art. 612 ter c.p. 16, rubricato “diffusione illecita

di immagini o video sessualmente espliciti” (c.d. Revenge Porn) al fine di contrastare questo grave comportamento;

- Il “sextortion” - dai termini inglesi sexual e extortion – che consiste nell’estorcere denaro ovvero ulteriori immagini sessualmente esplicite, dietro il ricatto di esporre le immagini della vittima - già in possesso dell’autore del reato - a familiari, amici o conoscenti. Gli esiti, a volte, possono condurre anche al suicidio delle vittime che possono essere sia adulte sia minori;
- Il “child grooming” - da grooming, ovvero la toelettatura di animali e child ossia bambino - con cui si intende l’adescamento di minori;
- Il “child sexual coercion and extortion” che consiste nel ridurre i minori e/o la loro immagine sessuale, a oggetti di commercio, al fine di procurarsi dei vantaggi sessuali - quali immagini sessualmente esplicite di un determinato minore e/o attività sessuale con il minore stesso - o con scopo di lucro;
- L’“happy slapping” ossia la produzione di una registrazione video di un’aggressione fisica nella vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione e condivisione online con altri utenti che, pur non avendo partecipato direttamente all’accaduto, esprimono commenti, insulti ed altre affermazioni diffamanti e ingiuriose. I video vengono votati e consigliati come “preferiti” o “divertenti”;
- Lo SGIM “Self generated indecent material” - letteralmente “materiale osceno autoprodotta” - consiste nella produzione, mediante autoscatto oppure autoripresa via webcam, di una persona svestita o semi-vestita, ovvero coinvolta in condotte sessuali più o meno esplicite. Si tratta di un fenomeno collegato al sexting ma anche alla coercizione ed estorsione sessuale online in danno di minori;
- La “virtual child pornography” con cui si intendono le rappresentazioni visive di un minore attraverso immagini generate al computer, sotto forma di fumetti o disegni; in particolare, è la produzione, detenzione e divulgazione di questo materiale che costituisce reato;
- La “solicitation” che è, sostanzialmente, una richiesta di coinvolgimento in attività sessuali od a tenere conversazioni a sfondo sessuale od a fornire informazioni personali di natura sessuale, per lo più riferite ad un minore, fatte da un adulto;
- Il “knockout game” ossia la videoregistrazione di un’aggressione fisica, che consiste nel colpire violentemente qualcuno in un luogo pubblico con un pugno, e la pubblicazione del filmato nei social network con lo scopo di ottenere il massimo numero di voti o commenti;
- L’ “outing and trickery” che consiste nella pubblicazione o condivisione con terze persone di informazioni confidate dalla vittima con cui si è instaurato un rapporto di fiducia in seguito a un periodo di amicizia. L’aggressore pubblica su un blog o diffonde attraverso e-mail o altre applicazioni, senza alcuna autorizzazione dell’interessato, le confidenze spontanee (outing) dell’amico e le sue fotografie riservate o intime, oppure può sollecitare l’amico a condividere online dei segreti od informazioni imbarazzanti su se stesso, su un compagno di classe, su un amico comune o su un docente (*trickery*), per poi diffonderli ad altri utenti della rete.

Elenco degli illeciti penali, che ricadono nella nozione di Cyberbullismo

Sostituzione di persona ex art. 494 c.p.
Interferenza illecita nella vita private ex art. 615-bis c.p.
Accesso abusive a un sistema informatico o telematico ex art. 615-ter c.p.
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza ex art. 161 c.p.
Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente ex art. 617-septies c.p.
Danneggiamento informatico ex art. 635-bis c.p.
Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici ex art. 635-quarter c.p.
Trattamento illecito di dati personali ex art. 167 d.lgs. 196/2003

Storie delle vittime di bullismo e cyberbullismo

Caso 1:

Chiara, pensieri estremi

Era il lontano 18 settembre 2011 quando la mia vita iniziò a cambiare. A quei tempi avevo 11 anni e avevo appena iniziato la scuola media. Mia madre mi aveva iscritta in una scuola privata fuori Roma quindi non conoscevo nessuno. Il primo giorno di scuola mi sedetti vicino a una ragazza, anche lei non conosceva nessuno. Si chiamava Gaia, era alta, capelli biondi, occhi azzurri e mi sembrava molto simpatica e gentile. Tornai a casa felicissima, mi piacevano i miei compagni, i miei professori e anche la scuola. Purtroppo con il tempo le cose iniziarono a cambiare. Una mattina entrai in classe e trovai il mio posto, ovvero quello vicino a Gaia, occupato da un'altra ragazza di nome Camilla. Mi andai perciò a sedere da sola al primo banco. Da quel giorno iniziai a sentire dei commenti su di me poco carini. Ad esempio che ero grassa oppure che non mi sapevo vestire. Inizialmente non ci feci molto caso ma con il tempo le cose peggiorarono. Mi ricordo che sui bagni e nella palestra c'erano scritte del tipo: "Chiara fai schifo!" oppure "Chiara buttati da un ponte!". Un giorno successe una cosa che mi fece stare molto male. Andai nel bagno delle ragazze e quando cercai di aprire la porta per andare via mi accorsi che era bloccata. Iniziai a urlare per chiedere aiuto ma non rispondeva nessuno. Ad un tratto da dentro sentii una voce che disse: "se rimani dentro fai un favore anche ai tuoi genitori" dopodiché la porta si aprì. Uscii e trovai Gaia, Giorgia e altre ragazze che non avevo mai visto prima. Mi guardavano e ridevano... e io ero lì davanti a loro, in piedi, con gli occhi pieni di lacrime. Le prese in giro continuarono per tutti e tre gli anni delle scuole medie, finché un giorno mi stufai. Ero stanca di tutto, ogni notte piangevo. Una mattina, verso le 6:00, andai sul balcone di casa, il sole doveva ancora sorgere. Scavalcai la ringhiera, mi scese una lacrima ma l'asciugai velocemente. Saltai e dopo non ricordo più niente. Adesso sono qui seduta a scrivere questa lettera e mi sembra inutile dire che in realtà non ce la feci. Mamma ti prego perdonami ma non ce la facevo più a vivere così.

Chiara, 19 anni²

Caso 2:

Benedetta, il coraggio di accettarsi

Mentre correvo durante educazione fisica, tutte le volte i ragazzi gridavano: "attenta che se cadi si crea il buco nero". Il 4 maggio 2018, finita la ricreazione, un ragazzo non usò più le parole ma le mani: mi tirò un pugno mentre le ragazze della classe per "proteggerlo" mi chiusero in bagno. Io persi i sensi e mi ricordo solo l'arrivo dei paramedici, l'ambulanza, mia nonna e il dolore lancinante alla costola durante il tragitto all'ospedale. A me stessa ripetevo che la colpa era mia, sono io che sono brutta e grassa, forse lo meritavo. Le prime due settimane dopo il rientro a scuola con i miei compagni il clima era molto disteso e tranquillo; ci furono numerose convocazioni per sapere la mia versione dei fatti sull'incidente del pugno ma nessuno parlò. Non mi sentivo più a mio agio a scuola, molte amicizie erano ormai scomparse. La scuola terminò ed io era veramente felice. Ma a settembre, come ogni anno, ricominciò l'incubo: secondo i miei compagni di classe ero ingrassata ancora di più; ormai ero un ippopotamo, un elefante... ogni giorno mi chiamavano con nomi diversi. Una mattina decisi di voler cambiare, cominciai a mangiare meno e ciò che mangiavo vomitavo; cominciai a vomitare tutti i giorni, avevo perso 10 chili in poche settimane ma molti di loro continuarono. Perché non smettevano? Mi sentivo sbagliata e volevo andare via, via da tutti e dal mondo. Per fortuna mia madre mi venne in soccorso e si accorse dei miei problemi. I miei mi fecero cambiare scuola e tutto diminuì, anche la sensazione di non essere adatta diminuì. Ho imparato ad accettarmi così come sono.

Benedetta, 17 anni³.

Caso 3:

Jennie, inerme di fronte al tormento dell'amica

Inizii tutto il secondo anno di liceo, durante la lezione di storia: una mia amica che non aveva mai avuto particolari problemi né con la classe, né con nessun compagno in particolare, iniziò a sentire delle persone che parlavano male di lei. Lei soffre di attacchi di panico e spesso salta delle intere giornate di scuola in cui ci


² EU.R.E.S., Ricerche Economiche e Sociali, 100 Storie di Bullismo, Narrazione, Consapevolezza, Intervento, p. 131.

³ EU.R.E.S., Ricerche Economiche e Sociali, *op. cit.*, p.159.

sono verifiche o interrogazioni e per questo la gente iniziò a parlare. Un mio compagno incominciò ad andarci pesante, lo fa tutt'ora, tanto che la madre della mia amica fu costretta ad andare a scuola per parlare con gli insegnanti, che nel frattempo avevano notato delle tensioni in classe. Pian piano però la cosa divenne sempre più pesante, con insulti e prese in giro sempre peggiori. Ho consigliato alla mia amica di provare a parlare con il nostro compagno per capire il motivo di questo suo comportamento e la sua risposta fu "lo faccio perché almeno mi diverto". Dopo questa risposta la mia amica incominciò ad avere vere e proprie crisi, tanto da rifiutarsi di venire a scuola per paura di essere giudicata. Io avrei voluto fare qualcosa, ma oltre a riportare l'accaduto ai professori o ai genitori non sono stata in grado di fare altro per lei. Le loro risposte erano di aspettare perché ci avrebbero pensato loro, ma dopo circa tre mesi la situazione è ancora la stessa, se non peggiore, dato che gli insulti arrivano anche su Whatsapp ed in maniera piuttosto pesante. Secondo me questo compagno ha scelto di prendere di mira la mia amica perché è una delle persone più fragili e sensibili che io conosca e lui ha deciso di approfittarne per questo. Da questa esperienza ho capito che è necessario usare le parole con molta moderazione e attenzione perché non si può mai sapere se la persona che ascolta sia come te, se capisca che è uno scherzo etc...le parole sono armi letali, possono davvero far star male e distruggere una persona sensibile.

Jennie, 15 anni⁴.

⁴ EU.R.E.S., Ricerche Economiche e Sociali, *op. cit.* p.201.



LEGGE 69/2019 - “CODICE ROSSO”

La violenza domestica e di genere

La Legge 19 luglio 2019, n. 69 “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”, nota anche come “Codice Rosso”, ha introdotto una serie di disposizioni tanto sostanziali che processuali con riferimento a una serie di reati generalmente commessi nei confronti di vittime in condizioni di particolare vulnerabilità.

Innanzitutto essa ha introdotto quattro nuove fattispecie di reato:

1. il delitto di **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** senza il consenso delle persone rappresentate, cd. “*revenge porn*”, (art. 612-ter c.p.);
2. il delitto di **deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (art. 583-quinquies c.p.);
3. il delitto di **costrizione o induzione al matrimonio** (art. 558-bis c.p.);
4. **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** (art. 387-bis c.p.);

Da un punto di vista processuale, invece, è stato introdotto un meccanismo più rapido per la trattazione dei procedimenti penali che riguardano i seguenti reati:

- **maltrattamenti in famiglia** (art. 572 c.p.);
- **violenza sessuale** (art. 609-bis c.p.);
- **atti sessuali con minorenne** (art. 609-quater c.p.);
- **corruzione di minorenne** (art. 609-quinquies c.p.);
- **violenza sessuale di gruppo** (art. 609-octies c.p.);
- **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.);
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (art. 612-ter c.p.);
- **lesioni personali** (art. 582 c.p.) e **deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanente del viso** (art. 583-quinquies c.p.);

In tali casi la trattazione del procedimento penale è accelerata perché è previsto che:

1. la polizia giudiziaria che ha acquisito la notizia di tali reati debba **comunicarla immediatamente**, anche in forma orale, al pubblico ministero (art. 347 co. 3 c.p.p.);
2. il pubblico ministero dopo aver iscritto tale notizia di reato nel registro deve assumere **informazioni dalla persona offesa** o da chi ha presentato la denuncia, querela o istanza, **entro** il termine di **tre giorni** dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa (art. 362 co. 1-ter c.p.p.). Tale atto può essere delegato dal pubblico ministero anche alla polizia giudiziaria;
3. la polizia giudiziaria che riceve una delega dall’Autorità Giudiziaria in merito a tali reati deve compiere gli **atti delegati senza ritardo** e senza ritardo deve mettere a disposizione del pubblico ministero la documentazione degli atti compiuti.

Ulteriori modifiche riguardano la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, al fine di permettere che ne sia verificato il rispetto attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, tra cui il **bracciale elettronico**.

Sono inoltre state aumentate le pene già previste dal codice penale⁵: per i maltrattamenti in famiglia, per gli atti persecutori, per la violenza sessuale.

Inoltre, con riferimento alla violenza sessuale è stato esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali 6 mesi a 12 mesi. Vengono, inoltre, ridisegnate e inasprite le aggravanti nel caso in cui la violenza sia commessa in danno di minore di età.

Inoltre, è stata inserita un’ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa.

Definizione di violenza domestica

All’interno della violenza di genere si fa rientrare l’ipotesi più specifica della **violenza domestica**, nota anche come violenza perpetrata da un partner intimo, sia esso marito, convivente, fidanzato. Anche per la violenza domestica una definizione giuridica è rinvenibile nell’art. 3 della Convenzione di Istanbul del 2011, ricalcato in modo identico anche nell’art. 3 del D.L. 93/2013 conv. in L. 119/2013, e la definisce come: “*tutti*

⁵ Marzigno A., *Il codice rosso: tra novità e critiche*, su www.diritto.it, dicembre 2020.

gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti cond viva o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

Anche in questo caso la violenza domestica può essere realizzata attraverso abusi di tipo fisico, psicologico, economico, sessuale.

Con l'espressione "*violenza fisica*" si indicano tutti gli atti volti a far male o a spaventare la vittima e, nella maggior parte dei casi, a procurare lesioni.

La "*violenza psicologica*", invece, è data da un insieme di atteggiamenti intimidatori, vessatori e/o denigratori, nonché condotte volte a isolare la vittima dall'ambiente esterno, rendendola completamente dipendente dal suo persecutore. L'intimidazione può essere generata da gesti, sguardi o parole, minacce di violenza fisica o di morte, anche verso altri familiari e/o ai figli; persecuzioni telefoniche e/o scritte. Particolarmente rilevanti e incisivi sulla vittima sono gli atteggiamenti denigratori che si perpetuano attraverso svilimenti, ricatti, insulti verbali, umiliazioni pubbliche e private. Lo scopo di tali condotte è quello di minare l'identità personale e la libertà dell'altro, con conseguente perdita di autostima e paura⁶.

La "*violenza economica*" consiste in una serie di comportamenti che hanno quale finalità quella di evitare che la vittima possa raggiungere una indipendenza economica, cosa che impedirebbe all'abusante di esercitare un potere stringente.

Si parla di "*violenza sessuale*", invece, dinanzi a condotte legate alla sfera sessuale come molestie sessuali, aggressione sessuale perpetrata con costrizione e minaccia, costrizione ad avere rapporti sessuali con terzi, a guardare materiale pornografico, a prostituirsi.

Ciclo della violenza: caratteristiche

La violenza all'interno di una relazione può essere paragonata ad un vero e proprio circuito che si sviluppa gradualmente nel tempo. Nel 1983 Lenore Walker ha definito questo processo come il ciclo della violenza. Spesso tale ciclo comincia con un fidanzamento nel quale la caratteristica del rapporto è la non reciprocità, ovvero la presenza di un rapporto asimmetrico. Ciò che è stato riscontrato a seguito di molteplici studi è che, sebbene l'inizio della violenza sia variabile, è possibile osservare la ciclicità di specifici eventi. Tale ciclo si articola in tre fasi:

- la costruzione della tensione. La prima fase è caratterizzata dall'utilizzo da parte del maltrattante di varie tecniche di controllo (isolamento della partner dalla rete amicale e familiare o il divieto di uscire da sola) e dalla messa in atto di una serie di comportamenti denigratori (sminuire, mortificare ed insultare la donna). In questa fase iniziano le minacce di usare la violenza fisica che poi - una volta scatenata avrà soprattutto lo scopo di mantenere il controllo sulla partner. La donna, in questa fase, cerca di compiacere e di calmare il partner, convinta che se si comporta nel modo giusto può controllarne l'ostilità
- l'esplosione della violenza (o escalation). In questa fase si verifica l'episodio violento. Generalmente la violenza è graduale, si può passare dagli spintoni, alle braccia torte, agli schiaffi, ai calci, al lancio di oggetti contundenti; in tale fase l'uomo può anche agire violenza sessuale per affermare il proprio potere. L'esplosione della violenza genera nella partner, in un primo momento, paura e confusione. Le vittime possono reagire in vari modi: fuggendo, contrattaccando o sopportando gli abusi. La donna può sentirsi totalmente inerme poiché ogni sforzo agito nella fase precedente per fermare tali comportamenti si è dimostrato inutile. Subentra così un grande senso d'impotenza e una costante paura di perdere la vita.
- la fase della "falsa riappacificazione". In questo periodo, passata la fase acuta del maltrattamento, la persona violenta si scusa, promette di cambiare il proprio comportamento;
- anche attraverso uno specifico percorso terapeutico - affinché la donna non si separi da lui. Tale atteggiamento è il prodotto della necessità di ristabilire la relazione di dominio. Nei primi episodi di violenza, la fase della falsa riappacificazione dura generalmente più a lungo, pian piano che gli episodi tendono a ripetersi la durata di tale periodo si abbrevia. Tale fase si compone di due momenti differenti: nel primo vi è il pentimento dell'uomo, durante il quale lo stesso chiede perdono e si mostra vulnerabile, compra regali e fa dichiarazioni eclatanti; nel secondo avviene uno scarico violento delle responsabilità ove la colpa per ciò che è accaduto viene attribuita dallo stesso a cause esterne, ad esempio al lavoro stressante, ad una situazione economica difficile, al consumo di alcol e soprattutto alla donna che l'ha provocato.

⁶ Romito P., *La violenza di genere su donne e minori: un'introduzione*, FrancoAngeli, Milano, 2002, p. 9.

Tale periodo, che può durare mesi come anni, impedisce alla donna di comprendere subito il meccanismo nel quale è coinvolta, costituisce il rinforzo positivo che la spinge a restare all'interno della relazione violenta e legata alla speranza di una redenzione del partner. Se nessuna delle parti coinvolte cerca aiuto, si ricostruisce lentamente la fase di crescita della tensione. Un evento qualsiasi conduce allora ad un'ulteriore escalation e il ciclo della violenza torna a ripetersi⁷.

Legge n. 69/2019

1. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* C.P.)

Art.583-*quinquies* c.p.- Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. 2. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Con l'articolo 12 della l.69/2019 viene inserita un'altra, nuova fattispecie delittuosa, ovvero quella di Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.) con la quale si punisce, con una pena particolarmente severa (ossia la reclusione da otto a quattordici anni) chiunque cagiona ad alcuno lesione personale

Dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente al viso. La condanna per tale reato, ovvero l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Si tratta di un illecito che finora costituiva circostanza aggravante a effetto speciale (configurava infatti un'ipotesi di lesioni personali gravissime, in base all'art. 583, comma 2, n.4 c.p.) e³ che è stato concepito come ipotesi autonoma di reato, punito con pene assai rigorose (superiori rispetto alla forbice edittale prevista con l'aggravante corrispondente, compresa fra sei e sedici anni di reclusione), sulla base di alcuni fatti di cronaca particolarmente gravi, maturati nel contesto di situazioni di *stalking* o all'esito di rapporti affettivi finito male, e concretizzatisi in condotte ritorsive poste in essere nei confronti di donne ad opera di soggetti di sesso maschile (ex mariti, fidanzati o *partners*, oppure personaggi già dediti a forme persecutorie in danno delle vittime): una diversa e particolare tipologia di violenza di genere. Tutti ricordano il caso di Lucia Annibali, sfregiata con l'acido da un individuo incaricato dell'azione dall'ex fidanzato della donna; o quello di Gessica Notaro, reginetta di bellezza sfigurata al volto dall'*ex partner*. Ma molti altri sono i casi in cui, con l'uso di sostanze chimiche o con altri mezzi, sono state commesse aggressioni nei confronti di donne che, in conseguenza di ciò, sono rimaste sfregiate in modo definitivo o addirittura deformate nel viso, nonostante il ricorso a interventi chirurgici particolarmente complessi.

La condotta incriminata è quella tipica di un reato a forma libera, atteso che viene punita la causazione di lesioni personali dalle quali derivino la deformazione o lo sfregio permanente del viso, senza l'indicazione con le quali le lesioni vengano causate: si tratti di agenti chimici, o di strumenti o arnesi da taglio, o altro. Ciò che contraddistingue il reato rispetto a quello di lesioni personali è costituito dall'evento che deve attingere una ben precisa parte anatomica (il viso) e deve cagionare una "deformazione" o uno "sfregio permanente".

Il forte impatto sanzionatorio è accentuato dalla previsione di severe pene accessorie (ossia, l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno), alle quali prevedibilmente si accompagneranno sospeso, in relazione alla pena che verrà in concreto applicata, quelle dell'interdizione dai pubblici uffici e (nei casi di condanna a più di cinque anni di reclusione) dell'interdizione legale.

⁷ Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, Sezione Atti Persecutori, Prontuario operative per I reati di violenza di genere e per l'approccio alle vittime particolarmente vulnerabili, p. 19 e ss.

In secondo luogo, il reato di nuova istituzione è inserito nell'elenco i quelli di cui all'art. 576, comma 1, n.5 c.p., che determinano l'applicazione della pena dell'ergastolo nel caso di omicidio, qualora quest'ultimo sia commesso in occasione della commissione di uno dei reati ivi elencati (fra i quali rientra oggi, per l'appunto, anche quello di cui all'art. 583-*quinqies* c.p.).

Infine, con ultimo comma dell'art. 12 della riforma, viene estesa al reato di cui all'art. 583-*quinqies* la limitazione dei benefici penitenziari di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge 354/1975: benefici che pertanto, anche per il delitto in esame, saranno concedibili solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità di cui al comma 1-quater del citato art. 4-*bis*.

2. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (ex art. 612-*ter* c.p.)

Art. 612-*ter* - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
5. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

L'art. 10 della l.69/2019 prevede l'introduzione, assai discussa nella fase di approvazione della riforma, di una nuova tipologia di reato l'art. 612-*ter* c.p. intitolato "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti".

A livello mediatico si è fatto particolarmente riferimento al c.d. *revenge porn*, pratica con la quale vengono diffusi video o immagini a carattere intimo per vendicarsi della persona che vi era stata ritratta. In realtà la nuova disposizione incriminatrice ha, a ben vedere, una portata più estesa e si riferisce a due fattispecie fra loro distinte, il cui tratto comune è costituito dalla pura e semplice diffusione di immagini o video sessualmente espliciti, senza il consenso delle persone che vi sono rappresentate e indipendentemente da qualsiasi finalità ulteriore.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, il soggetto attivo è costituito da "chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate". Da notare che la descrizione della fattispecie è preceduta dalla clausola di riserva salvo che il fatto costituisca più grave reato (si può al riguardo ipotizzare che il legislatore abbia inteso riferirsi, ad esempio, a condotte aventi a oggetto la divulgazione di immagini pornografiche raffiguranti soggetti minorenni, rientranti nella fattispecie di cui all'art. 600-*ter* c.p.).

Il soggetto attivo, secondo il paradigma accolto dalla fattispecie, deve - in alternativa - avere realizzato le immagini o i video, oppure averli "sottratti".

Per quanto riguarda la realizzazione va riferita va riferita all'aver personalmente scattato le foto o effettuato riprese filmate; per quanto riguarda la sottrazione, deve ritenersi che il legislatore abbia ritenuto di fare riferimento all'essersi il soggetto attivo procurato i video o le immagini invito domino.

La condotta tipica è articolata in cinque distinte ipotesi, nelle quali, alternativamente, il soggetto attivo invia, consegna, cede, pubblica o diffonde i video e/o le immagini.

Oggetto della divulgazione devono essere immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. Deve poi trattarsi di immagini o video destinati a rimanere privati, ossia non destinati alla visione a soggetti diversi da quelli che avevano contribuito a realizzarli: è piuttosto evidente il riferimento a situazioni di "coppia", o

nelle quali comunque foto o filmati dovrebbero rimanere visibili per una ristretta e ben circoscritta cerchia di persone.

Inoltre, e soprattutto, la divulgazione deve avvenire senza il consenso delle persone rappresentate: il che, sembra di dover ritenere, non significa necessariamente con il “dissenso esplicito” di costoro, bastando che la diffusione avvenga senza che le persone ritratte abbiano consentito la diffusione stessa, neppure implicitamente o per fatti concludenti.

Dovrebbe viceversa, ritenersi di regola sufficiente, a integrare la fattispecie in esame, che la diffusione avvenga “all’insaputa” delle persona effigiata, atteso che la divulgazione di immagini o video che siano “destinati a rimanere privati” dovrebbe per ciò stesso avvenire senza il consenso di costei. Nondimeno può accadere che le persone rappresentate manifestino successivamente in modo più o meno esplicito) consenso o accettazione della divulgazione delle immagini o dei video, ciò che farebbe venir meno l’elemento costitutivo dalla mancanza di consenso

La pena edittale prevista è quella della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000.

L’ipotesi di cui al secondo comma, punita con identica, si riferisce a chi pone in essere la medesima condotta tipica (invia, consegna, cede, pubblica o diffonde le immagini o i video di cui al primo comma) dopo averli ricevuti o comunque acquisiti - il che estende la punibilità ai soggetti terzi che siano comunque venuti in possesso delle foto o dei filmati -. In questo, però, la condotta dev’essere caratterizzata da un fine ulteriore, costituito dalla finalità di “recare nocumento” alle persone rappresentate: di tal che l’ipotesi in esame è caratterizzata dall’elemento soggettivo costituito dal dolo specifico.

Al riguardo, sono previste una serie di circostanze aggravanti (a effetto comune) è prevista per i fatti commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici: un’aggravante che, come appare evidente, ricorrerà in un’elevatissima percentuale di casi, atteso che assai spesso il soggetto che pone in essere le condotte oggi incriminate è o è stato legato sentimentalmente alla vittima, e che - soprattutto - lo strumento di diffusione pressoché esclusivo dei video o delle immagini di cui trattasi è costituito dalla rete, da applicazioni telematiche o da social media.

Una seconda aggravante, a effetto speciale (aumento di pena da un terzo alla metà) si ha quando il reato è commesso in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. In questo caso il legislatore di discosta dal paradigma dello *stalking* e non estende l’aggravante de qua al caso in cui la persona offesa sia un minore, laddove pure ciò avrebbe avuto un ben preciso riferimento alla realtà sottostante e al grave disvalore che caratterizza la diffusione di immagini nelle quali sono effigiati minorenni che praticano o subiscono atti sessuali.

Infine, notevoli affinità con il delitto di *stalking* (salvo per l’ipotesi dini revocabilità della querela in quest’ultimo delitto, strettamente collegata alla reiterazione delle minacce e quindi, alla peculiare struttura del delitto di atti persecutori) presenta il regime della procedibilità del reato in esame, che è - di regola - a querela della persona offesa, che dev’essere proposta nel termine di sei mesi.

Anche in questo caso, come per lo *stalking* la remissione della querela può essere soltanto processuale: con la conseguenza, però, che sarà considerata tale anche quella effettuata davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l’art. 612-bis, quarto comma, c.p., laddove fa riferimento alla remissione “processuale” evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p..

Si procede tuttavia d’ufficio neri casi di cui al quarto comma (ossia nelle ipotesi aggravate di reato commesso in danno di persona in stato di gravidanza o in condizione di inferiorità fisica p psichica) nonché - analogamente a quanto previsto dall’art. 612-bis, ma anche a quanto stabilito per l’art. 609-septies per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne) quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio: può immaginarsi ad esempio che ciò accada alloorchè la diffusione delle immagini consegua a condotte estorsive e venga usata come ritorsione, nel caso in cui la vittima abbia deciso di non sottostare al ricatto.

3. L’ampliamento delle informazioni

Il terzo piano di lettura del provvedimento delle norme tese al rafforzamento delle informazioni che le vittime dei reati di violenza di genere devono ricevere.

In particolare si tratta di modifiche che completano le coordinate stabilite dall’art. 4 della Direttiva 2012

2012/29/UE, che impone agli Stati di assicurare il diritto all'informazione (artt. 3-7) e il diritto di accedere ai servizi di assistenza (artt. 8-9), che vengono "rafforzati".

90-bis - Informazioni alla persona offesa

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

- a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter;
- c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
- o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.**

La modifica all'art. 90 bis del c.p.p., relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente.

Si è aggiunto alla norma, che regola le informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulla case rifugio, **quella riguardanti i servizi di assistenza alle vittime di reato.**

Le altre modifiche danno, invece, attuazione al tenore dell'art. 6 della citata Direttiva che prevede il diritto di ottenere informazioni sul proprio caso. Fra le altre comunicazione a cui gli Stati membri devono provvedere, senza indebito ritardo, si annoverano quelle della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata, previa volontà della vittima, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale.

Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, circa eventuali pertinenti misure adottate per la sua protezione in casi di scarcerazione o evasione dell'autore del reato.

La vittima, infatti, previa richiesta, riceve le informazioni almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo che se tale notifica comporta un rischio concreto di danno per l'autore del reato.

Al riguardo, l'art. 15 della l.69/2019, ha modificato l'art. 90-ter c.p.p., il quale al comma 1, prevede che, fermo quanto dispone l'art. 299 c.p.p., nei procedimenti dei delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi prevista all'art. 299 c.p.p., il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

È stato aggiunto un nuovo comma 1-*bis*, in relazione del quale le informazioni appena indicate sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si provvede per i delitti previsti dagli artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies* e 612 bis c.p., nonché dagli artt. 582 e 583-*quinqües* c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli art. 576, primo comma, nn.2,5 e 5.1, e 577, primo comma, n.1, e secondo comma, c.p.

90-*ter*- Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

1-*bis*. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-*quinqües* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

L'art. 15 della l.69/2019 interviene anche sull'art. 282-*quater* c.p.p. per disporre che all'applicazione delle misure dell'allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione non solo alla *parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio*, ma anche **al difensore della parte offesa, ove nominato, e modifica altresì, l'art. 299, comma 2-*bis*, c.p.p.**, per prevedere che, nei procedimenti aventi ad oggetto i delitti commessi con violenza alla persona (formulazione analoga a quella dell'art. 90-*ter* c.p.p.), la revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al difensore, anche alla stessa parte offesa, mentre prima essa andava effettuata al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa.

Infine, il legislatore è intervenuto sull'art. 659 c.p.p. per obbligare il pubblico ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione alla persona offesa da uno dei delitti di violenza domestica e di genere (escluso, sempre, il nuovo art.612-*ter* c.p.) e al suo difensore della scarcerazione del condannato. In tal caso il P.M. procederà alla comunicazione tramite la polizia giudiziaria.

659 c.p.p. - Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza

1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

1-*bis*. abrogato (l. 24 novembre 2023, n. 168)

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.

La riforma cui tratta la l. 69/2019, interviene anche riguardo il trattamento del condannato.

Preso atto, anche in sede giudiziaria, del fatto che l'agente violento non risulta, invece, affetto da alcuna patologia sul piano psicologico-psichiatrico tale da implicare il ricorso alla valutazione da effettuarsi ai sensi

dell'art. 85 c.p. ma, spesso, la sua condotta è posta in essere in pena consapevole, la riforma si prefigge la necessaria cura dei condannati per taluni dei reati rientranti nel rinnovato catalogo espressivo di violenza domestica o di genere, attraverso un trattamento volto alla sensibilizzazione e alla presa d'atto del disvalore del comportamento commesso, che spesso si tende a negare o a minimizzare.

L'opzione legislativa si prefigge la rimozione delle cause scatenanti il comportamento aggressivo, realizzando il contenimento dei tassi di recidiva spesso, in questa materia, alti, e i costi sociali della violenza.

13-bis - Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, **nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice**, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.

1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.

Il trattamento psicologico muove dalla libera volontà di adesione da parte dell'interessato sarà seguito da strutture accreditate da professionisti formati ed esperti, sarà finalizzato allo studio ed alla rimozione delle cause scatenanti il comportamento aggressivo, con la conseguente possibilità di beneficiare, in casi di riuscita del progetto di recupero e di reale assenza di rischio di recidiva, di tutti i benefici processuali previsti dal nostro sistema in sede di esecuzione della pena.

Legge n. 168 del 24 novembre 2023

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

Il 7 giugno 2023, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge volto a introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica.

L'iter parlamentare del disegno di legge è stato particolarmente celere divenendo legge il 24 novembre 2023, recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" è stata pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 275 del 24 novembre 2023, entrando in vigore il 9 dicembre 2023.

In particolare, riveste, infatti, particolare importanza l'attenzione mostrata dal Governo verso la prevenzione della violenza sulle donne, soprattutto rispetto alla commissione dei cosiddetti "reati spia", ovvero delitti che rappresentano indicatori di una violenza di genere per evitare che possano degenerare in comportamenti più gravi. Tra gli interventi di maggior rilievo, troviamo il rafforzamento della misura di prevenzione dell'ammoneggiamento del Questore e di informazione alle vittime di violenza; l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora, anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica; l'introduzione di norme finalizzate a velocizzare i processi in materia di violenza di genere e domestica, l'applicazione di misura cautelare personale e la possibilità di disporre l'applicabilità del controllo tramite il cd. braccialetto elettronico. Rivestono, inoltre, particolare interesse anche le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica nonché l'introduzione di una provvisoria, ovvero una somma di denaro liquidata preventivamente a titolo di ristoro anticipato in favore delle vittime di violenza. La legge contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo in relazione al preoccupante dilagare della violenza sulle donne come testimoniano, purtroppo, i ripetuti fatti di cronaca che hanno messo in evidenza delle condotte particolarmente feroci e raccapriccianti nei confronti delle donne, ha voluto integrare con norme specifiche la legge 69/2019, fornendo agli operatori (Magistratura e Forze dell'ordine) nuovi strumenti - nonché potenziando quelli già esistenti - di prevenzione e repressione al fine di fermare tali condotte.

Con il provvedimento, il Governo ha voluto:

- velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico;
- rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva;
- rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva;
- migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.

Al riguardo, la Legge n. 168/2023, si compone di 19 articoli:

L'articolo 1 interviene sulla misura dell'ammonimento del questore e, inoltre, prevede che il prefetto possa adottare, a determinate condizioni, misure di vigilanza dinamica, nel caso di rischio di commissione di reati riguardanti la violenza di genere o domestica. In particolare, il comma 1, modificando l'art. 3 del DL 93/2013, estende l'applicabilità della misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche ai casi in cui vengano in rilievo fatti riconducibili ai reati di:

- violenza privata (ex art. 610 c.p.),
- di minaccia aggravata (ex art. 612 2 comma c.p.),
- di atti persecutori (ex art. 612 bis c.p.),
- di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (il c.d. revenge porn) (ex art. 612-ter c.p.),
- di violazione di domicilio (ex art. 614 c.p.)
- di danneggiamento (ex art. 635 c.p.).

Interviene sulla definizione di violenza domestica, inserendovi anche la c.d. "violenza assistita", ovvero quella commessa alla presenza di minori. Si prevede inoltre un aumento di pena (fino a 1/3) per alcuni reati, se chi li ha commessi, nell'ambito di violenza domestica, era già ammonito e, in tali casi, la procedibilità è sempre d'ufficio.

Il comma 2 stabilisce che il prefetto possa adottare misure di vigilanza dinamica qualora, per fatti riconducibili a reati di violenza domestica, emerga il pericolo di reiterazione delle condotte. Il comma 3 estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'ammonimento di cui all'art. 8 del DL 11/2009 anche ai casi in cui i fatti riferiti siano riconducibili alla violenza sessuale e al c.d. "revenge porn"; prevede un aumento della pena e la procedibilità d'ufficio per i medesimi reati quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

Un'altra significativa novità rispetto alla disciplina precedente è data dal fatto che, per la richiesta di revoca di provvedimenti, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno tre anni e dovranno avere ottenuto valutazioni positive in appositi percorsi di recupero. In particolare, ai sensi del nuovo comma 5-ter, i provvedimenti di ammonimento potranno essere revocati:

In particolare, il comma 5-ter è volto a prevedere che la misura di prevenzione in esame può essere revocata su istanza dell'ammonito non prima che siano decorsi tre anni dalla sua emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti.

L'approccio verso l'autore delle condotte di violenza domestica non è visto soltanto in chiave depressiva/sanzionatoria preventiva, quanto anche in funzione dell'effetto di recupero sul piano relazionale dello stesso.

Quest'ultima indicazione è già contenuta all'art. 3 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n.93, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119 e precisamente nel comma 5-bis:

Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

In tale prospettiva, si deve ricordare che l'art. 11 l.n.38/2009 (Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori), ha previsto che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di una serie di reati espressivi di situazione di violenza domestica (non solo) hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

È stata riproposta la misura della vigilanza dinamica, che indubbiamente completa in modo adeguato il novero degli strumenti di tutela.

Al riguardo, dopo l'art. 3 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, è stata inserita la seguente disposizione prevista dall'art. 3.1 "Particolari tutele per le vittime di violenza domestica":

1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

L'articolo 2 riguarda il potenziamento delle misure di prevenzione. Apporta alcune modifiche al codice antimafia, da un lato, estendendo l'applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e, dall'altro, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale. In particolare, il comma 1 estende l'applicabilità delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati dei reati di omicidio, lesioni gravi, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, violenza sessuale. Prevede che l'applicazione ai sorvegliati speciali, previo il loro consenso, di modalità di controllo elettronico (c.d. "bracciale elettronico"), richieda solo la verifica di fattibilità tecnica. Prevede inoltre che, nel caso di diniego del consenso, la durata della misura non sia inferiore a tre anni, sia previsto l'obbligo di presentazione periodica all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e sia altresì imposto l'obbligo o il divieto di soggiorno; misure analoghe sono disposte nel caso di non fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico. Prevede che il tribunale, nel disporre la misura della sorveglianza, imponga il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Prevede, nel caso di violazione dei provvedimenti d'urgenza, la reclusione da uno a cinque anni e si consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Il comma 2 prevede che l'analisi criminologica sulla violenza di genere svolta dal Ministero dell'Interno comprenda anche il monitoraggio sulla fattibilità tecnica degli strumenti elettronici di controllo a distanza.

L'articolo 3 prevede disposizioni in materia di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi: ai delitti cui l'ordinamento assicura già priorità assoluta (maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori), sono aggiunti i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, costrizione o induzione al matrimonio, lesioni personali aggravate, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, interruzione di gravidanza non consensuale, diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale.

L'articolo 4 reca norme in materia di trattazione spedita dei procedimenti nella fase cautelare, prevedendo che nei casi di delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

L'articolo 5 interviene in materia di attribuzioni del procuratore della Repubblica, disponendo che, nel caso di delega, l'individuazione debba avvenire specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica.

L'articolo 6 prevede, da un lato, la predisposizione di apposite linee guida per la formazione degli operatori

che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e, dall'altro, che nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia propone alla Scuola superiore della magistratura siano inserite iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

L'articolo 7 introduce, in materia di termini per la valutazione delle esigenze cautelari, l'art. 362-bis c.p.p., il quale prevede che nei casi in cui si procede per una serie di delitti in materia di violenza di genere, il PM è tenuto a valutare, entro 30 giorni, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari e che il giudice provveda in ordine alla richiesta di applicazione della misura cautela entro 20 giorni dal deposito della relativa istanza.

L'articolo 8 prevede l'obbligo per il Procuratore generale presso la corte d'appello di acquisire trimestralmente dalle procure della repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini di cui al precedente art. 7 e di inviare al procuratore generale presso la corte di Cassazione una relazione almeno semestrale.

L'articolo 9 modifica la pena prevista dall'articolo 387-bis c.p. per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (attualmente della reclusione da sei mesi a tre anni), aumentando il massimo edittale a tre anni e sei mesi ed estende tale pena anche alla violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari civilistici.

L'articolo 10 prevede la possibilità dell'**arresto in flagranza differita** nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

Più nel dettaglio, il comma unico dell'articolo in commento, mediante l'inserimento nel codice di procedura penale dell'articolo 382-bis, prevede che si consideri comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, risulti aver commesso il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), ovvero di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) o di atti persecutori (art. 612-bis c.p.). L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Occorre precisare che l'arresto in flagranza differita risulterebbe consentito, in ragione della modifica apportata all'articolo 387-bis c.p. dall'articolo 8, anche nei casi di violazione degli ordini di protezione o di analoghi provvedimenti adottati in sede civile.

L'articolo 11 consente al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.), limitatamente ad alcune ipotesi aggravate e atti persecutori (art. 612-bis c.p.) o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di misure cautelari e uso del braccialetto elettronico. In particolare, sostituisce l'obbligo di verificare preventivamente la disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria con quello di accertare previamente la fattibilità tecnica. Prevede l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici di controllo. Interviene sul comma 6 dell'art. 282-bis c.p.p. introducendo nel testo della norma volta a disciplinare la misura dell'allontanamento dalla casa familiare nuovi titoli di reato per i quali la misura coercitiva de qua può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p. Si prevede, inoltre, che, nel caso in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo o sia accertata la non fattibilità tecnica, il giudice imponga l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi. Prevede, infine, che la misura coercitiva sia sempre accompagnata dall'imposizione delle modalità di controllo previste dall'art. 275-bis c.p.p., ovvero del cosiddetto braccialetto elettronico, con la contestuale prescrizione di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'articolo 13 reca una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista a legislazione vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva. Si inserisce nell'elenco dei reati per cui vige tale

regime derogatorio anche la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis) le lesioni personali aggravate.

L'articolo 14 reca modifiche in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, al fine di estendere l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti de libertate inerenti l'autore del reato. Prevede inoltre che, nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi e di atti persecutori, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive, ovvero la loro sostituzione siano comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione; prevede altresì che l'estinzione o la revoca delle misure coercitive e interdittive ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al prefetto, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa.

L'articolo 15, modificando l'art. 165 c.p., prevede che ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena non sia sufficiente la mera partecipazione a percorsi di recupero, ma occorra che tali percorsi siano superati con esito favorevole. Il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale applicazione di una misura di prevenzione. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione o degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero deve essere comunicata al PM al fine della revoca della sospensione condizionale.

L'articolo 16 modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, eliminando dai documenti richiesti a corredo della domanda la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato quando questi abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza ed aumentando da 60 a 120 giorni il termine per la proposizione della domanda.

L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati in materia di violenza di genere, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, **una provvisoria**, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva.

L'articolo 18 prevede che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, venga emanato il decreto interministeriale che disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica, nonché le linee guida cui tali enti e associazioni devono attenersi.

L'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Storie di vittime di femminicidio

Caso 1:

“È pienamente provata la **forte gelosia e possessività** dell'imputato nei confronti di “Maria”⁸ le cui “pulsioni si traducevano in aggressioni fisiche come dalla stessa vittima descritte in più conversazioni con un amico”. Questo quanto si legge nelle motivazioni della sentenza, poi confermata anche in Appello, con cui la Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo l'autore dell'efferato delitto commesso ai danni della giovane fidanzata. Il **corpo parzialmente carbonizzato** della diciassettenne “Maria” viene rinvenuto la mattina del 24 gennaio 2021 in un burrone di una zona impervia. La giovane, scomparsa durante la notte, dopo aver partecipato in compagnia del suo fidanzato ad una festa a casa di amici, al momento del rinvenimento presentava il volto tumefatto dalle lesioni provocate allo scopo di tramortirla in maniera tale da permettere di cospargere il corpo di benzina, poi dato alle fiamme. Il fidanzato, il quale nelle immediatezze del rinvenimento aveva fornito dichiarazioni contraddittorie ai Carabinieri, quali il possibile suicidio della fidanzata, aveva invece, secondo i giudici, premeditato quel gesto atroce, compiuto con una crudeltà tale da provocare nella giovane “profonda angoscia e intensissimo dolore” mentre lui aveva assistito insensibile all'evento “con assoluta mancanza di qualsivoglia sentimento di umanità”. Il ragazzo, mosso da una fortissima gelosia, dopo aver tentato un approccio sessuale, respinto dalla giovane, l'avrebbe uccisa dandole successivamente fuoco, abbandonando il corpo nella scarpata

⁸ Maria, nome di fantasia.

ove fu ritrovata. Nelle testimonianze raccolte dagli investigatori da alcuni amici della vittima, era emerso un sentimento morboso del giovane nei confronti di “Maria”, già oggetto di precedenti episodi di maltrattamento, posti in essere da colui che era stato descritto come ossessivo al punto da impedirle di frequentare le abituali amicizie. E oltre alle violenze ci sarebbero state anche minacce rivolte dal ragazzo, mosso da una forte gelosia. Senso patologico del possesso e indifferenza verso gli spunti di libertà della vittima, riconosciuti dalla Corte che, nella sentenza di secondo grado, ha evidenziato come gli accertamenti medico legali abbiano escluso la tesi dell’incidente, sostenuta invece dalla difesa. Qualche giorno prima dell’omicidio, “Maria” aveva inviato un messaggio ad un amico, confidandogli che il fidanzato le aveva stretto una corda al collo. “Per farlo calmare gli ho dovuto dire che lo amo, che non lo lascerò mai, mi sono sentita morire.... È un bastardo, ho paura, non lo lascerò mai, mi ammazzerà...”⁹.

Caso 2:

13 gennaio 2023. Morta tra le braccia del fratello, accorso nel frattempo, uccisa con un colpo di pistola sparato da distanza ravvicinata dal suo ex. Così è deceduta Maria, giovane avvocato, specializzato in diritto di famiglia. **Si erano dati un ultimo appuntamento** in un locale per l’ora di cena, per questioni legate alla loro relazione, oramai terminata. Ma verso la fine della serata la discussione, sino ad allora pacata, si era trasformata in un vero e proprio litigio, sempre più animato, tale da determinare il proprietario del locale ad invitarli a continuare il colloquio all’esterno, per non disturbare gli altri clienti. Dopo aver subito una prima aggressione, Maria, sinceratasi che l’uomo si fosse calmato, era uscita dal locale dove l’uomo, che diceva d’amarla, dopo averla aggredita nuovamente, le ha rivolto contro un’arma da fuoco, ferendola mortalmente dinanzi al fratello di lei, impotente di fronte a tanta crudeltà. “Le avrebbe sparato senza pietà”, come riferito da uno dei testimoni, colpevole, forse, di non voler riallacciare un legame oramai finito, di volere riprendere in mano le redini della sua vita e della sua carriera. L’unico scopo dell’appuntamento, secondo gli atti di convalida dell’arresto dell’uomo, era quello di volerla uccidere, consapevole della sua volontà di voler interrompere definitivamente la relazione e la scoperta di una nuova frequentazione. “Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne ... non sei morta invano. Sorella, noi non ti dimenticheremo” è quanto scritto in un manifesto affisso per strada, lì dove Maria ha trovato la morte¹⁰.

Caso 3:

27 maggio 2023. Maria, giovane agente immobiliare, aspetta un bambino dal compagno con cui convive, ed è al settimo mese. Una sera sarebbe uscita dall’abitazione e non vi avrebbe fatto più rientro, secondo la denuncia sporta il giorno seguente dall’uomo; lui racconta di aver avuto un litigio con la compagna la quale, scoperta già da tempo la sua doppia vita sentimentale, aveva avuto un incontro chiarificatore con l’amante del compagno la quale, rimasta a sua volta incinta, aveva deciso però di abortire. Qualche giorno dopo è il giovane a far rinvenire, in un luogo nascosto dietro un edificio attiguo alla loro abitazione, il corpo privo di vita di Maria. A suo dire, al culmine del litigio, la giovane si era cagionata dei tagli con un coltello, poiché era sua intenzione non voler più vivere. E siccome si era procurata una ferita al collo, lui le aveva inferto altri fendenti, sino ad ucciderla, “per non farla soffrire”, come dallo stesso riferito agli inquirenti. Ma non era ancora abbastanza: dopo aver provato a bruciarne il corpo nella vasca da bagno, aveva provveduto ad occultarlo, trasportandolo con la sua macchina sino al luogo ove successivamente lo aveva fatto ritrovare. “Se n’è andata, adesso sono libero” il messaggio inviato alla sua amante che, alla richiesta da lui formulata per un incontro, spaventata aveva però deciso di non volerlo vedere. Nella relazione autoptica si legge anche della presenza di un potente veleno per topi, non solo nel corpo della giovane, ma anche nel feto del piccolo che sarebbe nato di lì a breve. “Un mostro”, secondo la madre del giovane che, vista tanta crudeltà, ha chiesto a tutti “perdono, da madre, per aver fatto un figlio così”¹¹.

Caso 4:

29 luglio 2023. Si era nascosto all’interno di un armadio in casa della sua ex fidanzata, per sorprenderla in compagnia di un altro uomo. Ma la ragazza, una giovane studentessa universitaria, “una brava ragazza”

⁹ Direzione Centrale Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale, I Giovani e la violenza di genere. Dall’analisi dei dati alla percezione del fenomeno da parte delle giovani generazioni. p. 26, 31 maggio 2024.

¹⁰ Direzione Centrale Polizia Criminale, rel. cit. p. 52.

¹¹ Direzione Centrale Polizia Criminale, rel. cit. p. 52.

per tutti quelli che la conoscevano, aveva trascorso la serata in discoteca con amici, come solitamente fanno i giovani, pubblicando anche delle storie sul suo profilo Instagram. In compagnia di un'amica era rientrata in casa, ormai all'alba, immortalata per l'ultima volta in una fotografia "postata" che aveva intitolato "poco prima dell'alba". Lui, che probabilmente era riuscito a sottrarle con l'inganno una copia delle chiavi, ha atteso che le due giovani si addormentassero per poi colpire la ex con alcuni fendenti alla gola, togliendole la vita. Lei, che lo aveva lasciato qualche settimana prima, dopo tre anni di una relazione travagliata, fatta di continui alti e bassi, il giorno precedente alla sua morte lo aveva incontrato per fargli capire che la loro relazione era terminata. "Ero geloso ed ero convinto che lei potesse avere un altro ... ho accoltellato la mia ragazza" questa la confessione fatta agli investigatori. "Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere. Ciao Maria." così era scritto in uno striscione apparso vicino alla chiesa dove si è svolto il funerale, cui hanno partecipato centinaia di giovani ai quali il parroco, durante l'omelia, ha rivolto un pensiero "Si è fatto crudelmente buio sulla vita di Maria e della sua famiglia. Se respingiamo rabbia e rancore e scommettiamo su amori limpidi, mai possessivi, l'alba spunterà"¹².

Caso 5:

6 settembre 2023. Avevano deciso di incontrarsi perché Maria avrebbe dovuto prendere la bambina che quel giorno, come da accordi sulla gestione della loro piccola, aveva trascorso del tempo con il suo papà. Ma appena arrivata nell'azienda di famiglia, ove le aveva dato appuntamento, certa di trovare la piccola, lasciata invece a casa della nonna, l'ex compagno l'ha colpita con diversi colpi di arma da fuoco, esplosi all'altezza del ventre. Poi, raggiunto un viadotto a bordo della sua autovettura, si era tolto la vita, utilizzando la stessa arma. Maria, responsabile marketing di una azienda vitivinicola, aveva deciso di terminare la relazione già da qualche anno, poiché da tempo il loro rapporto era andato deteriorandosi. Lui però non aveva accettato la scelta ed aveva iniziato a perseguitare la donna che, in diverse occasioni, lo aveva denunciato. Certa che la presenza del padre fosse necessaria nella vita della loro figlia per il suo stesso benessere, Maria aveva poi provveduto a rimettere le querele, nonostante lui non fosse cambiato, manifestandosi ancora geloso, possessivo ed egocentrico, come indicato in una consulenza disposta dal Tribunale. "Grazie alle donne che mi ispirano ogni giorno · Empowered women, empower other women ·" aveva scritto Maria, che era solita pubblicare messaggi in tema di lotte femminili. Come quando, in occasione della ricorrenza dell'8 marzo di qualche anno fa, aveva dedicato un messaggio "alle donne coraggiose che conosco e che sono fonte di ispirazione per me" ed ancora "Tutti possiamo fare qualcosa: aiutare, sensibilizzare, diffondere.... Affinché non una donna in più subisca delle violenze". "Ciao Maria, eri e sarai luce" la dedica che amici e colleghi hanno "postato" in sua memoria¹³.

Caso 6:

Il 1° maggio 2021 un giovane pakistano denuncia la scomparsa della fidanzata dalla casa dei familiari. "Lucia"¹⁴, una ragazza di origine pakistana, l'anno precedente aveva denunciato gli abusi patiti da parte dei genitori, intenzionati a farla sposare con un cugino più grande nel paese d'origine. Ospitata in una casa famiglia per minorenni, aveva conosciuto online un giovane connazionale, cui si era legata affettivamente, nonostante il divieto dei familiari. Raggiunta poi la maggiore età, era tornata presso la casa dei genitori con l'intento di recuperare i suoi documenti d'identità per conquistare così definitivamente la sua indipendenza. Ma la sera del 30 aprile la giovane, da quella casa, scompare. Di lei nessuna traccia, così come dei suoi familiari, tornati in fretta in Pakistan per asseriti motivi di salute di un parente. In uno dei messaggi inviati al fidanzato, "Lucia" scriveva "E' arrivato l'ordine dal Pakistan di uccidermi ma io voglio i miei documenti per potermi sposare". Gli investigatori, che escludono la pista della fuga volontaria, accentrano ogni attenzione verso i familiari. Le telecamere di video sorveglianza, presenti nell'azienda agricola dove lavora il padre, restituiscono le immagini di tre persone che, uscite dal retro di un capannone, munite di pale, secchi e un piede di porco, si allontanano verso i campi, per poi tornare a casa. La sera successiva, come visionato in un altro filmato, la giovane, uscita di casa in compagnia della madre, si incammina con lei lungo la strada. L'ultima immagine di "Lucia", poi di lei più nulla.... Solo successivamente si accerterà quanto accaduto: la giovane, in conseguenza dell'ennesimo litigio scaturito con i familiari, a seguito delle volontà espresse di decidere della sua vita, di potersi emancipare dalle dinamiche familiari nonché di opporsi ai dettami delle loro tradizioni, è stata uccisa per ristabilire l'onore della famiglia che, temendo una nuova fuga della ragazza, ha inteso così anteporre la "salvaguardia dell'onore al

¹² Direzione Centrale Polizia Criminale, rel. cit. p. 53.

¹³ Direzione Centrale Polizia Criminale, rel. cit., p. 53.

¹⁴ Lucia, nome di fantasia.

diritto di autodeterminazione di una persona”. Nel racconto del fratello emerge la tragica fine della giovane, il cui corpo era stato occultato in un luogo nascosto, dopo essere stata strangolata dai suoi familiari. “Mia sorella è fuggita di casa più volte, siamo stati criticati dai nostri connazionali, i miei parenti dicevano che bisognava ucciderla». La sua testimonianza sarà confermata in sede di processo che ha visto quali imputati i genitori, poi condannati all’ergastolo, uno zio e due cugini. Saranno questi ultimi a riferire cosa è accaduto alla giovane, senza saper fornire indicazioni in merito al luogo di sepoltura della ragazza. Dopo più di un anno, il corpo di “Lucia” verrà rinvenuto, su indicazione dello zio, in una fossa profonda scavata nei pressi di un casolare abbandonato, non lontano dalla casa familiare. “Nessuno dei protagonisti di questo processo, a cominciare dal padre, ha voluto degnare questa ragazza di una espressione di pietà, se non strumentale o capziosa”. Sono le parole del Procuratore della Repubblica pronunciate in apertura della requisitoria del processo per l’omicidio di “Lucia”. “Nessuno ha avuto un cedimento a un sentimento di umana pietà verso l’orrore, lo strazio che è stato compiuto a questa ragazza... vittima di una vicenda terribile, di una tragicità immane”. I contorni drammatici della vicenda di “Lucia” si manifestano nelle parole della Corte d’Assise, che ha sentenziato come la sua esistenza “non è stata solo spezzata ingiustamente e troppo presto, ma vissuta attorniata da affetti falsi e manipolatori, in una solitudine che lascia attoniti”¹⁵.


Caso 7:

“Non è stato per niente facile raccontare della mia “Ludovica” nella sua scuola. Grazie ragazzi siete stati meravigliosi.... Avete ascoltato, avete fatto domande, si è aperto un dialogo...” con queste parole la mamma di “Ludovica” ha ricordato in una scuola quanto accaduto alle sue figlie. Quella sera “Ludovica” e la sorella, rispettivamente di 11 e 14 anni, sono a casa con il padre che, dopo aver trascorso una serata spensierata con le figlie, decide di farle addormentare nel suo letto. E mentre entrambe dormono, impugnati due grossi coltelli, prima inferisce sul corpo di “Ludovica”, uccidendola, e poi su quello della sorella, ridotta in fin di vita ma salvata dal fratello maggiore, accorso dopo aver sentito le sue urla. “Papà fermati, che fai...” il grido della più grande delle figlie, nei confronti di quell’uomo che, come indicato dai giudici del Tribunale, si era avventato sulle adolescenti con l’intenzione di “infiggere un castigo alla loro madre per le sofferenze che aveva dovuto subire e per aver coinvolto i figli nella loro crisi coniugale”. Crisi scaturita dalla scoperta, fatta dalle due ragazze su Facebook, della relazione extraconiugale intrattenuta dal padre, che aveva determinato la donna a tornare dai suoi genitori, per un periodo di riflessione. In un biglietto rinvenuto sul luogo dell’omicidio, l’uomo aveva attribuito alla moglie la colpa del gesto compiuto, per non essere stata in grado di perdonargli il tradimento, cercando così di attribuirle la responsabilità morale della morte violenta della figlia, per la quale è stato poi condannato all’ergastolo.

“Mi ha condannata all’ergastolo del dolore” ha detto la mamma di “Ludovica”, che è riuscita a trovare l’antidoto capace di non far cadere nell’oblio il ricordo di sua figlia: nel corso degli anni si è impegnata a sensibilizzare sul tema della violenza domestica, portando la sua testimonianza nelle scuole, nelle Istituzioni, nei programmi televisivi, per mantenere sempre accesi i riflettori sulle vittime dimenticate di quelle atrocità che sempre più spesso avvengono tra le mura di casa. Nel frattempo anche la sorella, oltre ai segni delle coltellate inferte dal padre, è rimasta segnata da quel “mai più” che equivale a una condanna a vita, quella del dolore, della perdita della persona cui era più legata, da cui non si staccava mai, tanto da sentirsi l’una spalla dell’altra, certa che «se c’è qualcosa che non va, se la persona che sta al vostro fianco ha atteggiamenti violenti non solo fisicamente ma anche verbalmente, allontanatevi e denunciate subito», perché «l’amore non è violenza, gelosia, ossessione o possesso»¹⁶.

¹⁵ Direzione Centrale Polizia Criminale, rel. cit., p. 53.

¹⁶ Direzione Centrale Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale, rel. cit. pp. 40-41.



LA DEVIANZA GIOVANILE

Al giorno d'oggi, sempre più spesso, si parla di un fenomeno piuttosto allarmante che ha come protagonista il minore: quello della "devianza minorile". Nel termine "devianza" sono ricomprese una serie di condotte che non integrano necessariamente la commissione di fattispecie di reato ma possono anche infrangere regole sociali, morali e di costume; in questi termini la "devianza" si distingue dalla "delinquenza" in quanto, come concetto, risulta più esteso. Si tratta di un fenomeno multifattoriale, particolarmente complesso ed articolato, che origina da condizioni individuali e sociali diversificate ed interagenti; spesso è il frutto del connubio tra fattori psicologici - derivanti da disturbi propri del comportamento e della socializzazione - e fattori "acquisiti" legati al contesto familiare, spesso di indigenza, all'educazione ricevuta, all'assenza di valori morali ed alla carenza culturale derivante anche da diffusa discontinuità od abbandono scolastico. Tali condotte, infatti, sovente traggono origine dal contesto familiare e sociale in cui vive l'autore nonché dal suo stile di vita, maturando in situazioni di gravi disagi e difficoltà relazionali. Spesso l'ambiente in cui il soggetto nasce, cresce e sviluppa la propria coscienza, non è caratterizzato da modelli esemplari di una società sana e dedita alla legalità; in tali contesti la delinquenza non viene percepita come tale - con tutte le conseguenze che la stessa comporta - apparendo, al contrario, l'assoluta normalità del contesto di vita. Non di rado, infatti, è proprio la famiglia ad alimentare, quantomeno attraverso il "cattivo" esempio, i propositi criminali del giovane ed è forte l'influenza negativa delle figure adulte di riferimento. In un ambiente così caratterizzato, l'agire violento, appreso in famiglia per imitazione, viene "naturalmente" esportato in seguito nell'ambiente esterno. Forme di devianza minorile vengono, altresì, alimentate dal sempre più frequente ricorso al mondo del web sia attraverso i social media, ove non sono rari account e profili che diffondono messaggi ispirati all'illegalità, sia attraverso giochi violenti, particolarmente di tendenza e diffusi sulle console. Anche la visione di alcune serie televisive ispirate al mondo criminale - nelle quali spesso i personaggi di caratura criminale assurgono al ruolo di "eroi", ancorché negativi, da emulare - può spingere il giovane verso forme di devianza, così come le nuove tendenze del mondo musicale, emergenti tra le fasce giovanili, in particolare il rap e, soprattutto, il trap (che ne costituisce una variante), che spesso declamano, nei loro testi, ambientazioni criminali e comportamenti irrispettosi nei confronti delle Istituzioni e delle Forze di polizia. L'elevato tasso di dispersione scolastica va, altresì, ad alimentare i presupposti della devianza giovanile, rappresentando


anche un ostacolo per la crescita economica e l'occupazione del Paese, con conseguente incremento di forme di povertà ed esclusione sociale. Diverse sono le motivazioni che possono condurre i giovani verso l'ineducazione alla cultura; si tratta di ragioni sia di natura economica, come l'offerta occupazionale del territorio, sia di natura sociale, come la diffusione della povertà, la difficoltà di integrazione dei minori di bassa estrazione sociale o di origine straniera nonché la condizione del nucleo familiare e del substrato sociale in cui il minore cresce. Anche la scarsa volontà - oltretutto possibilità - da parte dei genitori, di far proseguire gli studi ai propri figli, può condurre, talvolta, all'indottrinamento "criminale" dei minori in sostituzione della formazione scolastica. Ad accrescere il rischio della diffusione di forme di devianza giovanile vi è anche l'abuso di sostanze stupefacenti che è un fenomeno (anch'esso alimentato da e sul web) che colpisce una larga fascia dell'universo minorile. In particolare, accanto alle droghe "classiche" o tradizionali, si registra la diffusione, tra i ragazzi, di droghe sintetiche e nuove sostanze psicoattive (NPS), di cui, non di rado, non si conoscono le caratteristiche ed i danni che provocano alla salute. Con riferimento all'ambiente giovanile, spesso, si parla di consumo di droga per motivi "ricreativi" nel corso di feste o rave party od all'interno di discoteche ove, accanto all'assunzione di stupefacente, vi è spesso anche l'abuso di sostanze alcoliche che, unito al primo, si risolve in un mix deleterio per la salute dei giovani assuntori, con effetti dannosi per sé ma anche per gli altri. A quest'ultimo riguardo si pensi, infatti, anche al triste fenomeno dell'incidentalità stradale che spesso miete vittime tra i giovani nelle famigerate "stragi del sabato sera": non di rado gli esami tossicologici condotti su autori e/o vittime di incidenti stradali restituiscono dati relativi ad elevati indici del tasso alcolemico ovvero a stati di alterazione psicofisica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

I vari fattori precedentemente evidenziati come determinanti forme di devianza minorile sono, sovente, anche alla base di episodi riconducibili al fenomeno - assurdo alle cronache con il termine "Mala Movida" - che esaspera i residenti di alcune zone di varie città, in prevalenza metropoli. Con tale espressione si indicano tutti quegli episodi che si realizzano nei luoghi tipici della movida giovanile, ossia nei luoghi di aggregazione dei ragazzi ove gli stessi si ritrovano, spesso attratti dai prezzi concorrenziali del beverageggi proposti dai vari locali, causando schiamazzi, soprattutto notturni, sino a raggiungere forme di aggressività violenta in danno di persone e di cose, favorite, il più delle volte, dall'abuso di alcool e droga. Da quanto premesso si desume che l'analisi crimi-

nologica in tema di devianza minorile va condotta tenendo in considerazione diversi fattori - genetici, psicopatologici, familiari e sociali - come elementi che spingono l'autore verso forme di devianza, che si concretizzano anche, ma non solo, nella commissione di reati. Pertanto l'approccio al fenomeno richiede una strategia di intervento congiunto e sinergico da parte di tutti i protagonisti della società civile, istituzionali e non, al fine di debellare ogni fattore che contribuisca a creare i presupposti per lo sviluppo di forme di devianza minorile, cercando di coinvolgere,

principalmente, le famiglie che costituiscono l'humus "condizionante" in cui si sviluppa la personalità del minore. Un'efficace strategia di prevenzione della devianza giovanile richiede, in particolare, la promozione, da parte di tutte le Istituzioni coinvolte, di iniziative didattiche, sociali, culturali, sportive e religiose nonché di educazione alla legalità rivolte ai minori, in un'ottica di indirizzo verso forme di impegno che distolgano gli stessi dalla frequentazione di contesti criminogeni (DCPC).





IL FENOMENO DELLE *BABY GANG*

Una risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura datata 11 settembre 2018 - relativa all'analisi, più generale, del fenomeno della criminalità minorile nel Distretto di Napoli - fa riferimento ad una "criminalità epidemica, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'operare in gruppo degli autori dei reati, anche se al di fuori dei contesti di criminalità organizzata, e dal tasso di violenza utilizzato nei confronti delle vittime, generalmente elevato (...) e, comunque, del tutto sproporzionato rispetto al movente, futile (...) e persino degradante a mero pretesto (...)".

Questi sono i tratti caratteristici delle forme di criminalità giovanile associativa che, a livello nazionale, hanno assunto la denominazione di "**baby gang**"; tale accezione è sorta, infatti, per inquadrare specifiche forme di devianza minorile di tipo associativo che si caratterizzano per l'estrema violenza con cui i giovani realizzano le varie condotte illecite. Le risultanze investigative hanno dimostrato che, in diversi contesti urbani, sono emersi gruppi di minorenni, o poco più che maggiorenni, anche di diversa etnia, che si uniscono, quasi per gioco, prendendo come esempio i modelli delle bande sudamericane o quelli proposti dalle serie televisive o dalle nuove tendenze musicali da loro predilette. Questi giovani agiscono sempre in gruppo - al cui interno vi sono uno o più leader carismatici - ed operano in territori delimitati, rendendosi protagonisti di episodi di aggressione, spesso caratterizzati da gratuita ferocia, verso coetanei o comunque nei confronti di soggetti in qualche modo vulnerabili.

In rarissimi casi si sono registrati gruppi dotati di una gerarchia definita; non sono state censite gang che risultino essersi ispirate ad organizzazioni criminali italiane o estere. Le loro caratteristiche confermano le analisi condotte in precedenza: in netta prevalenza sono composte da un numero inferiore alle 10 unità.

Nelle *baby gang* i membri, frequentemente, attribuiscono al gruppo anche un nome al fine di darsi una connotazione identitaria; tra i componenti esiste, infatti, un marcato senso di unione ed una forte coesione interna in quanto il gruppo rappresenta un punto di riferimento per l'adolescente che ivi vi condivide esperienze, valori, linguaggio, comuni sentimenti di disagio, trovando, altresì, nella *gang*, lo stimolo all'aggressività come metodo di sfogo e compensazione. I componenti delle bande giovanili seguono sovente anche riti di iniziazione (come tagliarsi i capelli a zero e compiere determinati atti di teppismo), indossano distintivi o segni di appartenenza (come ad esempio i medesimi giubbotti, cappellini, orecchini e tatuaggi), spesso, con significativi riferimenti alla fratellanza, ai legami di sangue, all'identità di gruppo, allo scontro nonché frequentano gli stessi locali. Tra loro sono

molto diffusi l'ascolto della musica trap (una variante di quella rap) e l'uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche. L'attività delle Forze di polizia in materia ha permesso di evidenziare alcuni tratti distintivi di queste bande criminali, tra cui la volontà di divulgare, attraverso i social network, le gesta di azioni compiute dai membri del gruppo e di pubblicare fatti avvenuti nel quartiere o che riguardano il quartiere, sviluppando, altresì, una forma di "comunicazione sociale", attraverso immagini e fotografie, che esalta il concetto di gruppo ed il forte legame territoriale, con frequenti richiami anche a personaggi del cinema, della televisione o della cronaca protagonisti di vicende di criminalità. La forza del "branco" ed il senso di appartenenza al gruppo diminuisce, tuttavia, in questi minori la consapevolezza dell'illiceità delle condotte poste in essere e delle conseguenze, spesso drammatiche, di questi ultimi nella vita dell'"altro". Le condotte riconducibili alle baby gang seguono, in genere, uno schema ben definito. Le vittime vengono individuate in categorie di soggetti che costituiscono sostanzialmente le fasce più vulnerabili della società, quali coetanei (anche in ambito scolastico), anziani, disabili o comunque soggetti ai margini della società; viene instaurato un contatto con la vittima, con la quale si cerca di innescare una discussione, spesso pretestuosa e dopo, dalla violenza di tipo verbale si passa a quella materiale, inducendo la vittima in una condizione di soggezione, psicologica e fisica, che può anche perdurare nel tempo. I delitti commessi dalle baby gang riguardano, solitamente, reati contro il patrimonio ma anche delitti contro la persona che, anche per le modalità con cui vengono perpetrati, destano grande allarme sociale. Lo scopo principale della condotta delittuosa appare essere, infatti, lo sfogo della violenza che non è quindi il mezzo per perpetrare il delitto ma costituisce lo scopo stesso dell'aggressione. Oltretutto ad azioni violente nei confronti delle persone si assiste anche ad episodi di bullismo metropolitano e ad atti vandalici consumati in pregiudizio di istituti scolastici, edifici e mezzi pubblici. A livello territoriale, il fenomeno delle bande giovanili è maggiormente diffuso nelle grandi aree metropolitane ove, spesso, periferie degradate rappresentano terreno fertile per lo sviluppo di baby gang. Non di rado nei contesti familiari disagiati e multiproblematici matura, infatti, la spinta dei giovani verso forme di affiliazione al gruppo, attraverso il quale possono esprimere la loro rabbia, in forma quasi spersonalizzata, o meglio personificata nell'unione del gruppo. Tuttavia, si registra anche la presenza di *gang* i cui protagonisti appartengono a famiglie di rango sociale anche elevato; in tali casi, al contrario, l'ambiente "non degradato" ma assolutamente "agiato" li spinge

a tenere comportamenti connotati da elevata prepotenza ed arroganza per sconfiggere la noia della routine giornaliera e del benessere ed attirare su di sé l'attenzione degli adulti, talvolta, genitori non molto presenti nel loro percorso formativo. Nei grandi agglomerati urbani, ove sono presenti aree di aggregazione di immigrati, si rileva anche l'operatività di bande giovanili a base etnica. Tra le più note vi sono quelle sudamericane nonché quelle cinesi; tra queste aggregazioni, le più numerose ed organizzate sono i "Latin Kings" formate principalmente da giovani ecuadoriani, i "Trinitarios" costituite da dominicani, i "Ñetas" composte da portoricani, i "MS-13 Mara Salvatrucha" ed i "18th Street Gang" (denominata anche "Barrio 18" 12) costituite prevalentemente da cittadini salvadoregni¹⁷.

Caratteristiche

- Singole condotte spesso connotate da violenza gratuita, mancanza di empatia e distacco dalla realtà che li circonda
- Carenza di punti di riferimento culturali/sociali
- Difficoltà ambientali ed economiche
- Manifestazioni di aggressività anche in ambito scolastico

Gang Giovanili

- prevalentemente costituite da ragazzi del genere maschile
- fenomeno tipicamente urbano
- legame con la movida violenta
- deresponsabilizzazione del singolo
- vittime principalmente coetanei
- emulazione (social, videogame, musica)
- utilizzo droghe, alcol, psicofarmaci
- rischio di coinvolgimento in tensioni di piazza

Geolocalizzazione territoriale delle *baby gang*

Il Servizio Analisi Criminale ha recentemente condotto uno studio finalizzato ad aggiornare la mappatura sistematica della presenza e delle attività delle gang giovanili che si sono rese responsabili di comportamenti devianti e/o criminali sul territorio italiano nel biennio 2022-2023, valorizzando il patrimonio informativo degli uffici territoriali della **Polizia di Stato** e dell'**Arma dei Carabinieri**.

Nel biennio 2022-2023, 73 province italiane hanno registrato sporadiche attività violente o devianti poste in essere da gang giovanili.

Dallo studio emerge come le stesse siano presenti nella maggior parte delle regioni italiane, con una leggera prevalenza nel Centro Nord rispetto al Sud.

In rarissimi casi si sono registrati gruppi dotati di una gerarchia definita; non sono state censite gang che risultino essersi ispirate ad organizzazioni criminali italiane o estere. Le loro caratteristiche confermano le analisi condotte in precedenza: in netta prevalenza sono composte da un numero inferiore alle 10 unità del genere maschile appartenenti alla fascia d'età 15-24 anni. Con riferimento alla nazionalità, i gruppi sono caratterizzati da una nazionalità prevalente italiana o straniera (di prima o seconda generazione).

Nella maggioranza dei casi, le gang giovanili attive nei territori nel periodo in esame hanno compiuto atti di bullismo, risse, percosse e lesioni, atti vandalici e disturbo della quiete pubblica. In talune circostanze, i gruppi si sono resi responsabili di furti nella pubblica via o in esercizi commerciali e di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività di gran lunga predominante, ad ogni modo, è rappresentata dalle vessazioni nei confronti di coetanei.

Le gang giovanili si radunano, di norma, nei fine settimana e nelle piazze, stazioni ferroviarie o centri commerciali. I dati raccolti hanno evidenziato situazioni di marginalità o disagio socio-economico per molti dei componenti delle gang giovanili. In talune circostanze, si sono verificati casi di gruppi cosiddetti "itineranti" che si sono spostati verso località balneari, soprattutto nei periodi estivi, commettendo atti delinquenziali.


Nel biennio analizzato, non vi è la percezione da parte delle Questure e dei Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri che la presenza di gang giovanili sia aumentata negli ultimi cinque anni e solamente in due province si sono riscontrati legami tra gang giovanili ed organizzazioni criminali: in un caso nell'ambito della gestione di illeciti legati al furto di autovetture e motoveicoli e nell'altro nella gestione delle piazze di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'analisi aggiornata del fenomeno ha comprovato l'esito dello studio condotto nel 2022 mostrando come le attività criminali di questi gruppi possano variare da un luogo all'altro e possano includere, solo in talune circostanze, il coinvolgimento in reati e atti più gravi, come rapine e spaccio di droga.

Le *gang* giovanili si confermano composte da ragazzi spesso provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati o con vissuti familiari critici. Le minori opportunità, la disoccupazione giovanile e la carenza di modelli positivi potrebbero contribuire alla formazione di tali gruppi che, spesso, catalizzano l'attenzione dei media e delle autorità locali a causa delle loro attività criminali e del loro impatto sulla comunità.

¹⁷ Ministero dell'interno, Direzione Centrale Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale, La devianza minorile, Le bande giovanili (c.d. *baby-gang*), p.13-16.





**AMMONIMENTO PER ATTI PERSECUTORI
E PER VIOLENZA DOMESTICA**

L'ammonimento è una misura di prevenzione rientrante nelle misure social preventive la cui finalità è quella di evitare la commissione i reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.

Al riguardo, si sottolinea che le misure di prevenzione rappresentano un istituto consolidato nella tradizione giuridica italiana. Già a partire dal 1952 queste misure erano volte a contrastare comportamenti che causavano allarme sociale e provocavano sentimenti di insicurezza.

La principale fonte che oggi regola le misure di prevenzione risulta essere il D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", c.d. "Codice delle leggi antimafia").

Sono da considerare misure di prevenzione personali "**tipiche**" previste dal Codice delle leggi antimafia:

- il foglio di via obbligatorio (art. 2, D.lgs. n. 159/2011);
- l'avviso orale (art. 3, D.lgs. n. 159/2011);
- la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 6, D.lgs. n. 159/2011).

In particolare, il D.lgs. n. 159 /2011, distingue le misure di prevenzione in due grandi gruppi:

- **Misure di prevenzione personali applicate dal Questore:**
 - foglio di via obbligatorio (art.2)
 - avviso orale (art.3).
- **Misure di prevenzione personali applicate dall'Autorità Giudiziaria:**
 - sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 4 e ss.).

Le misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia sono solo una parte del complesso sistema di prevenzione del nostro Stato.

Oltre alle sopra citate, infatti, esistono delle **misure di prevenzione** definite "**atipiche**" (perché non disciplinate dal Codice delle leggi antimafia) e caratterizzate da specifici presupposti e modalità di applicazione.

Tra le misure atipiche rientrano, tra le altre:

- Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*": **ha previsto la misura dell'ammonimento nei confronti degli autori di condotte astrattamente riconducibili all'art. 612 bis c.p. (atti persecutori)**, come strumento di tutela a disposizione

della persona offesa;

- Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*", che ha conferito al Questore il potere di intervenire con l'ammonimento nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, **in forma non anonima**, un fatto riconducibile ai reati di cui agli articoli 581 e 582 2° comma del codice penale, consumato o tentato nell'ambito della violenza domestica;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71 "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*" **ha esteso la procedura di ammonimento ai casi in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personal commessi mediante la rete internet da un minore ultraquattordicenne nei confronti di altro minore.**

Competente ad emettere i provvedimenti relativi alle misure di prevenzione tipiche e atipiche è il Questore pro-tempore. È una funzione non delegabile.

Infatti ai sensi dell'art. 32 comma 3 L. 121/81, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza può autorizzare i Questori a delegare funzioni di polizia amministrativa ai dirigenti dei commissariati, con esclusione di quelle attinenti le misure di prevenzione.

1) L'ammonimento negli atti persecutori (ex art.8 d.l. 11/2009)

Al primo comma dell'art. 8 del D.L. 11/2009 prevede che fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo **612-bis** e **612-ter** del codice, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il

questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

L'art.8 del d.l. prevede dunque che la vittima di atti persecutori, ancor prima della presentazione della querela e dell'intervento della magistratura, possa chiedere al questore territorialmente competente di ammonire l'autore delle azioni minacciose o moleste.

Il provvedimento prefettizio, a sua volta, può essere impugnato in sede di giustizia amministrativa, entro 60 giorni, davanti al T.A.R. e successivamente, davanti al Consiglio di Stato, giudice di seconda istanza.

Quindi, in conclusione, dalla procedura di ammonimento derivano delle importanti conseguenze sotto il profilo giuridico: qualora, infatti, l'ammonito insista nella propria condotta persecutoria, andrà incontro a un **aumento della pena** per il delitto di cui all'art. 612-*bis*, il quale, per altro, diviene **procedibile d'ufficio**. I casi di ammonimento devono anche essere presi i dovuti **provvedimenti in materia di armi** ove il presunto *stalker* ne abbia qualcuna nella sua disponibilità.

2. L'ammonimento per atti di violenza domestica

a) Presupposti per adottare l'ammonimento in caso di violenza domestica (ex. art. 3 d.l. 83/2013)

I presupposti nei casi di violenza domestica che legittimano il Questore a valutare discrezionalmente l'adozione di misure preventive e di protezione a favore della vittima, anche in assenza di una formale richiesta della vittima sono indicate nell'art. 3 del d.l. n.93/2013, comma 1 *nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli (581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati), del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici (o commessi in presenza di minorenni), di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.*

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni

ni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

Quando il Questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

La valutazione di tali presupposti, da parte del Questore, deve essere supportata dall'eventuale assistenza di "persone informate sui fatti" (diverse dunque dall'autore dei maltrattamenti, che comunque può essere sentito o che può produrre memorie) o da riscontri oggettivi circa le condotte attuali e pregresse utili a circostanze "l'ambito di violenza domestica".

Il Questore gode di ampia discrezionalità nella valutazione della segnalazione nell'adozione del provvedimento amministrativo di ammonimento per violenza domestica. Questa discrezionalità è un rilevante elemento di flessibilità che, all'occorrenza, consente all'Autorità di Pubblica sicurezza anche di poter graduare i suoi interventi in quei casi in cui, pur potendo ricorrere formalmente le condizioni minime per il provvedimento di ammonimento, l'opera di prevenzione a favore della persona maltrattata possa, in alcuni casi particolari, essere ragionevolmente e più efficacemente realizzata.

Per adottare l'ammonimento di cui all'art. 3 del d.l. n.93/2013 per violenza domestica, è necessario, quindi, che i fatti segnalati possano iscriversi, in un sintomatico quadro di attuali circostanze di fatto che lasci fondatamente ritenere la sussistenza di condotte "gravi" ovvero "non episodiche" attuate dal maltrattante nei confronti di una o più vittime a lui legate da

più o meno attuali rapporti familiari o affettivi.

Al riguardo, si sottolinea che laddove il fatto sia grave, dunque, l'ammonimento potrà essere adottato sulla base di un solo episodio pregresso. Si specifica, altresì, che non esserci una richiesta da parte della vittima, essendo sufficiente, una segnalazione non anonima, anche da parte di una terza persona.


Si osserva, comunque, che la sola segnalazione non anonima, per quanto circostanziata, di per sé non è sufficiente a consentire l'adozione dell'ammonimento, essendo utilizzabile, ai sensi dell'art.3, comma 4, d.l. n.93/2013, ai soli fini dell'avvio del procedimento¹⁸. È essenziale da parte del Questore, utilizzare cura e celerità, quando nel ricostruire il quadro delle violenze domestiche, emergano fatti che mettano in evidenza: gli abusi d'autorità del maltrattante la ripetizione di comportamenti illeciti; le condizioni di particolare vulnerabilità della vittima, specie se essa sia un minore; la consumazione di violenze domestiche in presenza di un minore; la circostanza che i fatti di violenza siano preceduti o accompagnati da altra violenza di estrema gravità; l'ipotesi d'uso (o di

minaccia d'uso) di un'arma; le gravi conseguenze fisiche o psicologiche indotte sulla vittima; il fatto che il maltrattante sia stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

Lo scopo dell'ammonimento è quello di dissuadere l'autore da condotte le quali, pur potendo superficialmente "risultare" episodiche e in sé non particolarmente gravi, quando si inseriscano in un clima domestico in cui manchi la serenità familiare, e che sia caratterizzato dal susseguirsi di violenze "fisiche", sessuali, psicologiche o economiche", possano rappresentare la cartina al tornasole di una situazione conflittuale che potrebbe degenerare.

L'ammonimento, inoltre, è un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, che formalmente non ha termine di scadenza e, si ritiene ragionevole che, al pari di quanto previsto per ogni altro provvedimento amministrativo e, l'interessato possa chiederne, con una motivata richiesta di riesame, la revoca, ove siano venuti meno i presupposti (in particolare l'attuale pericolosità soggettiva) sulla base dei quali il provvedimento sia stato avviato.

¹⁸ G. Aliquò, *La violenza domestica. L'ammonimento del Questore*, Pisa, Pacini Editore, 2020, p. 61 e ss.



I CRIMINI D'ODIO

Tipologia dei reati e vittime

In Italia non esiste una definizione giuridica di “**crimine d’odio**”.

L’espressione “*crimine d’odio*”, dal punto di vista linguistico, potrebbe trarre in inganno in quanto molti reati sono motivati dall’odio, ma non per questo possono essere classificati come *hate crimes*. Per poterli definire come tali, i crimini d’odio **devono possedere due elementi essenziali**:

1. la commissione di un fatto reato punito dalla legge penale;
2. il movente basato sul pregiudizio che l’autore nutre rispetto a una o più cosiddette “caratteristiche protette” della vittima.

La definizione “caratteristiche protette” si riferisce ai tratti distintivi fondamentali, condivisi da un gruppo di persone, che riflettono un aspetto profondo dell’identità di un individuo e creano un’identità tipica del gruppo. La vittima di un reato d’odio viene scelta, dunque, in ragione di determinate “caratteristiche protette” e non per chi è come persona; **qualsiasi membro del gruppo vale come un altro**. Tra le caratteristiche più diffusamente protette dagli ordinamenti giuridici vi sono: **razza (o, più correttamente, l’origine etnica), credo religioso, nazionalità, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità**.

I crimini d’odio possono avere come “bersaglio” non solo una o più persone, ma anche un bene, ossia una proprietà associata a un gruppo con una particolare caratteristica (es. luogo di culto, un negozio etnico, la sede di un’associazione lgbt, ecc).

Nel caso in cui la vittima venga discriminata perché appartenente contemporaneamente a più caratteristiche protette (ad es. donna di colore, musulmana e disabile) si parla di **discriminazione multipla**.

I crimini d’odio si caratterizzano per:

- **plurioffensività**: il reato d’odio non colpisce soltanto la vittima (scelta in ragione di una o più caratteristiche protette) ma, indirettamente, lede il “gruppo” al quale la vittima fa parte;
- **rischio di escalation**: se i comportamenti discriminatori di bassa intensità vengono considerati semplici episodi goliardici e, dunque, accettati dalla società perché non percepiti come offensivi (c.d. normalizzazione dell’odio) e non adeguatamente contrastati, allora vi è un forte rischio di escalation.

Come si può notare dalla **Piramide dell’odio**, da comportamenti basati sul pregiudizio si può passare ad atti di discriminazione fino a commettere dei veri e propri reati.

- **under-reporting**: tendenza, da parte delle vittime e/o testimoni, di non denunciare i crimini d’odio. Ciò può essere causato da varie e complesse motivazioni tra cui: mancata consapevolezza e/o rifiuto che il reato subito sia stato motivato dal pregiudizio, paura di compromettere la propria privacy (vedasi LGBTQ+), paura di denunciare il reato subito alle forze dell’ordine nonché la mancanza di fiducia nel fatto che le stesse indagheranno sui crimini d’odio, timore di ritorsioni da parte dell’autore nel caso in cui il reato venga denunciato, subire e accettare la violenza perché “tanto non cambierà nulla”, autoaccusa dell’aggressione subita, timore di conseguenze in ragione della loro condizione di immigrati irregolari con conseguente rischio di provvedimenti di espulsione, non conoscenza della lingua e del sistema giuridico nazionale;
- **under-recording**: difficoltà delle forze di polizia a riconoscere la matrice discriminatoria del reato denunciato dalla vittima e conseguente non registrazione e non investigazione. Ciò può essere imputato al mancato riconoscimento dei c.d. *indicatori di pregiudizio* che permettono di rilevare la motivazione discriminatoria del reato, alla scarsa/mancata formazione del personale sul fenomeno, alla carenza di risorse, al mancato riconoscimento del fatto che la problematica riveste un’importanza prioritaria nell’ambito delle attività delle forze di polizia, alla difficoltà degli organi giudiziari di focalizzare l’attenzione al contrasto dei crimini d’odio.

Tra i principali indicatori di pregiudizio l’OSCAD annovera:

- percezione della vittima rispetto a quanto accaduto;
- commenti denigratori, gesti, dichiarazioni scritte, disegni, simboli e graffiti utilizzati dall’autore del reato;
- differenze tra autore e vittima per motivi etnici, religiosi, orientamento sessuale;
- coinvolgimento di gruppi organizzati dell’odio o dei loro componenti (l’autore può non far parte di un gruppo del genere ma codividerne l’ideologia e i metodi violenti);
- luogo in cui è stato commesso il reato (luogo di culto o locale prevalentemente frequentato da persone a rischio di discriminazione);

- data della commissione del reato (particolare ricorrenza, festa religiosa, ecc.);
- natura della violenza;
- mancanza di altre motivazioni (la vittima e l'autore non si conoscono, non vi è un movente economico, eventuale litigio pretestuoso dell'aggressione).

Per quanto attiene i discorsi d'odio (Hate Speech), non vi è una definizione giuridica univoca né sul piano nazionale né su quello internazionale. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa definisce l'hate speech come una forma di espressione che diffonde, incita, promuove o giustifica l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza, incluse l'intolleranza espressa attraverso il nazionalismo e l'ostilità contro le minoranze, i migranti e le persone di origine straniera. Secondo la Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, invece, per discorso d'odio si intende "ogni comportamento consistente nell'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica". Con l'espansione del web e dei social network i discorsi d'odio si sono rapidamente diffusi online. Gli hate speech online si caratterizzano per essere:

- permanenti nel tempo perchè tendono a restare sul web per molto tempo quindi aumentano il rischio di produrre effetti dannosi;
- itineranti e ricorrenti perché un contenuto rimosso può apparire sotto un altro nome/titolo sulla stessa piattaforma o altrove;
- associati all'idea di anonimato e impunità: gli autori degli hate speech online spesso non hanno la percezione dell'impatto che il loro messaggio d'odio ha sulla vita reale delle persone.

La normativa penale non contempla specifiche previsioni con riferimento ai reati di matrice omofobica e transfobica (vedasi scheda orientativa 4), pertanto, qualora emerga la matrice omo-transfobica, sarà opportuno valutare attentamente la possibilità di evidenziare all'A.G. la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 nr.1 "motivi abietti o futili" laddove se ne riscontrino i presupposti.

Le persone che subiscono crimini d'odio sono considerate vittime particolarmente vulnerabili di cui all'art. 90 quater c.p.p., secondo il quale: "la condizione di particolare vulnerabilità è desunta oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato". Considerata la loro vulnerabilità le vittime di crimini d'odio devono essere escuse in modalità protetta con l'ausilio di un esperto in psicologia così come indicato dall'art. 351 co.1 ter c.p.p..

Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori - OSCAD

È strumento operativo interforze, istituito nel 2010 nell'ambito del dipartimento della Pubblica Sicurezza, volto ad ottimizzare l'azione delle forze di polizia «a competenza generale», Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, nella prevenzione e nel contrasto dei reati di matrice discriminatoria. Esso opera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale. L'OSCAD riceve le segnalazioni di atti discriminatori e attiva la forza di polizia presente sul territorio seguendo l'evoluzione delle vicende discriminatorie segnalate. Oltre a ciò, l'OSCAD si occupa di monitorare e analizzare il fenomeno attraverso i dati delle segnalazioni ricevute - che non si sostituiscono alla denuncia di reato presentata alle forze di polizia - e promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori delle Forze di polizia.

La cultura LGBTQ (condivisa dalle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer)

LGBTQ è l'acronimo di Lesbica, Gay, Bisessuale, Transgender/Transessuale e Queer.

Il termine "**lesbica**" fa riferimento all'isola di Lesbo, leggendariamente passata alla storia come il luogo in cui nell'antica Grecia era diffusa l'omosessualità femminile, come testimoniato dalle opere della poetessa greca Saffo vissuta tra il VII e il VI secolo a.C.. Con la nascita e la diffusione del movimento per la liberazione sessuale, le donne omosessuali hanno scelto questo termine per precisare, anche mediante il linguaggio, la loro

autonomia identitaria, diversa rispetto a quella degli uomini gay.

Fin dalla nascita dei movimenti di liberazione sessuale, negli anni '60, è stato deciso il ricorso alla parola **Gay**, al fine di cancellare l'accezione negativa che fino a qualche secolo prima l'aveva caratterizzata. Se nell'Ottocento essa era adoperata per indicare un soggetto ritenuto "lussurioso" "depravato" e poteva essere indirizzata allo stesso modo sia a donne che a uomini, all'inizio del Novecento, iniziò a essere adoperata negli Stati Uniti con il significato di "omosessuale", ma in senso negativo e dispregiativo. Dal 1969, anno dei "moti di Stonewall" (dal nome di un locale del Greenwich Village, a New York, dove scoppiarono le grandi proteste degli omosessuali contro gli abusi della polizia), definiti come il momento di nascita del movimento LGBT, gay è divenuto un termine dall'accezione liberatoria.

Sempre nel corso della seconda metà del secolo scorso si è poi diffuso il ricorso a ulteriori termini, tra cui: **Bisessuale**, che indica le persone che vivono relazioni sia sessuali che affettive con partner di entrambi i sessi biologici; **Transessuale**, che indica un soggetto che sente di appartenere al genere opposto rispetto ai caratteri sessuali alla nascita; **Transgender**, termine che ricomprende ogni persona che non si riconosce nei modelli di genere correnti, avvertendoli come eccessivamente rigidi e restrittivi rispetto alla propria esperienza; **Queer**, il cui significato è stato traslato in "*questioning*" che, sostanzialmente, significa domandarsi, in questo caso, di che tipo di sessualità sia una persona e lasciare la sua identità in sospeso.

Quindi, l'acronimo LGBTQ è adoperato dalle organizzazioni della società civile e nel lessico delle istituzioni internazionali, europee e italiane che si adoperano per l'eliminazione di qualunque violenza o discriminazione che nasca da sentimenti omofobi, lesbofobi, transfobici.

Per comprendere meglio le caratteristiche delle singole categorie è opportuno estrapolare alcuni concetti importanti:

- **Sesso:** caratteristica biologica e anatomica del maschio e della femmina determinata dai cromosomi sessuali: il maschio ha cromosomi XY e genitali maschili (pene, testicoli, prostata, vie spermatiche); la femmina ha cromosomi XX e genitali femminili (ovaie, utero, vagina e vulva); l'intersessuale vede la coesistenza in uno stesso individuo di caratteri maschili e femminili più o meno intermedi tra i due determinata da fattori genetici o fisiologici. Un individuo intersessuale nasce tale.
- **Identità di genere:** la percezione che ognuno ha di sé come maschio o come femmina o in una condizione non definita, a prescindere dal sesso biologico della persona assegnato alla nascita. L'identità di genere può o meno corrispondere al sesso biologico o alle caratteristiche sessuali primarie o secondarie.
- **Ruolo di genere:** riguarda l'insieme delle caratteristiche (atteggiamenti, gesti, abbigliamento, linguaggio, interazioni sociali ecc) che sono riconosciuti in una data società e cultura come propri di uomini e donne;
- **Espressione di genere:** il modo in cui si "comunica" il proprio genere. Corrisponde all'espressione esteriore dell'identità di genere (ad esempio il modo di vestirsi, di parlare, di muoversi, ecc) che viene influenzata dal ruolo di genere, cioè dalle aspettative legate al contesto socioculturale di appartenenza (cioè a ciò che viene considerato maschile o femminile).
- **Orientamento sessuale:** cioè l'attrazione emotiva, affettiva e sentimentale o sessuale di una persona verso individui di sesso opposto o dello stesso sesso o di entrambi.

Per quanto attiene l'orientamento sessuale e la volontà di una persona di voler o meno dichiarare la propria sessualità, bisogna precisare che c'è una importante differenza tra il cosiddetto "**coming out**" e "**outing**":

- **Coming Out:** con questa espressione si indica la decisione di dichiarare la propria omosessualità. Questo rappresenta il percorso che una persona compie per prendere coscienza della propria omosessualità, per accettarla, per iniziare a vivere delle relazioni sentimentali e per dichiararsi all'esterno.
- **Outing:** con questa espressione si indica la rivelazione dell'omosessualità di qualcuno da parte di una terza persona o gruppo di persone senza il consenso dell'interessato.


Quando si parla di TRANSGENDER? L'identità di genere dell'individuo solitamente si sviluppa in modo coerente con il sesso assegnato alla nascita. Non sempre però questo avviene. Alcune persone possono infatti avvertire una "dissonanza" tra il genere assegnato loro alla nascita e la percezione di sé. In questo caso si parla di TRANSGENDER, termine che comprende tutte le persone la cui identità di genere non si identifica con il sesso assegnato alla nascita o che non si riconoscono nei modelli di ruolo di genere. L'intensità di questa dissonanza si esprime in modo più o meno marcato ed evidente, ad esempio attraverso comportamenti, abbigliamento, interessi, ecc.

Differenza tra Transgender e Transessuale.

- **Transgender:** sono individui che si identificano con un sesso differente da quello biologico assegnato alla nascita, ma non aderiscono totalmente nemmeno al genere opposto. Le persone transgender non sentono di appartenere in maniera così rigida né all'uno né all'altro sesso.
- **Transessuale:** con questo termine si indica quelle persone transgender che intraprendono un percorso di transizione al fine di modificare il proprio corpo (da maschio a femmina o viceversa) attraverso trattamenti ormonali e/o chirurgici, per adeguarlo definitivamente alla propria identità di genere che sentono non coincidere con il sesso assegnato alla nascita. Le persone transessuali si sentono uomo anche se sono nati in un corpo femminile, oppure donna anche se nati in un corpo maschile.

I soggetti appartenenti alle categorie LGBTQ sono considerate **vittime in condizione di particolare vulnerabilità** quando subiscono reati connessi a condotte specifiche definite dall'art. 90 quater c.p.p.: *“dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede, se il fatto risulta commesso con violenza alla persona (...), se si caratterizza per finalità di discriminazione”*.





I MINORI VITTIME E AUTORI DI REATO

Il grado di civiltà e di sviluppo di una società si misura sulla sua capacità di promuovere e difendere i diritti di coloro che sono più fragili, indifesi, incapaci di tutelarsi autonomamente. I bambini e i ragazzi rientrano certamente in questa categoria. Tale compito di accompagnamento e guida quotidiana spetta anzitutto alle famiglie. L'art. 3 della Convenzione di New York del 1989, che sancisce i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e che è stata ratificata in Italia con la legge del 27 maggio 1991 n. 176, riconosce infatti i diritti e i doveri dei genitori, o di altre persone che hanno la responsabilità legale, quali soggetti deputati a garantire il benessere della persona minorenni. Tale principio è ribadito all'art. 5, secondo cui gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, o di altre persone legalmente responsabili, di dare al fanciullo - in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità - l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione.

In particolare, casi di violenza contro i minori avvengono all'interno del nucleo familiare, quello stesso "nucleo familiare" che dovrebbe essere inteso come luogo di "sicurezza" e "crescita", dove i modelli comportamentali positivi tenuti dagli adulti vengono assimilati nei processi di apprendimento in funzione del futuro carattere dei bambini.

Al riguardo si può parlare di vere e proprie forme di maltrattamenti, violenza, sfruttamento e abuso nei confronti del minore.

Minori vittime e autori di reato

I minori sono considerati comunemente ritenuti vittime "**particolarmente vulnerabili**" in considerazione della loro fragilità, della loro suggestionabilità, della loro scarsa conoscenza ed esperienza del mondo. Con il termine minori ci si riferisce ad una realtà molto eterogenea, comprendendo con il termine tanto gli infanti, quanto i diciassetenni.

Allineandosi con la definizione di "bambino" della Decisione quadro 2004/68/Gai del Consiglio del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile e alla più recente Convenzione di Lanzarote, la normativa interna ha inteso considerare i bambini come "persone di età inferiore ai diciotto anni", inoltre, non dobbiamo dimenticarci che il codice civile italiano indica il limite della maggiore età al compimento dei diciotto anni. Al riguardo, si deve osservare che la Legge 172/2012, ha introdotto delle novità processuali che mirano a tutelare il minore vittima di reato sin dal suo primo contatto con le strutture giudiziarie e processuali, evitandogli ripetute escussioni traumatiche, mentre la legge 119 del 15 ottobre 2013 "Conversione in legge, con modificazioni, il DL n. 93 del 14 agosto 2013, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" ha ampliato tale tutela introducendo anche i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) tra i reati per cui risulta importante procedere ad **audizione protetta della vittima o testimone minorenne**. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito i maltrattamenti infantili come "*ogni genere di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, abbandono, negligenza e sfruttamento a fini commerciali o di altra natura, che abbia come conseguenza un danno reale o potenziale per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità del bambino nel contesto di un rapporto di responsabilità, fiducia o potere*".

Gli abusi verso i **minori** possono essere così classificati¹⁹:

- **maltrattamento fisico**: si verifica quando il genitore o chi si prende cura del bambino, intenzionalmente e utilizzando la forza fisica, cagiona lesioni fisiche sul minore (schiacci, pugni, calci), spintoni, bruciature di sigarette, fino ad arrivare a gravi attentati all'integrità fisica e alla vita: avvelenamenti intenzionali, soffocamento, infanticidio, ecc.;
- **maltrattamento psicologico**: è una violenza invisibile, difficile da riconoscere in quanto non lascia effetti visibili a livello fisico. È caratterizzato da frequenti pressioni psicologiche, denigrazioni, svalutazioni, minacce, intimidazioni, discriminazioni, rifiuti, comportamenti di indifferenza poste in essere dall'adulto;
- **patologie delle cure**: intese come le situazioni in cui i genitori o le persone responsabili non provvedono adeguatamente ai bisogni fisici e/o psicologici dei minori in rapporto alla loro età e al loro livello di sviluppo. Si possono distinguere tre situazioni differenti: trascuratezza o incuria (carenze nel vestiario,

¹⁹ Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, Sezione Atti Persecutori, Prontuario operative per i reati di violenza di genere e per l'approccio alle vittime particolarmente vulnerabili, p. 33 e 34.

nella pulizia, nell'alimentazione, nella sorveglianza, nell'assistenza medicosanitaria), discuria (si verifica quando vengono effettuate cure inappropriate al bambino, spesso non adeguate alla sua età o ai suoi malanni) e ipercuria (si verifica invece quando il piccolo riceve delle attenzioni e delle effusioni eccessive ed eccedenti il dovuto);

- **abuso sessuale:** il minore è coinvolto in pratiche sessuali manifeste o mascherate che presuppongono violenza, minaccia, inganno o a cui non può dare un consenso libero, totale e consapevole. Tra le diverse forme di abuso sessuale possiamo individuare l'incesto, la pedofilia, l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione minorile, la pedopornografia;
- **violenza assistita:** "qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuta su figure di riferimento o su altre figure significative, adulte o minori; di tale violenza il/la bambino/a può fare esperienza direttamente, indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti". Con la Legge 69/2019 (cosiddetto Codice Rosso), invece, la violenza assistita viene considerata un reato e il minore diventa p.o. del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.

La Legge 168/2023 qualifica come "violenza domestica" anche la c.d. "violenza assistita", ossia quella commessa in presenza di minorenni.



Minori autori di reato



Fenomeni emergenti
bullismo/cyberbullismo
challenge
baby gang

Reati maggiormente commessi
Violenza sessuale art. 609-bis c.p.
Minaccia art. 612 c.p.
Diffamazione art. 595 c.p.
Istigazione al suicidio art. 580 c.p.
Percosse art. 581 c.p.
Lesioni art. 582 c.p.
Atti persecutori art. 612 -bis c.p.
Interferenza illecita nella vita private art. 615-bis c.p.
Furto art. 624 c.p.
Danneggiamento art. 635 c.p.

La capacità del minore a rendere testimonianza e l'accertamento della sua idoneità a rendere dichiarazioni

A seguito della notizia di reato, è molto probabile che sussista la necessità di procedere ad ascoltare, necessario alla ricostruzione dei fatti, la vittima del reato oppure la persona/e in grado di riferire circostanze utili alla ricostruzione degli avvenimenti, in quest'ultimo caso con la qualifica di testimone, in entrambi i casi si può trattare di persona minore di età. Al riguardo, si deve osservare che i ricordi per i minori, specialmente se molto piccoli, possono essere facilmente condizionati dall'ambiente esterno ed interno e possono essere suggestionati da colui che procede all'esame.

Si deve sottolineare che la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa minorenni richiede la necessità di accertare, da un lato, la cosiddetta capacità di deporre e, dall'altro, il complesso delle situazioni che attingono la sfera interiore del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extra-familiare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute.

In particolare, si evidenzia altresì, che prima di procedere all'audizione del minore è necessario porre in essere l'accertamento sulla sua idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza (**da non confondere con la valutazione dell'attendibilità del minore e delle sue dichiarazioni che spetta esclusivamente al Giudice**) e, tali accertamenti possono essere posti in essere in qualsiasi fase di procedimento.

Si evidenzia altresì, al fine di avere un quadro definito delle tutele alle persone particolarmente vulnerabile e, nel caso di specie, al minore è anche l'esame dell'art. 472 c.p.p. secondo cui il **processo si svolge sempre a porte chiuse quando la persona offesa è minorenni**.



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'economia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù